

Gazzetta ufficiale

dell'Unione europea

C 229

49° anno

Edizione
in lingua italiana

Comunicazioni e informazioni

22 settembre 2006

Numero d'informazione	Sommario	Pagina
	I <i>Comunicazioni</i>	
	
	II <i>Atti preparatori</i>	
	Comitato delle regioni	
	65ª Sessione plenaria del 14 giugno 2006	
2006/C 229/01	Parere del Comitato delle regioni in merito alla comunicazione della Commissione al Consiglio, al Parlamento europeo, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni «Portare avanti l'utilizzo sostenibile delle risorse: una strategia tematica sulla prevenzione e il riciclaggio dei rifiuti e in merito alla proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa ai rifiuti»	1
2006/C 229/02	Parere del Comitato delle regioni in merito alla proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alla promozione di veicoli puliti nel trasporto stradale	18
2006/C 229/03	Parere del Comitato delle regioni in merito alla «Proposta di raccomandazione del Parlamento europeo e del Consiglio relativa a competenze chiave per l'apprendimento permanente»	21
2006/C 229/04	Parere del Comitato delle regioni in merito alla Comunicazione della Commissione «Attuare il programma comunitario di Lisbona: un quadro politico per rafforzare l'industria manifatturiera dell'UE — verso un'impostazione più integrata della politica industriale»	29
2006/C 229/05	Parere del Comitato delle regioni in merito alla Comunicazione della Commissione al Consiglio, al Parlamento europeo, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni «Un nuovo quadro strategico per il multilinguismo»	34
2006/C 229/06	Parere del Comitato delle regioni in merito al «Terzo pacchetto di misure legislative per la sicurezza marittima nell'Unione europea»	38



Prezzo:
18 EUR

Spedizione in abbonamento postale, articolo 2, comma 20/C, legge 662/96 — Milano.

(segue)

<u>Numero d'informazione</u>	Sommar io (<i>segue</i>)	<i>Pagina</i>
2006/C 229/07	Parere del Comitato delle regioni sul tema comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni — i2010: le biblioteche digitali	51
2006/C 229/08	Parere del Comitato delle regioni in merito alla comunicazione della Commissione al Consiglio, al Parlamento europeo, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni «Attuare il programma comunitario di Lisbona Una politica moderna a favore delle PMI per la crescita e l'occupazione»	53
2006/C 229/09	Parere del Comitato delle regioni in merito alla risoluzione del Parlamento europeo sulla protezione delle minoranze e le politiche contro la discriminazione nell'Europa allargata	57
2006/C 229/10	Parere del Comitato delle regioni in merito alla «Comunicazione della Commissione al Consiglio, al Parlamento europeo, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni — Il contributo della Commissione al periodo di riflessione e oltre: Un Piano D per la democrazia, il dialogo e il dibattito e al Libro bianco su una politica europea di comunicazione»	67



II

(Atti preparatori)

COMITATO DELLE REGIONI

65ª SESSIONE PLENARIA DEL 14 GIUGNO 2006

Parere del Comitato delle regioni in merito alla comunicazione della Commissione al Consiglio, al Parlamento europeo, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni «Portare avanti l'utilizzo sostenibile delle risorse: una strategia tematica sulla prevenzione e il riciclaggio dei rifiuti e in merito alla proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa ai rifiuti»

(2006/C 229/01)

IL COMITATO DELLE REGIONI,

vista la *Comunicazione della Commissione al Consiglio, al Parlamento europeo, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni — Portare avanti l'utilizzo sostenibile delle risorse: una strategia tematica sulla prevenzione e il riciclaggio dei rifiuti* (COM(2005) 666 def.) e la *Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa ai rifiuti* (COM(2005) 667 def. — 2005/0281 (COD)),

vista la decisione della Commissione europea del 5 gennaio 2006 di consultarlo sull'argomento a norma degli articoli 175 e 265, primo comma, del Trattato CE,

vista la decisione, presa dal proprio Ufficio di presidenza il 12 aprile 2005, di incaricare la commissione Sviluppo sostenibile di elaborare un parere in materia,

visto il proprio parere sulla comunicazione della Commissione *Verso una strategia tematica di prevenzione e riciclo dei rifiuti* (COM(2003) 301 def. — CdR 239/2003 fin ⁽¹⁾),

visto il proprio rapporto di prospettiva sul tema *L'applicazione a livello regionale e locale della direttiva 1999/31/CE relativa alle discariche di rifiuti* (CdR 254/2005 fin),

visto il proprio progetto di parere (CdR 47/2006 riv. 2), adottato il 3 aprile 2006 dalla commissione Sviluppo sostenibile (relatore: Laust GROVE VEJLSTRUP, membro del consiglio comunale di Sydthy, DK/PPE),

ha adottato il seguente parere in data 14 giugno 2006, nel corso della 65ª sessione plenaria.

1. Punto di vista del Comitato delle regioni

Il Comitato delle regioni

Osservazioni di carattere generale

1.1 **accoglie con favore** la strategia tematica della Commissione, che, prevedendo un approccio olistico e integrato al settore dei rifiuti, crea i presupposti per l'introduzione di ulteriori e necessari miglioramenti sotto il profilo ambientale;

1.2 **sottolinea** che la politica in materia di rifiuti è di importanza fondamentale per tutta la politica ambientale, in quanto un'impostazione più organica e integrata della politica sui rifiuti recherebbe vantaggi all'ambiente;

1.3 **sottolinea** che, nella maggior parte degli Stati membri, gli enti locali e regionali sono responsabili dell'attuazione di una parte essenziale della politica ambientale dell'UE, di cui proprio la gestione dei rifiuti costituisce uno degli aspetti principali; **osserva** inoltre che tali enti dovrebbero svolgere un ruolo fondamentale nel mettere a punto nuovi approcci e nel proporre azioni in materia di rifiuti;

⁽¹⁾ GU C 73 del 23.3.2004, pag. 63.

1.4 **fa presente** che il passaggio dal semplice smaltimento dei rifiuti ad una politica sostenibile incentrata sulla prevenzione, il riutilizzo, il riciclaggio e il recupero comporta un notevole impegno, nonché un dialogo con il livello locale, e che a tal fine gli enti locali e regionali necessitano di ulteriori risorse umane e finanziarie;

1.5 **richiama l'attenzione** sulla gerarchia dei rifiuti, che deve essere il principio ispiratore e dominante nella politica in materia, **osservando** al tempo stesso che tale gerarchia è aperta all'introduzione di nuovi elementi (ad esempio un approccio equilibrato al ciclo di vita, che tenga conto dell'intero ciclo di vita dei prodotti) purché ne siano comprovate l'efficacia e la concreta attuabilità;

1.6 **invita tuttavia alla cautela**, facendo presente che l'attuazione di strategie tematiche in vari settori, quali ad esempio i cosiddetti criteri *end-of-waste* (cessazione della qualifica di rifiuto) e la miscelazione di rifiuti pericolosi, espone a inopportuni e inutili svantaggi, che possono ripercuotersi negativamente sull'ambiente;

1.7 **ricorda** la persistente necessità di una legislazione chiara, ad esempio per quanto riguarda la definizione di riciclaggio e recupero.

Obiettivo della strategia

1.8 **condivide** l'obiettivo della strategia tematica e la valutazione secondo cui la politica UE in materia di rifiuti è potenzialmente in grado di ridurre l'impatto negativo sull'ambiente provocato dall'uso delle risorse, dichiarandosi d'accordo con l'idea secondo cui l'UE deve prefiggersi di divenire una società fondata sul riciclaggio;

1.9 **ritiene** che l'obiettivo della strategia tematica debba incentrarsi sulla gerarchia dei rifiuti.

Azioni proposte nella strategia

Attuazione, semplificazione e modernizzazione della legislazione esistente

1.10 **ritiene** ragionevole orientare la strategia tematica sui problemi relativi all'attuazione e all'adattamento dell'attuale legislazione, alla luce dei progressi scientifici e tecnologici;

1.11 **condivide** l'insistenza della strategia tematica sull'opportunità di semplificare e modernizzare la legislazione vigente, nella misura in cui ciò facilita l'attuazione di misure di tutela dell'ambiente.

La nuova direttiva quadro sui rifiuti

Articolo 1

1.12 **constata** con soddisfazione il riferimento alla gerarchia dei rifiuti, considerata un importante punto di partenza per

un'azione nel settore dei rifiuti, in grado di creare i presupposti per una politica sana e proficua in materia;

1.13 **deplora** che la gerarchia si limiti a distinguere tre livelli: mettere sullo stesso piano il riutilizzo, il riciclaggio e il recupero è infatti in contraddizione con lo spirito di molti altri atti giuridici;

1.14 **dubita** che gli Stati membri, visto il margine di interpretazione dell'articolo, prenderanno i provvedimenti necessari e useranno gli strumenti migliori per raggiungere l'obiettivo.

Articolo 2

1.15 **deplora** che dal campo di applicazione della direttiva sia stata esclusa la base giuridica per l'adozione di una legislazione specifica per le acque di scarico.

Articolo 3

1.16 **osserva** che la definizione di «produttore» comporta che chi effettua operazioni di trattamento dei rifiuti venga automaticamente considerato come produttore di detti rifiuti, a prescindere dalle eventuali modifiche della loro natura o composizione. Ciò è in contrasto con il criterio *end-of-waste* della Commissione.

Articolo 5

1.17 **approva** la precisazione della definizione di «recupero» mediante incenerimento, pur osservando la perdurante scarsa chiarezza circa la definizione di «recupero» attraverso altre procedure.

Articolo 8

1.18 **deplora** l'eliminazione del riferimento al principio «chi inquina paga», fondamentale per dare attuazione concreta al principio della responsabilità del produttore.

Articolo 11

1.19 **constata** con preoccupazione che introducendo e definendo la nozione di «cessazione della qualifica di rifiuto» (*end-of-waste*) si possono provocare conseguenze negative e profonde, tra cui le seguenti:

- non sarà più possibile stabilire requisiti per il trattamento dei prodotti che rientrano nella definizione di *end-of-waste*,
- i prodotti che rientrano nella definizione di *end-of-waste* non saranno tracciabili,

— i prodotti che rientrano nella definizione di *end-of-waste* non saranno soggetti a istruzioni o obblighi per l'uso;

1.20 **osserva** che il concetto di *end-of-waste* si limita alle acque di scarico, per le quali esso comporta un vero e proprio beneficio ambientale, ma **fa presente** che il campo di applicazione del concetto è poco chiaro, dato che il significato di «vantaggio ambientale» non è definito con maggiore precisione;

Articolo 12

1.21 **si compiace** che la direttiva sui rifiuti pericolosi e la direttiva quadro vengano accorpate in un'unica direttiva.

Articolo 16

1.22 **deplora** che le norme applicabili alla separazione dei rifiuti pericolosi non indichino chiaramente il divieto di miscelazione per tutti gli operatori (compresi i produttori di rifiuti pericolosi e coloro che li raccolgono e trasportano), ad eccezione degli impianti titolari di un'autorizzazione ottenuta a norma dell'articolo 19 (cfr. 1a e 1d).

Articolo 21

1.23 pur **condividendo** il proposito della Commissione di fissare le norme minime per le autorizzazioni a livelli che garantiscano un'adeguata tutela della salute e dell'ambiente, **critica** il fatto che la Commissione sia autorizzata a stabilire tali norme minime sulla base di una procedura di comitato non democratica.

Articolo 25

1.24 **accoglie con favore** le norme in materia di registrazione dei soggetti che gestiscono i rifiuti nelle ultime fasi del loro smaltimento.

Articolo 26

1.25 **ritiene positiva** l'introduzione di requisiti più restrittivi per i piani di gestione dei rifiuti, dato che questi piani vengono considerati come strumenti utili e flessibili, che possono contribuire a diffondere le buone prassi invalse nel settore;

1.26 **appoggia** la richiesta di utilizzare strumenti economici (come un prelievo fiscale sui materiali e sul trattamento e in relazione alla prevenzione dei rifiuti) nel quadro della politica sui rifiuti e **fa presente** che in vari paesi tali strumenti si sono rivelati efficaci; **sottolinea** tuttavia che le attuali differenze nel loro uso provocano distorsioni della concorrenza, e **rammenta** quindi la necessità di garantire il buon funzionamento del mercato interno.

Articolo 30

1.27 **esprime preoccupazione** per il fatto che la Commissione lasci ai singoli Stati membri la facoltà di mettere a punto indicatori per valutare i progressi realizzati. **Insiste** pertanto affinché sia la stessa Commissione europea a definire gli obiettivi e gli indicatori di qualità e di quantità a livello comunitario.

Articolo 32

1.28 **accoglie con favore** le nuove disposizioni relative agli addetti alle operazioni di raccolta e di trasporto dei rifiuti.

Allegato V

1.29 **ritiene** che le tavole di concordanza costituiscano strumenti utili per garantire la piena attuazione della direttiva.

Introduzione dell'analisi del ciclo di vita

1.30 **ritiene** che l'introduzione dell'analisi del ciclo di vita nella strategia tematica sia uno strumento utile per garantire la piena attuazione della direttiva, in quanto tiene conto dell'impatto ambientale dei prodotti durante il loro intero ciclo di vita; **critica** tuttavia la strategia tematica in quanto tiene conto solo in misura molto limitata della fase iniziale del ciclo, cioè dei produttori e della loro responsabilità di progettare prodotti più rispettosi dell'ambiente; **ritiene** che la direttiva in esame vada chiaramente collegata alla direttiva REACH al fine di prevenire la produzione di rifiuti pericolosi e di ridurre la pericolosità;

1.31 **esprime dubbi** circa le modalità della stesura delle suddette analisi del ciclo di vita. **Giudica** fondamentale definire orientamenti chiari per stabilire con esattezza a chi compete la responsabilità di convalidare tali analisi: in caso contrario ne risulterebbero indeboliti il significato e l'efficacia.

Miglioramento delle conoscenze

1.32 **condivide** il proposito della Commissione di promuovere la diffusione delle conoscenze e dei risultati della ricerca e sviluppo nel settore dei rifiuti, in quanto elementi indispensabili per migliorare le pratiche dei produttori e delle autorità, e per modificare il comportamento dei consumatori, inducendoli a produrre meno rifiuti; tuttavia, tenuto conto della ripartizione delle competenze nella maggior parte degli Stati membri, **fa presente** che la necessità di far leva sul patrimonio di conoscenze ormai acquisito a livello locale e regionale. **Osserva** che la strategia in materia di rifiuti presenta un quadro frammentario delle fonti di informazioni a livello comunitario: l'Agenzia

europea dell'ambiente, Eurostat, il Centro comune di ricerca, l'Ufficio europeo di Siviglia e il nuovo sito Internet della Commissione *Science for Environment Policy*, *DG Environment News Alert Service*. Per gli attori locali e regionali è essenziale che la Commissione si impegni per definire con maggiore precisione i compiti dei singoli centri scientifici, che ne coordini e strutturi le analisi e che le conoscenze consolidate siano rese disponibili in forma facilmente accessibile.

Prevenzione dei rifiuti

1.33 **condivide** la necessità di attuare, negli Stati membri, politiche più ambiziose per la prevenzione dei rifiuti, e ritiene opportuno imporre l'obbligo di predisporre programmi in materia.

Verso una società europea del riciclaggio

1.34 **fa osservare** che la creazione di un contesto omogeneo (*level playing field*) tra gli Stati membri è di importanza fondamentale per prevenire azioni deleterie per l'ambiente, come lo scarico indiscriminato di rifiuti, e appoggia l'iniziativa della Commissione al riguardo;

1.35 **sottolinea** l'importanza di includere la dimensione sociale nella politica ambientale e **si compiace** che la Commissione riconosca l'alto tasso di crescita e di occupazione nel settore della gestione e del riciclaggio dei rifiuti; **sollecita** tuttavia un dibattito inteso ad accertare che l'attuazione della strategia in esame consenta di creare posti di lavoro in tutta Europa;

1.36 **osserva** che, per realizzare questo specifico obiettivo della strategia, la normativa deve garantire alle imprese interessate a sviluppare il riciclaggio dei rifiuti un livello di certezza del diritto adeguato alla programmazione ed agli investimenti relativi alle loro future attività.

Monitoraggio e valutazione

1.37 **osserva** che gli enti locali e regionali svolgono un ruolo importante nell'attuazione della strategia tematica, e quindi devono avere una posizione di primo piano nel garantirne il monitoraggio e la valutazione; per questo motivo **sollecita** per essi un ruolo da protagonisti nell'applicazione delle politiche di gestione dei rifiuti nei diversi Stati membri dell'UE.

2. Raccomandazioni del Comitato delle regioni

Il Comitato delle regioni

2.1 **deplora** che il divieto di miscelazione venga reso molto meno rigido, e sia sostituito da condizioni per ottenere permessi ad effettuare miscele e da una definizione più restrittiva della miscelazione stessa: tutto ciò può essere considerato come un grande svantaggio, con gravi rischi per l'ambiente. Raccomanda pertanto di mantenere invariato il divieto di miscelazione dei rifiuti pericolosi;

2.2 **chiede** che, alla luce degli sviluppi tecnologici, nella valutazione del 2010 e in tutte quelle future si discuta l'opportunità di prevedere — per i nuovi impianti — un recupero energetico superiore al 65 % proposto, nonché l'introduzione di nuovi requisiti per gli impianti di riciclaggio.

Raccomandazioni del Comitato delle regioni

Raccomandazione 1

Considerando 17 bis

Testo proposto dalla Commissione	Emendamento del CdR
	<p style="text-align: center;"><u>Considerando 17 bis</u></p> <p><u>Per consentire un'adeguata pianificazione della capacità di trattamento dei rifiuti, gli Stati membri possono invocare e applicare i principi di prossimità e di autosufficienza ai rifiuti destinati all'incenerimento con recupero di energia, al fine di garantire che i rifiuti combustibili prodotti sul loro territorio abbiano accesso agli impianti di incenerimento nazionali.</u></p>

Motivazione

Il fatto che si preveda di classificare l'incenerimento con recupero di energia tra le operazioni di recupero potrebbe causare, in taluni Stati membri, uno squilibrio tra la capacità di incenerimento e il volume dei rifiuti da trattare, anche se la capacità disponibile soddisfa le esigenze nazionali. In tal caso le autorità competenti dovrebbero poter limitare le importazioni di rifiuti destinati all'incenerimento, per garantire la possibilità di trattamento per i rifiuti prodotti sul territorio soggetto alla loro giurisdizione.

Raccomandazione 2

Articolo 1

Testo proposto dalla Commissione	Emendamento del CdR
<p>La presente direttiva stabilisce misure dirette a ridurre gli impatti ambientali complessivi, connessi all'uso delle risorse, derivanti dalla produzione e dalla gestione dei rifiuti.</p> <p>A tal fine, essa prevede altresì che gli Stati membri adottino le misure appropriate per promuovere, in primo luogo, la prevenzione o la riduzione della produzione e della nocività dei rifiuti e, in secondo luogo, il recupero dei rifiuti mediante riutilizzo, riciclaggio e altre operazioni di recupero.</p>	<p><u>1.</u></p> <p>a) La presente direttiva stabilisce misure dirette a ridurre gli impatti ambientali complessivi, connessi all'uso delle risorse, derivanti dalla produzione e dalla gestione dei rifiuti.</p> <p>b) A tal fine, essa prevede altresì che gli Stati membri adottino le misure appropriate per promuovere, in primo luogo, la prevenzione o la riduzione della produzione e della nocività dei rifiuti e, in secondo luogo, il recupero dei rifiuti mediante riutilizzo, riciclaggio e altre operazioni di recupero.</p> <p>— <u>la prevenzione o la riduzione della produzione e della nocività dei rifiuti, nonché</u></p> <p>— <u>il riutilizzo,</u></p> <p>— <u>il riciclaggio e</u></p> <p>— <u>le altre operazioni di recupero e</u></p> <p>— <u>lo smaltimento dei rifiuti.</u></p> <p><u>2.</u></p> <p>a) <u>Sulla base degli indicatori ambientali adottati a livello comunitario, gli Stati membri possono adottare misure in deroga agli obiettivi prioritari fissati al paragrafo 1, lettera b).</u></p> <p>b) <u>Prima che siano definiti e adottati i predetti indicatori, ossia prima che una valutazione d'impatto indichi chiaramente che un'opzione di trattamento alternativa fa registrare risultati migliori per uno specifico flusso di rifiuti, gli Stati membri possono prevedere una deroga analoga alle priorità di cui al paragrafo 1, lettera b), del presente articolo.</u></p> <p><u>3.</u></p> <p><u>La responsabilità della convalida dei risultati delle valutazioni di cui al paragrafo 2, lettera b), del presente articolo incombe alle autorità nazionali competenti. Una volta convalidati, i risultati sono trasmessi alla Commissione e sottoposti ad esame secondo la procedura di cui all'articolo 36, paragrafo 2.</u></p>

Motivazione

Un approccio generale basato sul concetto del ciclo di vita è senz'altro condivisibile. È però vero che le analisi del ciclo di vita non rappresentano al momento una possibile alternativa alla gerarchia dei rifiuti. Ci vorranno ancora molti anni prima che una metodologia comune per l'uso di tali strumenti sia adottata a livello comunitario. Nel frattempo sarà importante chiarire il rapporto tra il concetto di ciclo di vita e la gerarchia dei rifiuti stabilita a livello politico, ribadendo che quest'ultima continua a essere l'elemento su cui si fondano le politiche in materia di rifiuti. Le possibilità di derogare a tale gerarchia, previste al paragrafo 2, lettere a) e b), assicurano la necessaria flessibilità e allo stesso tempo sono volte a favorire il futuro sviluppo delle analisi del ciclo di vita. Considerato il patrimonio di conoscenze già acquisito, gli enti locali e regionali dovrebbero svolgere un ruolo fondamentale nel rendere applicabili tali strumenti.

Gli enti locali e gli organismi incaricati della gestione dei rifiuti dovrebbero ricevere istruzioni chiare. Inoltre, l'attribuzione della responsabilità di convalidare i risultati delle valutazioni sul ciclo di vita migliora notevolmente il testo della proposta. La procedura di esame prevista al paragrafo 3 servirà a impedire che tali valutazioni siano utilizzate per proteggere i mercati nazionali e che l'introduzione di un approccio basato sul concetto di ciclo di vita provochi distorsioni della concorrenza.

Raccomandazione 3*Articolo 2, paragrafo 5 (nuovo)*

Testo proposto dalla Commissione	Emendamento del CdR
	<p>5. <u>Disposizioni specifiche particolari o complementari a quelle della presente direttiva per disciplinare la gestione di determinate categorie di rifiuti possono essere fissate da direttive particolari.</u></p> <p><u>La Commissione esamina regolarmente i flussi dei rifiuti per valutare le priorità al fine di stabilire ulteriori requisiti, armonizzati a livello europeo, che orientino la gestione dei rifiuti verso le opzioni di trattamento preferite.</u></p>

Motivazione

La prima parte dell'emendamento riprende il testo dell'articolo 2, paragrafo 2, della vigente direttiva quadro sui rifiuti, stabilendo così la base giuridica per l'adozione di direttive specifiche sui flussi di rifiuti (dato che non si può escludere la necessità di adottare ulteriori direttive in materia) e per la direttiva da proporre in relazione all'emendamento 9, concernente l'articolo 11. L'emendamento qui proposto aggiunge inoltre un requisito riguardante l'orientamento della gestione dei rifiuti. Insieme alla definizione di nuovi standard sugli impianti, questo approccio, armonizzando le opzioni di trattamento per specifici flussi di rifiuti, è inteso a garantire condizioni uniformi.

Raccomandazione 4*Articolo 3*

Testo proposto dalla Commissione	Emendamento
<p style="text-align: center;"><i>Articolo 3</i></p> <p style="text-align: center;">Definizioni</p> <p>Ai fini della presente direttiva si intende per:</p> <p>a) «rifiuto»: qualsiasi sostanza od oggetto di cui il detentore si disfi o abbia deciso o abbia l'obbligo di disfarsi;</p> <p>b) «produttore»: la persona la cui attività ha prodotto rifiuti o la persona che ha effettuato operazioni di pretrattamento, di miscelazione o altre operazioni che hanno mutato la natura o la composizione di detti rifiuti;</p> <p>c) «detentore»: il produttore dei rifiuti o la persona fisica o giuridica che li detiene;</p> <p>d) «gestione»: la raccolta, il trasporto, il recupero e lo smaltimento dei rifiuti, compreso il controllo di queste operazioni nonché il controllo delle discariche dopo la loro chiusura;</p> <p>e) «raccolta»: il prelievo dei rifiuti ai fini del loro trasporto in un impianto di trattamento;</p> <p>f) «riutilizzo»: qualsiasi operazione di recupero attraverso la quale prodotti o componenti che erano diventati rifiuti sono reimpiegati per la stessa finalità per la quale erano stati concepiti;</p> <p>g) «riciclaggio»: il recupero dei rifiuti sotto forma di prodotti, materiali o sostanze da utilizzare per la loro funzione originaria o per altri fini. Non comprende il recupero di energia;</p>	<p style="text-align: center;"><i>Articolo 3</i></p> <p style="text-align: center;">Definizioni</p> <p>Ai fini della presente direttiva si intende per:</p> <p>a) «rifiuto»: qualsiasi sostanza od oggetto di cui il detentore si disfi o abbia deciso o abbia l'obbligo di disfarsi;</p> <p>b) «rifiuti pericolosi»:</p> <p>— <u>i rifiuti che presentano una o più caratteristiche fra quelle elencate nell'Allegato III in una concentrazione superiore ai valori limite di cui all'articolo xx della direttiva 88/379/CEE sui preparati pericolosi (specificati nell'allegato III A),</u></p> <p><u>oppure</u></p> <p>— <u>i rifiuti che presentano una o più caratteristiche fra quelle elencate nell'Allegato III in una concentrazione superiore ai valori limite di cui all'articolo xx della direttiva 88/379/CEE sui preparati pericolosi (specificati nell'allegato III A) e che sono contrassegnati con un asterisco nell'elenco predisposto a norma dell'articolo 4 della presente direttiva,</u></p> <p>— <u>i rifiuti pericolosi prodotti dai nuclei domestici non sono considerati pericolosi fino a quando non sono raccolti da imprese che effettuano operazioni di trattamento dei rifiuti o da imprese di raccolta pubbliche o private;</u></p>

Testo proposto dalla Commissione	Emendamento
<p>h) «oli minerali usati»: qualsiasi olio industriale o lubrificante, a base minerale, divenuto improprio all'uso cui era inizialmente destinato, in particolare gli oli usati dei motori a combustione e dei sistemi di trasmissione, nonché gli oli minerali lubrificanti e gli oli per turbine e comandi idraulici;</p> <p>i) «trattamento»: il recupero o lo smaltimento.</p>	<p>c) <u>«miscela di rifiuti»: i rifiuti che risultano dalla mescolanza intenzionale o involontaria di due o più tipi di rifiuti diversi, quando per tale miscela non esiste una voce specifica negli allegati III, III B, IV e IV A del regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio sulle spedizioni di rifiuti. I rifiuti spediti in una singola spedizione, composta da due o più rifiuti nella quale ciascuno di essi è separato, non costituiscono miscela di rifiuti;</u></p> <p>hd) <u>«oli minerali usati»: qualsiasi olio industriale o lubrificante, a base minerale, divenuto improprio all'uso cui era inizialmente destinato, in particolare gli oli usati dei motori a combustione e dei sistemi di trasmissione, nonché gli oli minerali lubrificanti e gli oli per turbine e comandi idraulici;</u></p> <p>be) <u>«produttore»: la persona la cui attività ha chiunque abbia prodotto rifiuti (produttore iniziale) o la persona che, nel quadro della sua attività professionale, ha abbia effettuato operazioni di pretrattamento, di miscelazione o altre operazioni che hanno mutato la natura o la composizione di detti rifiuti (nuovo produttore);</u></p> <p>cf) <u>«detentore»: il produttore dei rifiuti o la persona fisica o giuridica che li detiene;</u></p> <p>g) <u>«commerciante»: chiunque agisce in qualità di committente al fine di acquistare e successivamente vendere rifiuti, compresi i commercianti che non prendono materialmente possesso dei rifiuti;</u></p> <p>h) <u>«intermediario»: chiunque dispone il recupero o lo smaltimento dei rifiuti per conto di altri, compresi gli intermediari che non prendono materialmente possesso dei rifiuti;</u></p> <p>di) <u>«gestione»: la raccolta, il trasporto, il recupero e lo smaltimento dei rifiuti, compreso il controllo di queste operazioni nonché il controllo delle discariche dopo la loro chiusura;</u></p> <p>j) <u>«gestione ecologicamente corretta»: qualsiasi misura praticabile diretta a far sì che i rifiuti siano gestiti in modo da garantire la protezione della salute umana e dell'ambiente contro gli effetti nocivi che possono derivare da tali rifiuti;</u></p> <p>ek) <u>«raccolta»: il prelievo dei rifiuti ai fini del loro trasporto in un impianto di trattamento, compresi lo scambio durante il trasporto e il deposito intermedio prima della raccolta o durante il trasporto;</u></p> <p>l) <u>«trattamento»: il recupero o lo smaltimento, comprese le operazioni intermedie quali p. es. il raggruppamento, la miscelazione, il ricondizionamento, lo scambio e il deposito precedenti alle operazioni di recupero o di smaltimento;</u></p> <p>m) <u>«prevenzione»: qualsiasi operazione effettuata prima che i prodotti o le sostanze diventino dei rifiuti e intesa a ridurre la produzione di rifiuti o la loro pericolosità, ovvero l'impatto ambientale dell'uso delle risorse in generale;</u></p> <p>fn) <u>«riutilizzo»: qualsiasi operazione di recupero attraverso la quale prodotti o componenti che erano diventati rifiuti sono reimpiegati per la stessa finalità per la quale erano stati concepiti senza essere precedentemente sottoposti ad alcun trattamento, ad eccezione della pulizia e della riparazione;</u></p>

Testo proposto dalla Commissione	Emendamento
	<p>g) «riciclaggio»: il recupero dei rifiuti sotto forma di prodotti, materiali o sostanze da utilizzare per la loro funzione originaria o per altri fini. Non comprende il recupero di energia;</p> <p>p) «recupero»: qualsiasi operazione di trattamento <u>che</u></p> <ul style="list-style-type: none"> — <u>permette un utile impiego dei rifiuti in sostituzione, all'interno dell'impianto o nell'economia in generale, di altre risorse che avrebbero dovuto essere utilizzate a tal fine, o permette di renderli atti a tale impiego,</u> — <u>soddisfa criteri di efficienza in base ai quali si può considerare che l'operazione abbia dato origine a un utile impiego dei rifiuti,</u> — <u>garantisce che l'impatto ambientale complessivo non risulti aggravato dall'uso di rifiuti in sostituzione di altre risorse,</u> — <u>garantisce che durante il processo non avvenga alcun trasferimento di sostanze inquinanti nel prodotto finale,</u> <p>q) «smaltimento»: qualsiasi operazione di trattamento <u>che non soddisfa i criteri necessari per poter essere classificata come recupero.</u></p>

Motivazione

L'articolo 3 dovrebbe comprendere tutte le definizioni rilevanti per le disposizioni della direttiva sui rifiuti. Al medesimo tempo, le definizioni devono essere coerenti con quelle già adottate nella vigente legislazione sui rifiuti, e in particolare nel regolamento relativo alle spedizioni dei rifiuti. Il presente emendamento propone pertanto di:

- riunire nell'articolo 3 le definizioni sparse nel testo della proposta della Commissione,
- aggiungere alcune definizioni mancanti (i concetti di «commerciante» e «intermediario», ad esempio, vengono utilizzati nell'articolo 25 ma non ne viene fornita alcuna definizione) riprendendo le definizioni già approvate in codecisione nel quadro dell'adozione del nuovo regolamento relativo alle spedizioni dei rifiuti,
- chiarire alcune delle definizioni proposte.

Raccomandazione 5

Articolo 4

Testo proposto dalla Commissione	Emendamento del CdR
<p>La Commissione predispone un elenco dei rifiuti secondo la procedura di cui all'articolo 36, paragrafo 2.</p> <p>L'elenco comprende i rifiuti considerati pericolosi a norma degli articoli da 12 a 15, tenendo conto dell'origine e della composizione dei rifiuti e, ove necessario, dei valori limite di concentrazione.</p>	<p>Entro due anni dalla data prevista nell'articolo 39 è la Commissione predispone un elenco dei rifiuti secondo la procedura di cui all'articolo 36, paragrafo 2. <u>L'elenco è basato su quello vigente, che resta tale fino all'entrata in vigore del nuovo elenco. Il nuovo elenco dei rifiuti contiene anche informazioni circa le principali proprietà materiali (composizione e concentrazione delle sostanze.</u></p> <p>L'elenco comprende i rifiuti considerati pericolosi a norma degli articoli da 12 a 15, tenendo conto dell'origine e della composizione dei rifiuti e, ove necessario, dei valori limite di concentrazione.</p>

Motivazione

L'emendamento relativo all'articolo 4 mira a garantire la certezza del diritto riguardo all'elenco dei rifiuti. Quello attuale è aggiornato, essendo stato sottoposto a continue modifiche mediante la procedura di comitato. Pertanto, anche se l'elenco può sempre essere migliorato, gli sforzi finora compiuti per redigerlo non dovrebbero essere vanificati: l'elenco attuale dovrebbe anzi costituire il punto di partenza del futuro lavoro

per la messa a punto di una nuova lista, garantendo così la necessaria continuità alle autorità competenti e agli operatori interessati. Tenuto conto dell'abrogazione delle direttive 75/442/CEE e 91/689/CEE, è importante sia garantire che l'elenco vigente resti tale fino all'entrata in vigore di quello nuovo, sia stabilire un termine preciso per l'adozione di quest'ultimo. L'esperienza insegna che è preferibile un elenco basato sulle sostanze (che segua principalmente il criterio della loro composizione e concentrazione), in quanto permette di giudicare meglio le implicazioni dei rifiuti sotto il profilo ambientale, sanitario, della sicurezza e dei rischi e facilita la scelta delle operazioni di recupero da seguire nei vari casi. La proposta della Commissione riguardo all'elaborazione di un nuovo elenco è imprecisa, per cui è importante chiarire che tale elenco dovrà includere sia i rifiuti pericolosi che quelli non pericolosi.

Raccomandazione 6

Articolo 5

Testo proposto dalla Commissione	Emendamento del CdR
<p>1. Gli Stati membri adottano le misure necessarie per assicurare che tutti i rifiuti siano sottoposti a operazioni (di seguito «operazioni di recupero») che permettano un loro utile impiego in sostituzione, all'interno dell'impianto o nell'economia in generale, di altre risorse che avrebbero dovuto essere utilizzate a tal fine, o che permettano di renderli atti a tale impiego. Gli Stati membri considerano come operazioni di recupero almeno le operazioni di cui all'allegato II.</p> <p>2. La Commissione può, secondo la procedura di cui all'articolo 36, paragrafo 2, adottare misure di esecuzione al fine di definire criteri di efficienza in base ai quali poter considerare che le operazioni dell'allegato II abbiano dato origine a un utile impiego dei rifiuti ai sensi del paragrafo 1.</p>	<p>1. Gli Stati membri adottano le misure necessarie per assicurare che tutti i rifiuti siano sottoposti a operazioni (di seguito «operazioni di recupero») che permettano un loro utile impiego in sostituzione, all'interno dell'impianto o nell'economia in generale, di altre risorse che avrebbero dovuto essere utilizzate a tal fine, o che permettano di renderli atti a tale impiego. Gli Stati membri considerano come operazioni di recupero almeno le operazioni di cui all'allegato II del regolamento n. xxxx, del Parlamento europeo e del Consiglio, sulla classificazione delle operazioni di trattamento dei rifiuti.</p> <p>2. La Commissione può, secondo la procedura di cui all'articolo 36, paragrafo 2, adottare Il regolamento di cui al precedente paragrafo 1 stabilisce le misure di esecuzione al fine di volte a definire i criteri di efficienza in base ai quali poter considerare che le operazioni dell'allegato II abbiano dato origine a un utile impiego dei rifiuti ai sensi del paragrafo 1.</p>

Motivazione

La classificazione delle operazioni di trattamento incide notevolmente sulla capacità di programmare il fabbisogno di capacità nel medio e lungo termine e determina la competitività dei singoli impianti di trattamento. Con il presente emendamento si chiede quindi di prevedere un processo decisionale politico in cui siano coinvolti gli attori interessati. L'adozione di un regolamento sulla classificazione delle operazioni di trattamento dei rifiuti farà sì che la scelta dei criteri di efficienza e la fissazione delle relative soglie siano sottoposte a uno scrutinio politico. Nello stesso tempo, l'adozione di tale regolamento offre la possibilità di adottare le necessarie misure senza dover rivedere troppo spesso la direttiva sui rifiuti. In materia di rifiuti, tenuto conto del patrimonio di conoscenze acquisito a livello locale e delle responsabilità e competenze degli enti locali e regionali, questi ultimi dovrebbero quantomeno essere consultati prima che vengano proposte delle misure di esecuzione. Da quanto precede consegue che, se accolti, gli emendamenti 5 e 6 faranno sì che il contenuto degli allegati I e II della direttiva sui rifiuti sia trasposto nei corrispondenti allegati del regolamento n. xxxx, del Parlamento europeo e del Consiglio, sulla classificazione delle operazioni di trattamento dei rifiuti.

Raccomandazione 7

Articolo 6

Testo proposto dalla Commissione	Emendamento del CdR
<p>1. Gli Stati membri provvedono affinché, quando non sia possibile ricorrere al recupero a norma dell'articolo 5, paragrafo 1, tutti i rifiuti siano sottoposti a operazioni di smaltimento.</p>	<p>1. Gli Stati membri provvedono affinché, quando non sia possibile ricorrere al recupero a norma dell'articolo 5, paragrafo 1, tutti i rifiuti siano sottoposti a operazioni di smaltimento.</p>

Testo proposto dalla Commissione	Emendamento del CdR
<p>Essi vietano l'abbandono, lo scarico e lo smaltimento incontrollato dei rifiuti.</p> <p>2. Gli Stati membri considerano come operazioni di smaltimento almeno le operazioni elencate nell'allegato I, anche quando l'operazione ha come conseguenza secondaria il recupero di sostanze o di energia.</p> <p>3. Nei casi in cui, malgrado la sostituzione di risorse, i risultati di un'operazione indicano che, ai fini dell'articolo 1, quest'ultima presenta uno scarso potenziale, la Commissione può adottare, secondo la procedura dell'articolo 36, paragrafo 2, misure di esecuzione per aggiungere la suddetta operazione specifica all'elenco di cui all'allegato I.</p>	<p>Essi vietano l'abbandono, lo scarico e lo smaltimento incontrollato dei rifiuti.</p> <p>2. Gli Stati membri considerano come operazioni di smaltimento almeno le operazioni elencate nell'allegato I del regolamento n. xxxx, del Parlamento europeo e del Consiglio, sulla classificazione delle operazioni di trattamento dei rifiuti, anche quando l'operazione ha come conseguenza secondaria il recupero di sostanze o di energia.</p> <p>3. Nei casi in cui, malgrado la sostituzione di risorse, i risultati di un'operazione indicano che, ai fini dell'articolo 1, quest'ultima presenta uno scarso potenziale, la Commissione può adottare, secondo la procedura dell'articolo 36, paragrafo 2, misure di esecuzione per aggiungere la suddetta operazione specifica <u>è aggiunta all'elenco contenuto nell'articolo 1 di cui al paragrafo 2 del presente articolo.</u></p>

Motivazione

Per i motivi già esposti nella motivazione dell'emendamento 5, il tema trattato in questo articolo dovrebbe essere sottoposto a un dibattito non solo tecnico, ma anche politico. La classificazione delle operazioni di trattamento e — in questo caso — smaltimento incide notevolmente sulla capacità delle autorità competenti di programmare il fabbisogno di capacità nel medio e lungo termine, determinando la competitività dei singoli impianti di trattamento.

Pertanto l'adozione delle misure di esecuzione dovrebbe essere soggetta a un processo decisionale politico che preveda la partecipazione degli attori interessati. Considerate le loro responsabilità e competenze in materia di rifiuti, gli enti locali e regionali dovrebbero quantomeno essere consultati prima che si propongano delle misure di esecuzione. Inoltre, essi dovrebbero poter condurre una riflessione sulla valutazione preliminare d'impatto che la Commissione dovrebbe effettuare prima di presentare le sue proposte.

Raccomandazione 8

Articolo 9

Testo proposto dalla Commissione	Emendamento del CdR
<p>Gli Stati membri provvedono affinché i costi connessi al recupero o allo smaltimento dei rifiuti siano opportunamente ripartiti tra il detentore, i precedenti detentori e il produttore.</p>	<p><u>In ottemperanza al principio «chi inquina paga»,</u> Gli Stati membri provvedono affinché i costi connessi al recupero o allo smaltimento dei rifiuti siano opportunamente ripartiti tra il detentore, i precedenti detentori e il produttore.</p>

Motivazione

Il Sesto programma d'azione comunitario in materia di ambiente (adottato il 22 luglio 2002 dal Parlamento europeo e dal Consiglio) si fonda essenzialmente sul principio «chi inquina paga»: tale principio, che costituisce un principio fondamentale della politica comunitaria in materia di ambiente, dovrebbe essere ribadito nel testo della direttiva in esame.

Raccomandazione 9

Articolo 11, paragrafo 1, lettera c) (nuova)

Testo proposto dalla Commissione	Emendamento del CdR
<p>1. Al fine di determinare se sia opportuno ritenere che alcuni rifiuti non siano più tali dopo un'operazione di riutilizzo, riciclaggio o recupero, e di riclassificare tali rifiuti come prodotti, materiali o sostanze secondari, la Commissione verifica che siano soddisfatte le seguenti condizioni:</p> <p>a) l'eventuale riclassificazione non comporta impatti ambientali complessivamente negativi;</p>	<p>1. Al fine di determinare se sia opportuno ritenere che alcuni rifiuti non siano più tali dopo un'operazione di riutilizzo, riciclaggio o recupero, e <u>allo scopo</u> di riclassificare tali rifiuti come prodotti, materiali o sostanze secondari, la Commissione verifica che siano soddisfatte le seguenti condizioni:</p> <p>a) l'eventuale riclassificazione non comporta impatti ambientali complessivamente negativi;</p>

Testo proposto dalla Commissione	Emendamento del CdR
b) esiste un mercato per tali prodotti, materiali o sostanze secondari.	b) esiste un mercato per tali prodotti, materiali o sostanze secondari; c) <u>i prodotti, materiali o sostanze secondari sono stati sottoposti a trattamento e sono pronti per entrare in un nuovo ciclo come prodotti o materiali aventi proprietà analoghe a quelle dei materiali o delle sostanze vergini.</u>

Motivazione

I rifiuti dovrebbero essere riclassificati come prodotti, materiali o sostanze secondari solo dopo essere stati sottoposti a trattamento. Essi, in altri termini, rimangono quindi assoggettati al campo di applicazione della normativa sui rifiuti fino a quando non potranno effettivamente entrare in un nuovo ciclo di produzione e presentare caratteristiche equivalenti a quelle dei materiali o delle sostanze vergini.

Raccomandazione 10

Articolo 11, paragrafo 2

Testo proposto dalla Commissione	Emendamento del CdR
2. Sulla base della valutazione di cui al paragrafo 1, la Commissione adotta, secondo la procedura di cui all'articolo 36, paragrafo 2, misure di esecuzione per categorie specifiche di rifiuti classificate in base ai prodotti, ai materiali o alle sostanze che li compongono, precisando i criteri ambientali e di qualità da soddisfare affinché il rifiuto in questione possa essere considerato come materiale, sostanza o prodotto secondario.	2. Sulla base della valutazione di cui al paragrafo 1, <u>con una direttiva che definisce i criteri per stabilire quando un rifiuto cessa di essere tale, la Commissione adotta, secondo la procedura di cui all'articolo 36, paragrafo 2, propone</u> misure di esecuzione per categorie specifiche di rifiuti <u>classificate in base ai prodotti, ai materiali o alle sostanze che li compongono</u> , precisando i criteri ambientali e di qualità da soddisfare affinché il rifiuto in questione possa essere considerato come materiale, sostanza o prodotto secondario. <u>La Commissione effettua una valutazione di impatto delle misure proposte.</u>

Motivazione

L'articolo 11 delinea i requisiti per la cessazione della qualifica di rifiuto e quindi l'ambito di applicazione della futura normativa sui rifiuti. La scelta dei criteri ambientali e la posizione nella quale essi sono collocati è una questione non solo tecnica, ma anche politica. Il protrarsi della mancanza di criteri rigorosi può provocare incertezza e persino contestazioni da parte di gruppi con interessi contrastanti. Le misure di esecuzione, quindi, devono formare oggetto di un dibattito politico. Proponendo una direttiva che definisce i criteri per stabilire quando un rifiuto cessa di essere tale si evita inoltre di dover rivedere troppo spesso la direttiva sui rifiuti. Infine, poiché le relative proposte hanno ripercussioni ambientali, economiche e sociali, esse dovrebbero essere accompagnate da una valutazione d'impatto che preveda fra l'altro un'ampia consultazione delle parti interessate.

Raccomandazione 11

Articolo 13

Testo proposto dalla Commissione	Emendamento del CdR
La Commissione predispone, secondo la procedura di cui all'articolo 36, paragrafo 2, un elenco dei rifiuti pericolosi (di seguito, «l'elenco»). Tale elenco tiene conto dell'origine e della composizione dei rifiuti ed eventualmente dei valori limite di concentrazione.	La Commissione predispone, secondo la procedura di cui all'articolo 36, paragrafo 2, un elenco dei rifiuti pericolosi (di seguito, «l'elenco»). Tale elenco tiene conto dell'origine e della composizione dei rifiuti ed eventualmente dei valori limite di concentrazione.

Motivazione

Questo articolo è superfluo, dato che i requisiti per la predisposizione di un elenco dei rifiuti sono già indicati nell'articolo 4.

Raccomandazione 12*Articolo 15*

Testo proposto dalla Commissione	Emendamento del CdR
<p>1. Uno Stato membro può trattare come non pericoloso un rifiuto che nell'elenco è indicato come pericoloso se dispone di prove che dimostrano che esso non possiede nessuna delle caratteristiche elencate nell'allegato III.</p> <p>Lo Stato membro notifica tali casi alla Commissione nella relazione di cui all'articolo 34, paragrafo 1, fornendole tutte le opportune informazioni.</p> <p>2. In base alle notifiche ricevute, la Commissione riesamina l'elenco per deciderne l'eventuale adeguamento secondo la procedura di cui all'articolo 36, paragrafo 2.</p>	<p>1. <u>Quando uno Stato membro può trattare come non pericoloso un rifiuto che nell'elenco è indicato come pericoloso se dispone di prove che dimostrano che un rifiuto segnalato nell'elenco come pericoloso</u> esso non possiede nessuna delle caratteristiche elencate nell'allegato III, esso <u>Lo Stato membro</u> notifica talie casio alla Commissione nella relazione di cui all'articolo 34, paragrafo 1, fornendole tutte le opportune informazioni.</p> <p>2. In base alle notifiche ricevute, la Commissione riesamina l'elenco per deciderne l'eventuale adeguamento secondo la procedura di cui all'articolo 36, paragrafo 2.</p> <p>3. <u>Gli Stati membri possono trattare tali rifiuti come non pericolosi dopo l'approvazione dell'elenco modificato.</u></p>

Motivazione

Una classificazione uniforme dei rifiuti pericolosi o innocui è indispensabile per applicare la legislazione comunitaria, in particolare il Regolamento (CEE) n. 259/93 del Consiglio, del 1° febbraio 1993, relativo alla sorveglianza e al controllo delle spedizioni di rifiuti all'interno della Comunità europea, nonché in entrata e in uscita dal suo territorio. Tale classificazione è attualmente oggetto di discussione da parte del comitato per l'adeguamento al progresso tecnico. La decisione d'introdurre eventuali modifiche non deve essere lasciata ai singoli Stati membri, bensì va presa solo dopo essere stata discussa dai rappresentanti degli Stati membri e della Commissione.

Raccomandazione 13*Articolo 16*

Testo proposto dalla Commissione	Emendamento del CdR
<p><i>Articolo 16</i></p> <p>Separazione</p>	<p><i>Articolo 16</i></p> <p>Separazione</p>
<p>1. Gli Stati membri adottano tutte le misure necessarie per garantire che, in caso di miscelazione dei rifiuti pericolosi con altri rifiuti pericolosi aventi caratteristiche diverse o con altri rifiuti, sostanze o materiali, siano rispettate le seguenti condizioni:</p> <p>a) l'operazione di miscelazione sia effettuata da uno stabilimento o da un'impresa titolare di un'autorizzazione ottenuta a norma dell'articolo 19;</p> <p>b) le condizioni fissate all'articolo 7 siano soddisfatte;</p> <p>c) l'impatto ambientale della gestione dei rifiuti non risulti aggravato;</p> <p>d) l'operazione sia conforme alle migliori tecniche disponibili.</p> <p>2. Fatti salvi i criteri di fattibilità tecnica ed economica che devono essere stabiliti dagli Stati membri, qualora i rifiuti pericolosi siano stati miscelati, senza tener conto di quanto previsto dal paragrafo 1, con altri rifiuti pericolosi che presentano caratteristiche diverse o con altri rifiuti, sostanze o materiali, si procede alla separazione, ove necessario, per ottemperare all'articolo 7.</p>	<p>1. Gli Stati membri adottano tutte le misure necessarie per garantire che, in caso di miscelazione dei rifiuti pericolosi con altri rifiuti pericolosi aventi caratteristiche diverse o con altri rifiuti, sostanze o materiali, siano rispettate le seguenti condizioni:</p> <p>a) <u>per i produttori e gli addetti alla raccolta e al trasporto di rifiuti sia vietato miscelare i rifiuti pericolosi con altri rifiuti pericolosi aventi caratteristiche diverse o con altri rifiuti, sostanze o materiali;</u></p> <p>b) <u>in caso di miscelazione:</u></p> <p>a) i) l'operazione di miscelazione sia effettuata da uno stabilimento o da un'impresa titolare di un'autorizzazione ottenuta a norma dell'articolo 19;</p> <p>b) ii) le condizioni fissate all'articolo 7 siano soddisfatte;</p> <p>c) iii) l'impatto ambientale della gestione dei rifiuti non risulti aggravato;</p> <p>d) iv) l'operazione sia conforme alle migliori tecniche disponibili;</p> <p>v) <u>il miscuglio derivante dalle operazioni di miscelazione sia soggetto alle norme applicabili ai rifiuti pericolosi, indipendentemente dalla sua composizione finale.</u></p> <p>2. Fatti salvi i criteri di fattibilità tecnica ed economica che devono essere stabiliti dagli Stati membri, qualora i rifiuti pericolosi siano stati miscelati, senza tener conto di quanto previsto dal paragrafo 1, con altri rifiuti pericolosi che presentano caratteristiche diverse o con altri rifiuti, sostanze o materiali, si procede alla separazione, ove necessario, per ottemperare all'articolo 7.</p>

Motivazione

È vero che la miscelazione può essere effettuata solo da impianti autorizzati, ma andrebbe notato che il disposto dell'articolo 16, paragrafo 2, prevede solo l'obbligo di separare i rifiuti miscelati abusivamente «fatti salvi i criteri di fattibilità tecnica ed economica che devono essere stabiliti dagli Stati membri». Nel testo della direttiva andrebbe indicato chiaramente che per i produttori e gli addetti alla raccolta e al trasporto di rifiuti vige il divieto di miscelazione. Inoltre, onde evitare che vengano effettuate miscelazioni unicamente per diluire gli inquinanti, occorre precisare che le miscele devono essere trattate in base alle norme applicabili ai rifiuti pericolosi.

Raccomandazione 14*Articolo 19, paragrafo 1*

Testo proposto dalla Commissione	Emendamento del CdR
<p>1. Gli Stati membri impongono a tutti gli stabilimenti o le imprese che intendono effettuare operazioni di smaltimento o di recupero di ottenere l'autorizzazione dell'autorità nazionale competente.</p> <p>Tale autorizzazione precisa in particolare:</p> <p>a) i tipi e i quantitativi di rifiuti da trattare;</p> <p>b) per ciascun tipo di operazione autorizzata, i requisiti tecnici applicabili al sito interessato;</p> <p>c) le precauzioni da prendere in materia di sicurezza;</p> <p>d) il metodo da utilizzare per ciascun tipo di operazione.</p> <p>L'autorizzazione può prevedere condizioni e obblighi supplementari.</p>	<p>1. Gli Stati membri impongono a tutti gli stabilimenti o le imprese che intendono effettuare operazioni di smaltimento o di recupero di ottenere l'autorizzazione dell'autorità nazionale competente.</p> <p>Tale autorizzazione precisa in particolare:</p> <p>a) i tipi e i quantitativi di rifiuti da trattare;</p> <p>b) per ciascun tipo di operazione autorizzata, i requisiti tecnici applicabili al sito interessato;</p> <p>c) le precauzioni da prendere in materia di sicurezza;</p> <p>d) il metodo da utilizzare per ciascun tipo di operazione.</p> <p>L'autorizzazione può prevedere condizioni e obblighi supplementari <u>come i requisiti relativi alla qualità del trattamento.</u></p>

Motivazione

Considerate le implicazioni ambientali, l'articolo 19 della direttiva dovrebbe prevedere espressamente la possibilità di imporre requisiti ben precisi riguardo alla qualità del trattamento dei rifiuti.

Raccomandazione 15*Articolo 21*

Testo proposto dalla Commissione	Emendamento del CdR
<p>La Commissione può adottare, secondo la procedura di cui all'articolo 36, paragrafo 2, norme minime per le autorizzazioni onde garantire che i rifiuti siano trattati in maniera compatibile con l'ambiente.</p>	<p>La Commissione può adottare, secondo la <u>una procedura di cui all'articolo 36, paragrafo 2, politica che preveda il coinvolgimento delle parti interessate, e previa valutazione dell'impatto delle misure proposte,</u> norme minime per le autorizzazioni onde garantire che i rifiuti siano trattati in maniera compatibile con l'ambiente.</p> <p><u>In base alle loro esigenze nazionali, gli Stati membri possono adottare norme più rigorose per le autorizzazioni, purché tali norme siano conformi al principio di proporzionalità e compatibili con il Trattato CE.</u></p>

Motivazione

Coerentemente con quanto proposto negli emendamenti 5, 6 e 9, con questo emendamento si chiede che il dibattito in materia abbia luogo a livello non solo tecnico, ma anche politico. L'adozione di norme minime per le autorizzazioni intese a garantire che i rifiuti siano trattati in maniera compatibile con l'ambiente, dovrebbe scaturire da un processo decisionale politico in grado di coinvolgere tutte le parti interessate. Considerate le loro responsabilità e competenze in materia di rifiuti, gli enti locali e regionali dovrebbero quantomeno essere consultati prima di proporre misure di esecuzione. Essi dovrebbero inoltre poter condurre una riflessione sulla valutazione preliminare d'impatto che la Commissione dovrebbe effettuare prima di presentare le sue proposte.

Raccomandazione 16*Articolo 26, paragrafo 1*

Testo proposto dalla Commissione	Emendamento del CdR
<p>1. Gli Stati membri provvedono affinché le rispettive autorità competenti predispongano, a norma dell'articolo 1, uno o più piani di gestione dei rifiuti, da sottoporre a revisione almeno ogni cinque anni.</p> <p>I piani devono coprire, singolarmente o in combinazione tra loro, l'intero territorio geografico dello Stato membro interessato.</p>	<p>1. Gli Stati membri provvedono affinché le rispettive autorità competenti predispongano, a norma dell'articolo 1, uno o più piani di gestione dei rifiuti, da sottoporre a revisione almeno ogni cinque quattro anni.</p> <p>I piani devono coprire, singolarmente o in combinazione tra loro, l'intero territorio geografico dello Stato membro interessato.</p>

Motivazione

La frequenza con cui i piani di gestione dei rifiuti saranno riveduti dovrebbe essere sincronizzata con quella del riesame (previsto dall'articolo 31) dei programmi di prevenzione dei rifiuti di cui all'articolo 29. Quest'ultima norma lega la frequenza di tale riesame a quella delle relazioni settoriali di cui all'articolo 34, che a sua volta prevede per esse una cadenza triennale. Sincronizzando la revisione dei piani di gestione dei rifiuti con il riesame dei programmi di prevenzione dei rifiuti, e quindi con la presentazione delle relazioni settoriali, s'instaurerà una collaborazione regolare tra le autorità competenti che le aiuterà ad adempiere gli obblighi d'informazione previsti dalla direttiva.

In proposito è importante sottolineare la necessità che le autorità competenti siano dotate di risorse adeguate.

Raccomandazione 17*Articolo 29, paragrafo 1*

Testo proposto dalla Commissione	Emendamento del CdR
<p>1. Gli Stati membri adottano, a norma dell'articolo 1, i programmi di prevenzione dei rifiuti entro il [tre anni dall'entrata in vigore della presente direttiva].</p> <p>Tali programmi sono integrati nei piani di gestione dei rifiuti di cui all'articolo 26 o costituiscono programmi a sé stanti. Essi sono predisposti al livello geografico più adeguato a garantirne un'applicazione efficace.</p>	<p>1. Gli Stati membri adottano, a norma dell'articolo 1, i programmi di prevenzione dei rifiuti entro il [tre anni dall'entrata in vigore della presente direttiva]. <u>Tali programmi sono riveduti almeno ogni quattro anni.</u></p> <p><u>I programmi di prevenzione dei rifiuti e le misure ivi previste mirano, come minimo, a stabilizzare entro il 2010 la produzione di rifiuti e a ridurla significativamente entro il 2020.</u></p> <p>Tali programmi sono integrati nei piani di gestione dei rifiuti di cui all'articolo 26 o costituiscono programmi a sé stanti. Essi sono predisposti al livello geografico più adeguato a garantirne un'applicazione efficace.</p>

Motivazione

Come già spiegato nella motivazione dell'emendamento 14, la frequenza del riesame (previsto dall'articolo 31) dei programmi di prevenzione dei rifiuti dovrebbe essere sincronizzata con quella della revisione dei piani di gestione dei rifiuti. L'articolo 29 lega la frequenza del riesame di tali programmi a quella delle relazioni settoriali di cui all'articolo 34, che a sua volta prevede per esse una cadenza triennale. La sincronizzazione di tali adempimenti viene qui proposta per gli stessi motivi esposti nella motivazione dell'emendamento 14.

I programmi di prevenzione dei rifiuti mirano a conseguire uno degli obiettivi più importanti delle politiche in materia, ossia la riduzione della produzione dei rifiuti. In proposito, la direttiva quadro riveduta dovrebbe stabilire indici di riferimento intesi a valutare i progressi compiuti. La definizione di precisi obiettivi di riduzione dei rifiuti è inoltre in linea con gli obiettivi e le priorità fissati al riguardo dal Sesto programma d'azione comunitario in materia di ambiente.

Oltre a ciò, l'articolo 29 prevede che i programmi di prevenzione dei rifiuti siano predisposti al livello geografico più adeguato a garantirne un'applicazione efficace. Di conseguenza, è importante che a tale livello siano assegnate risorse adeguate.

Raccomandazione 18

Articolo 30, paragrafo 2

Testo proposto dalla Commissione	Emendamento del CdR
2. Gli Stati membri stabiliscono specifici obiettivi e indicatori qualitativi e quantitativi per qualsiasi misura o combinazione di misure adottata, al fine di monitorare e valutare i progressi realizzati nell'attuazione delle singole misure.	2. Gli Stati membri stabiliscono specifici obiettivi e ind- icatori qualitativi e quantitativi. La Commissione adotta, <u>secondo la procedura di cui all'articolo 36, paragrafo 2,</u> obiettivi e indicatori quantitativi e qualitativi a cui gli Stati membri ricorreranno per qualsiasi misura o combinazione di misure adottata, al fine di monitorare e valutare i progressi realizzati nell'attuazione delle singole misure.

Motivazione

La definizione di obiettivi qualitativi e quantitativi a livello nazionale può evidenziare le differenze tra i vari Stati membri riguardo allo stato di avanzamento dell'attuazione delle misure. In prospettiva, l'uso di metodi comuni per il monitoraggio e la valutazione dei progressi realizzati consentirà di definire adeguate politiche di prevenzione a livello comunitario.

Raccomandazione 19

Articolo 34, paragrafo 1

Testo proposto dalla Commissione	Emendamento del CdR
1. Ogni tre anni gli Stati membri comunicano alla Commissione informazioni sull'applicazione della presente direttiva, sotto forma di relazione settoriale. La relazione è redatta sulla base di un questionario o di uno schema elaborato dalla Commissione secondo la procedura di cui all'articolo 6 della direttiva 91/692/CEE. Essa è trasmessa alla Commissione entro nove mesi dalla fine del triennio considerato. In tali relazioni gli Stati membri forniscono anche informazioni sui progressi compiuti nell'attuazione dei rispettivi programmi di prevenzione dei rifiuti. Nell'ambito degli obblighi di comunicazione delle informazioni si procede alla raccolta di dati sui rifiuti di cucina e ristorazione, in modo da consentire di stabilire regole per disciplinare l'impiego, il recupero, il riciclaggio e lo smaltimento di tali rifiuti in condizioni di sicurezza.	1. Ogni tre <u>quattro</u> anni gli Stati membri comunicano alla Commissione informazioni sull'applicazione della presente direttiva, sotto forma di relazione settoriale. La relazione è redatta sulla base di un questionario o di uno schema elaborato dalla Commissione secondo la procedura di cui all'articolo 6 della direttiva 91/692/CEE. Essa è trasmessa alla Commissione entro nove mesi dalla fine del triennio considerato. In tali relazioni gli Stati membri forniscono anche informazioni sui progressi compiuti nell'attuazione dei rispettivi programmi di prevenzione dei rifiuti. Nell'ambito degli obblighi di comunicazione delle informazioni si procede alla raccolta di dati sui rifiuti di cucina e ristorazione, in modo da consentire di stabilire regole per disciplinare l'impiego, il recupero, il riciclaggio e lo smaltimento di tali rifiuti in condizioni di sicurezza.

Motivazione

Per le ragioni già esposte nelle motivazioni degli emendamenti 12 e 13, la frequenza delle relazioni settoriali dovrebbe essere sincronizzata con quella del riesame dei programmi di prevenzione dei rifiuti e con quella della revisione dei piani di gestione dei rifiuti.

Raccomandazione 20

Articolo 35

Testo proposto dalla Commissione	Emendamento del CdR
Le modifiche necessarie per adeguare al progresso scientifico e tecnico gli allegati della presente direttiva sono adottate dalla Commissione secondo la procedura di cui all'articolo 36, paragrafo 2.	Le modifiche necessarie per adeguare al progresso scientifico e tecnico gli allegati della presente direttiva sono adottate dalla Commissione secondo la <u>una procedura di cui all'articolo 36, paragrafo 2, politica che preveda il coinvolgimento delle parti interessate e previa valutazione dell'impatto delle misure proposte.</u>

Motivazione

Gli allegati alla direttiva in esame svolgono un ruolo importante nella definizione del futuro ambito di applicazione della normativa in materia di rifiuti. Come osservato negli emendamenti 5 e 6, si propone di trasferire il contenuto degli Allegati I e II alla direttiva (ossia la classificazione delle future operazioni di trattamento) negli allegati corrispondenti di un apposito regolamento. Più in generale, tuttavia, è importante riconoscere che l'adeguamento degli allegati al progresso scientifico e tecnico deve formare oggetto di un dibattito non solo tecnico, ma anche politico. Gli attori interessati dovrebbero essere coinvolti nel relativo processo decisionale (politico) e, considerate le loro responsabilità e competenze in materia di rifiuti, gli enti locali e regionali dovrebbero quantomeno essere consultati prima di proporre misure di esecuzione. Inoltre, come già osservato nell'emendamento 5, gli attori interessati dovrebbero poter condurre una riflessione sulla valutazione preliminare di impatto che la Commissione dovrebbe effettuare prima di proporre tali adeguamenti.

Raccomandazione 21

Allegato I

Testo proposto dalla Commissione	Emendamento del Cdr
ALLEGATO I OPERAZIONI DI SMALTIMENTO	ALLEGATO I OPERAZIONI DI SMALTIMENTO
D 1 Deposito sul o nel suolo (ad esempio in discarica)	D 1 Deposito sul o nel suolo (ad esempio in discarica)
D 2 Trattamento in ambiente terrestre (ad esempio biodegradazione di rifiuti liquidi o fanghi nei suoli)	D 2 Trattamento in ambiente terrestre (ad esempio biodegradazione di rifiuti liquidi o fanghi nei suoli)
D 3 Iniezioni in profondità (ad esempio iniezione dei rifiuti pompabili in pozzi, in cupole saline o in faglie geologiche naturali)	D 3 Iniezioni in profondità (ad esempio iniezione dei rifiuti pompabili in pozzi, in cupole saline o in faglie geologiche naturali)
D 4 Lagunaggio (ad esempio scarico di rifiuti liquidi o di fanghi in pozzi, stagni o lagune)	D 4 Lagunaggio (ad esempio scarico di rifiuti liquidi o di fanghi in pozzi, stagni o lagune)
D 5 Messa in discarica specialmente allestita (ad esempio sistemazione in alveoli stagni separati, ricoperti e isolati gli uni dagli altri e dall'ambiente)	D 5 Messa in discarica specialmente allestita (ad esempio sistemazione in alveoli stagni separati, ricoperti e isolati gli uni dagli altri e dall'ambiente)
D 6 Scarico dei rifiuti solidi nell'ambiente idrico eccetto l'immersione	D 6 Scarico dei rifiuti solidi nell'ambiente idrico eccetto l'immersione
D 7 Immersione, compreso il seppellimento nel sotto-suolo marino	D 7 Immersione, compreso il seppellimento nel sotto-suolo marino
D 8 Trattamento biologico non specificato altrove nel presente allegato, che dia origine a composti o a miscugli smaltiti secondo uno dei procedimenti elencati nei punti da D 1 a D 12	D 8 Trattamento biologico non specificato altrove nel presente allegato, che dia origine a composti o a miscugli smaltiti secondo uno dei procedimenti elencati nei punti da D 1 a D 12
D 9 Trattamento fisico-chimico non specificato altrove nel presente allegato, che dia origine a composti o a miscugli smaltiti secondo uno dei procedimenti elencati nei punti da D 1 a D 12 (ad esempio evaporazione, essiccazione, calcinazione, ecc.)	D 9 Trattamento fisico-chimico non specificato altrove nel presente allegato, che dia origine a composti o a miscugli smaltiti secondo uno dei procedimenti elencati nei punti da D 1 a D 12 (ad esempio evaporazione, essiccazione, calcinazione, ecc.)
D 10 Incenerimento a terra	D 10 Incenerimento a terra
D 11 Incenerimento in mare	D 11 Incenerimento in mare
D 12 Deposito permanente (ad esempio sistemazione di contenitori in una miniera)	D 12 Deposito permanente (ad esempio sistemazione di contenitori in una miniera)
D 13 Raggruppamento preliminare ad una delle operazioni di cui ai punti da D 1 a D 12	D 13 Raggruppamento preliminare ad una delle operazioni di cui ai punti da D 1 a D 12
D 14 Ricondizionamento preliminare ad una delle operazioni di cui ai punti da D 1 a D 13	D 14 Ricondizionamento preliminare ad una delle operazioni di cui ai punti da D 1 a D 13
D 15 Deposito preliminare ad una delle operazioni di cui ai punti da D 1 a D 14 (escluso il deposito temporaneo, prima della raccolta, nel luogo in cui i rifiuti sono prodotti)	D 15 Deposito preliminare ad una delle operazioni di cui ai punti da D 1 a D 14 (escluso il deposito temporaneo, prima della raccolta, nel luogo in cui i rifiuti sono prodotti)

Motivazione

Come spiegato nella motivazione dell'emendamento 5, l'Allegato I alla direttiva sui rifiuti dovrebbe essere soppresso, e il suo contenuto trasferito nel corrispondente allegato al regolamento n. xxxx.

Raccomandazione 22

Allegato II

Testo proposto dalla Commissione	Emendamento del Cdr
<p style="text-align: center;">ALLEGATO II OPERAZIONI DI RECUPERO</p> <p>R 1 Utilizzazione principale come combustibile o altro mezzo per produrre energia.</p> <p>Gli impianti di incenerimento dei rifiuti solidi urbani sono compresi solo se la loro efficienza energetica è uguale o superiore a:</p> <ul style="list-style-type: none"> — 0,60 per gli impianti funzionanti e autorizzati in conformità della normativa comunitaria applicabile anteriormente al 1° gennaio 2009 — 0,65 per gli impianti autorizzati dopo il 31 dicembre 2008 calcolata con la seguente formula: <p>Efficienza energetica = $(E_p - (E_f + E_i)) / (0,97 \times (E_w + E_f))$</p> <p>dove:</p> <p>$E_p$ = energia annua prodotta sotto forma di energia termica o elettrica. È calcolata moltiplicando l'energia sotto forma di elettricità per 2,6 e l'energia termica prodotta per uso commerciale per 1,1 (GJ/anno)</p> <p>E_f = alimentazione annua di energia nel sistema con combustibili che contribuiscono alla produzione di vapore (GJ/anno)</p> <p>E_w = energia annua contenuta nei rifiuti trattati calcolata in base al potere calorifico netto più basso dei rifiuti (GJ/anno)</p> <p>E_i = energia annua importata, escluse E_w ed E_f (GJ/anno)</p> <p>0,97 = fattore corrispondente alle perdite di energia dovute alle ceneri pesanti (scorie) e alle radiazioni.</p> <p>R 2 Rigenerazione/recupero dei solventi</p> <p>R 3 Riciclaggio/recupero delle sostanze organiche non utilizzate come solventi (comprese le operazioni di compostaggio e altre trasformazioni biologiche)</p> <p>R 4 Riciclaggio/recupero dei metalli e dei composti metallici</p> <p>R 5 Riciclaggio/recupero di altre sostanze inorganiche</p> <p>R 6 Rigenerazione di acidi o basi</p> <p>R 7 Recupero dei prodotti che servono a captare gli inquinanti</p> <p>R 8 Recupero dei prodotti provenienti da catalizzatori</p> <p>R 9 Rigenerazione o altri reimpieghi degli oli</p> <p>R 10 Spandimento sul suolo a beneficio dell'agricoltura o dell'ecologia</p>	<p style="text-align: center;">ALLEGATO II OPERAZIONI DI RECUPERO</p> <p>R 1 Utilizzazione principale come combustibile o altro mezzo per produrre energia.</p> <p>Gli impianti di incenerimento dei rifiuti solidi urbani sono compresi solo se la loro efficienza energetica è uguale o superiore a:</p> <ul style="list-style-type: none"> — 0,60 per gli impianti funzionanti e autorizzati in conformità della normativa comunitaria applicabile anteriormente al 1° gennaio 2009 — 0,65 per gli impianti autorizzati dopo il 31 dicembre 2008 calcolata con la seguente formula: <p>Efficienza energetica = $(E_p - (E_f + E_i)) / (0,97 \times (E_w + E_f))$</p> <p>dove:</p> <p>E_p = energia annua prodotta sotto forma di energia termica o elettrica. È calcolata moltiplicando l'energia sotto forma di elettricità per 2,6 e l'energia termica prodotta per uso commerciale per 1,1 (GJ/anno)</p> <p>E_f = alimentazione annua di energia nel sistema con combustibili che contribuiscono alla produzione di vapore (GJ/anno)</p> <p>E_w = energia annua contenuta nei rifiuti trattati calcolata in base al potere calorifico netto più basso dei rifiuti (GJ/anno)</p> <p>E_i = energia annua importata, escluse E_w ed E_f (GJ/anno)</p> <p>0,97 = fattore corrispondente alle perdite di energia dovute alle ceneri pesanti (scorie) e alle radiazioni.</p> <p>R 2 Rigenerazione/recupero dei solventi</p> <p>R 3 Riciclaggio/recupero delle sostanze organiche non utilizzate come solventi (comprese le operazioni di compostaggio e altre trasformazioni biologiche)</p> <p>R 4 Riciclaggio/recupero dei metalli e dei composti metallici</p> <p>R 5 Riciclaggio/recupero di altre sostanze inorganiche</p> <p>R 6 Rigenerazione di acidi o basi</p> <p>R 7 Recupero dei prodotti che servono a captare gli inquinanti</p> <p>R 8 Recupero dei prodotti provenienti da catalizzatori</p> <p>R 9 Rigenerazione o altri reimpieghi degli oli</p> <p>R 10 Spandimento sul suolo a beneficio dell'agricoltura o dell'ecologia</p>

Testo proposto dalla Commissione	Emendamento del CdR
R 11 Utilizzazione di rifiuti ottenuti da una delle operazioni indicate da R 1 a R 10	R 11 Utilizzazione di rifiuti ottenuti da una delle operazioni indicate da R 1 a R 10
R 12 Scambio di rifiuti per sottoporli a una delle operazioni indicate da R 1 a R 11	R 12 Scambio di rifiuti per sottoporli a una delle operazioni indicate da R 1 a R 11
R 13 Messa in riserva di rifiuti per sottoporli a una delle operazioni indicate nei punti da R 1 a R 12 (escluso il deposito temporaneo, prima della raccolta, nel luogo in cui sono prodotti).	R 13 Messa in riserva di rifiuti per sottoporli a una delle operazioni indicate nei punti da R 1 a R 12 (escluso il deposito temporaneo, prima della raccolta, nel luogo in cui sono prodotti).

Motivazione

Come spiegato nella motivazione dell'emendamento 5, l'Allegato II alla direttiva sui rifiuti dovrebbe essere soppresso, e il suo contenuto trasferito in un regolamento separato.

Bruxelles, 14 giugno 2006

Il Presidente
del Comitato delle regioni
Michel DELEBARRE

Parere del Comitato delle regioni in merito alla proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alla promozione di veicoli puliti nel trasporto stradale

(2006/C 229/02)

IL COMITATO DELLE REGIONI,

vista la proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alla promozione di veicoli puliti nel trasporto stradale (COM(2005) 634 def. — 2005/0283 (COD)),

vista la decisione della Commissione europea, del 21 dicembre 2005, di consultarlo in materia, a norma degli articoli 175 e 265, primo comma, del Trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la decisione del proprio Presidente, del 24 gennaio 2006, di incaricare la commissione Sviluppo sostenibile di elaborare un parere sull'argomento,

visto il proprio parere in merito alla *Comunicazione della Commissione al Consiglio, al Parlamento europeo, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni — Verso una strategia tematica sull'ambiente urbano* (COM(2004) 60 def.) — (CdR 93/2004 fin) ⁽¹⁾,

visto il proprio parere in merito al *Libro bianco della Commissione — La politica europea dei trasporti fino al 2010: il momento delle scelte* (COM(2001) 370 def.) — (CdR 54/2001 fin) ⁽²⁾,

visto il proprio parere in merito alla *Comunicazione della Commissione al Consiglio e al Parlamento europeo — Valutazione 2005 della strategia dell'UE per lo sviluppo sostenibile: bilancio iniziale e orientamenti futuri* (COM(2005) 37 def.) — (CdR 66/2005 fin),

⁽¹⁾ GU C 43 del 18.2.2005, pag. 35.

⁽²⁾ GU C 192 del 12.8.2002, pag. 8.

visto il proprio progetto di parere (CdR 48/2005 riv. 1) adottato il 3 aprile 2006 dalla commissione Sviluppo sostenibile (relatrice: KARLSSON, assessore comunale di Vindeln (SV/ALDE)),

considerando quanto segue:

1. Gli enti locali e regionali sono il livello decisionale ed esecutivo più vicino ai cittadini dell'UE. Le misure necessarie per garantire un'aria più pulita in Europa devono essere concepite, accettate, realizzate e monitorate in un contesto di dialogo a livello locale e regionale, coinvolgendo i cittadini dell'Unione europea.
2. Nei 25 Stati membri dell'Unione europea è a livello locale e regionale che devono essere attuate le misure proposte allo scopo di limitare i danni ambientali causati dai veicoli.
3. Promuovere l'utilizzo di veicoli puliti è in linea con gli obiettivi perseguiti dagli enti locali e regionali in materia di riduzione dei consumi energetici e pertanto dell'inquinamento atmosferico.
4. Gli enti locali e regionali non dovrebbero essere tuttavia gli unici a dover sostenere l'obbligo di promuovere veicoli puliti. È indispensabile definire misure per il coinvolgimento immediato del settore privato e delle imprese incaricate di fornire servizi di interesse generale.
5. È grazie all'effetto combinato delle misure attuate a livello locale e regionale che si possono invertire le tendenze attuali non sostenibili,

ha adottato il seguente parere in data 15 giugno 2006, nel corso della 65ª sessione plenaria.

1. La posizione del Comitato delle regioni

Osservazioni generali

Il Comitato delle regioni

1.1 **accoglie** con favore il progetto della Commissione di migliorare la qualità dell'aria attraverso l'ecologizzazione delle commesse pubbliche;

1.2 **chiede** che le misure previste dalla direttiva sugli appalti per l'acquisto di veicoli puliti da parte degli enti pubblici siano adottate sotto forma di una raccomandazione;

1.3 **auspica** che, in caso si decida comunque di adottare una direttiva, le misure in materia vengano predisposte in stretta collaborazione con gli enti locali e regionali all'interno dell'UE. In relazione con la proposta di direttiva in esame le consultazioni sono state principalmente condotte con le aziende del settore automobilistico e dei carburanti, nonché a livello degli Stati membri;

1.4 **raccomanda** il coinvolgimento degli enti locali e regionali nel processo di messa a punto, attuazione, monitoraggio e valutazione delle misure proposte nella direttiva, qualora essa venga adottata; ritiene tuttavia che non sia necessario istituire un comitato espressamente incaricato di assistere la Commissione nei suoi lavori;

1.5 **sottolinea** la necessità di informare i cittadini sulle misure attuate e di illustrare loro, sulla base di esempi concreti, il processo legislativo europeo e le sue conseguenze. Il coinvolgimento degli enti locali e regionali riveste una particolare importanza in questo contesto, come viene sottolineato nel Libro bianco della Commissione su una politica di comunicazione europea;

1.6 **concorda** con le motivazioni e gli obiettivi fondamentali della proposta di direttiva della Commissione. Il Comitato **sottolinea**, tuttavia, che l'idea di imporre obblighi in materia di appalti solo al settore pubblico è inaccettabile. Come afferma giustamente la Commissione nella proposta di direttiva, la quota di mercato degli enti pubblici per i furgoni e i camion è solo del 6 % mentre per gli autobus è del 30 % circa. Il Comitato è pertanto favorevole ad una soluzione che preveda un maggiore coinvolgimento del settore privato. Fondamentalmente il CdR desidera sottolineare l'importanza di adottare misure non vincolanti e non legislative in materia di appalti verdi. Nelle condizioni adeguate sono soprattutto le grandi città a realizzare in maniera volontaria ambiziosi obiettivi di tutela ambientale;

1.7 **sottolinea** che imporre obblighi esclusivamente al settore pubblico dissuaderebbe soprattutto gli enti locali con minori disponibilità finanziarie dall'effettuare gli investimenti oppure li costringerebbe ad affidare all'esterno i servizi di interesse generale.

Ulteriori misure mirate alla promozione di veicoli puliti nel trasporto stradale

1.8 **Raccomanda** l'utilizzo di un approccio integrato nei confronti delle misure da adottare allo scopo di promuovere veicoli puliti nel trasporto stradale. Il Comitato esprime delle riserve in merito all'obbligo, previsto nella direttiva, secondo il quale gli enti pubblici devono riservare una quota pari al 25 % ai veicoli puliti nell'acquisto di automezzi pesanti. Ritiene più opportuno applicare delle norme sui motori che valgano per tutti i veicoli e per tutte le categorie di utenti. Sono necessarie ulteriori misure per rispettare gli attuali valori limite di qualità dell'aria per alcuni inquinanti;

1.9 il Comitato **accoglie** con favore un aumento degli investimenti in biocarburanti. Una maggiore produzione europea di bioetanolo e biodiesel, mirata alla sostituzione dei carburanti tradizionali (benzina e diesel), comporterebbe notevoli vantaggi. Sarebbe così possibile:

- ridurre le emissioni di gas a effetto serra prodotti dai veicoli,
- assicurare l'approvvigionamento energetico in vista della riduzione delle scorte di petrolio,
- permettere all'agricoltura e alla silvicoltura comunitarie di intensificare la produzione di colture e di materie prime forestali da cui si ricavano biocarburanti,
- consentire ai paesi in via di sviluppo di esportare biocarburanti nell'Unione europea,
- ridurre lo sfruttamento delle risorse naturali.

Misure proposte

1.10 **Disapprova** l'introduzione della direttiva relativa alla promozione di veicoli puliti nel trasporto stradale. Occorre invece adottare le seguenti misure:

- la Commissione deve definire uno scadenziario per una politica europea in materia di traffico e di trasporti, adoperandosi in particolare ai fini dell'entrata in vigore:
 - entro il 2007 della norma Euro V sul traffico individuale,
 - entro il 2011 della norma Euro VI su autovetture e veicoli commerciali a diesel,
 - entro il 2012 della norma Euro VI sui veicoli pesanti,
- occorre realizzare attività formative e organizzare campagne informative allo scopo di sostenere ed incentivare le commesse pubbliche di veicoli puliti. Il manuale della Commissione sugli appalti pubblici ecocompatibili è uno strumento prezioso, ma si rendono necessarie ulteriori misure,
- occorre attuare iniziative che consentano di predisporre strumenti atti a definire i necessari requisiti ambientali nel quadro degli appalti pubblici,
- è necessario promuovere la creazione di una «rete verde» di appalti, che consenta la realizzazione di analisi comparative, lo scambio di migliori pratiche e la definizione di obiettivi comuni,
- le attività comunitarie di promozione nell'ambito della ricerca e sviluppo devono concentrarsi in particolare sui veicoli puliti e su altre tematiche correlate,
- è necessario puntare sullo sviluppo di fonti di energia rinnovabili interne in linea con la promozione di veicoli puliti nel trasporto stradale. A tal fine occorre creare i

meccanismi necessari per favorire lo sviluppo e l'introduzione di coltivazioni forestali destinate alla produzione di biocombustibili.

Applicazione della direttiva proposta a livello locale e regionale

1.11 **Sottolinea** che le condizioni di applicazione della direttiva proposta, relativa alla promozione di veicoli puliti, variano a seconda degli Stati membri:

- in gran parte dei paesi membri le misure previste dalla direttiva verrebbero finanziate, parzialmente o totalmente, con le imposte nazionali; in alcuni Stati tali finanziamenti provengono invece da imposte e contributi riscossi a livello locale o regionale,
- il mercato di veicoli puliti non è uniforme all'interno dell'Unione europea. La dimensione della flotta di tali veicoli nei singoli Stati dipende, tra l'altro, dall'esistenza o meno della possibilità di acquistare o noleggiare una quota di veicoli puliti, contribuendo così all'estensione del mercato di tali veicoli. Anche lo sviluppo e l'introduzione presso gli enti pubblici di un sistema di gestione ambientale, in particolare il sistema comunitario di ecogestione e audit (EMAS), influisce sull'ampliamento della flotta di veicoli puliti,
- un ulteriore fattore di differenziazione tra i vari Stati membri per quanto riguarda la possibilità di introdurre sul mercato veicoli puliti è il volume degli investimenti strutturali effettuati. L'esistenza di stazioni di rifornimento per i vari tipi di carburanti, ad esempio, è fondamentale per consentire lo sviluppo di un mercato per i veicoli puliti.

Le condizioni descritte evidenziano la necessità di una valutazione differenziata delle esigenze locali e regionali all'interno dell'Unione europea.

Monitoraggio

1.12 **Sottolinea** l'importanza, nel caso la direttiva venga adottata, di monitorare e valutare la sua applicazione in stretta collaborazione con le amministrazioni locali e regionali. Occorre analizzare e misurare l'impatto della direttiva, in termini sia di quantità di veicoli puliti introdotti sul mercato che di qualità dell'aria. Un riscontro a livello locale e regionale, nonché con i cittadini dell'Unione europea, è una premessa fondamentale per dare un seguito concreto alle intenzioni contenute nella direttiva e attuare ulteriori misure finalizzate alla promozione di veicoli puliti nel trasporto stradale.

2. Raccomandazioni del Comitato delle regioni

2.1 **Invita** i legislatori europei, nel quadro della promozione di veicoli puliti nel trasporto stradale, a prevedere misure uniformi destinate al settore pubblico e a quello privato;

2.2 **chiede** che venga previsto un sostegno finanziario a livello locale e regionale per l'acquisto di veicoli di trasporto puliti;

2.3 **sottolinea** l'importanza di realizzare attività formative e organizzare campagne informative allo scopo di sostenere ed incentivare le commesse pubbliche di veicoli puliti;

2.4 **raccomanda** l'utilizzo di un approccio integrato nei confronti delle misure da adottare allo scopo di promuovere veicoli puliti nel trasporto stradale;

2.5 **propone** il coordinamento tra il sistema di monitoraggio che verrà adottato per valutare l'impatto della direttiva in materia di promozione di veicoli puliti nel trasporto stradale e gli strumenti già esistenti, in particolare lo strumento previsto nella proposta di direttiva relativa alla qualità dell'aria ambiente e per un'aria più pulita in Europa;

2.6 **auspica** che in futuro le amministrazioni locali e regionali siano coinvolte nelle attività di applicazione, monitoraggio e valutazione delle misure proposte dalla direttiva.

Bruxelles, 15 giugno 2006

Il Presidente
del Comitato delle regioni
Michel DELEBARRE

Parere del Comitato delle regioni in merito alla «Proposta di raccomandazione del Parlamento europeo e del Consiglio relativa a competenze chiave per l'apprendimento permanente»

(2006/C 229/03)

IL COMITATO DELLE REGIONI,

vista la *Proposta di raccomandazione del Parlamento europeo e del Consiglio relativa a competenze chiave per l'apprendimento permanente* (COM(2005) 548 def. — 2005/0221 (COD)),

vista la decisione della Commissione europea, del 28 novembre 2005, di consultarlo in merito a tale documento, a norma dell'articolo 265, primo comma, del Trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la decisione del proprio Presidente, del 24 gennaio 2006, di incaricare la commissione Cultura e istruzione di elaborare un parere in materia,

visto il proprio parere in merito alla *Proposta di decisione del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un programma d'azione integrato nel campo dell'apprendimento permanente* (CdR 258/2004 fin ⁽¹⁾),

visto il proprio parere in merito alla *Comunicazione della Commissione — Realizzare uno spazio europeo dell'apprendimento permanente* (CdR 49/2002 fin ⁽²⁾),

visto il proprio parere in merito alla *Proposta di decisione del Parlamento europeo e del Consiglio concernente il Settimo programma quadro di attività comunitarie di ricerca, sviluppo tecnologico e dimostrazione (2007-2013)* (CdR 155/2005 fin),

visto il proprio parere in merito alla *Proposta di decisione del Parlamento europeo e del Consiglio recante adozione di un programma pluriennale (2004-2006) per l'effettiva integrazione delle tecnologie dell'informazione e delle comunicazioni (TIC) nei sistemi di istruzione e formazione in Europa (Programma e-Learning)* (CdR 73/2003 fin ⁽³⁾),

visto il proprio parere in merito alla *Comunicazione della Commissione — Promuovere l'apprendimento delle lingue e la diversità linguistica: Piano d'azione 2004-2006* (CdR 248/2003 fin ⁽⁴⁾),

⁽¹⁾ GU C 164 del 5.7.2005, pag. 59

⁽²⁾ GU C 278 del 14.11.2002, pag. 26

⁽³⁾ GU C 244 del 10.10.2003, pag. 42

⁽⁴⁾ GU C 73 del 23.3.2004, pag. 33

visto il proprio parere in merito alla *Proposta di decisione del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce il programma Cultura 2007 (2007-2013)* (CdR 259/2004 fin ⁽⁵⁾),

visto il proprio parere in merito alla *Comunicazione della Commissione al Consiglio — Seguito del Libro bianco «Un nuovo impulso per la gioventù europea» — Proposta di obiettivi comuni per le attività di volontariato dei giovani a seguito della risoluzione del Consiglio del 27 giugno 2002 relativa al quadro di cooperazione europea in materia di gioventù* (COM(2004) 337 def.),

visto il proprio parere in merito alla *Comunicazione della Commissione al Consiglio sul tema: Seguito del Libro bianco «Nuovo impulso per la gioventù europea» — Proposta di obiettivi comuni per una migliore comprensione e conoscenza dei giovani a seguito della risoluzione del 27 giugno 2002 relativa al quadro di cooperazione europea in materia di gioventù* (COM(2004) 336 def.) (CdR 192/2004 fin ⁽⁶⁾),

visto il proprio parere (CdR 31/2006 riv. 2) adottato il 4 aprile 2006 dalla commissione Cultura, istruzione e ricerca, (relatrice: Christina TALLBERG, membro del consiglio della contea di Stoccolma (SE/PSE)),

ha adottato il seguente parere in data 14 giugno 2006, nel corso della 65ª sessione plenaria.

Contenuto del documento della Commissione

Il Consiglio europeo di Lisbona del marzo 2000 ha riconosciuto che l'Europa si trova ad affrontare delle sfide legate alla globalizzazione e al passaggio ad economie basate sulla conoscenza. Esso ha sottolineato che «occorre che ogni cittadino possieda le conoscenze necessarie per vivere e lavorare in questa nuova società dell'informazione» e che «un quadro europeo dovrebbe definire le nuove competenze di base ⁽⁷⁾ da fornire lungo tutto l'arco della vita: competenze in materia di tecnologia dell'informazione, lingue straniere, cultura tecnologica, imprenditorialità e competenze sociali».

La proposta di raccomandazione in esame presenta quindi uno strumento di riferimento europeo in materia di competenze chiave e suggerisce come assicurare a tutti i cittadini l'acquisizione di tali competenze mediante l'apprendimento permanente.

Lo sviluppo della società della conoscenza determina un aumento della domanda di competenze chiave nella sfera personale, in quella pubblica e in quella professionale.

Il Gruppo ad alto livello sulla strategia di Lisbona ha però espresso a chiare lettere, nel novembre 2004, che «in Europa si è lungi dal fare a sufficienza per dotare le persone degli strumenti di cui hanno bisogno per adattarsi a un mercato del lavoro in evoluzione e questa constatazione vale per i posti di lavoro ad alta qualifica come per quelli a bassa qualifica».

Molti paesi hanno avviato programmi per l'acquisizione delle competenze di base, ad esempio lettura, scrittura, aritmetica di base e TIC per gli adulti, spesso agendo per il tramite di ONG. Diversi paesi però non sono ancora in grado di offrire a tutti i cittadini la possibilità di acquisire tali competenze o di aggiornare quelle che già possiedono.

Il documento intitolato «Competenze chiave per l'apprendimento permanente — un quadro di riferimento europeo», alle-

gato alla proposta di raccomandazione, elenca le conoscenze, abilità e attitudini di cui tutti hanno bisogno per una cittadinanza attiva e per un maggior impegno a favore dello sviluppo sostenibile. Le otto competenze chiave sono: comunicazione nella madrelingua, comunicazione nelle lingue straniere, competenza matematica, competenza digitale, imparare a imparare, competenze interpersonali, interculturali e sociali, imprenditorialità e espressione culturale.

Importanza per gli enti locali e regionali

In tutta l'Unione europea, ai livelli locale e regionale incombono responsabilità fondamentali in materia di istruzione, formazione e riqualificazione attraverso l'apprendimento permanente.

Gli enti locali e le regioni si trovano in una posizione privilegiata per stabilire un partenariato costruttivo con le parti sociali, gli istituti e le organizzazioni che forniscono formazione di base e formazione continua, al fine di adeguare l'offerta di formazioni di base e professionali alle necessità e alle esigenze locali specifiche.

Diversi progetti di cooperazione a carattere regionale o locale hanno inoltre un forte ruolo di impulso per la crescita e lo sviluppo.

Per mezzo dei suoi programmi educativi, l'Unione europea riesce a entrare direttamente in contatto con i suoi cittadini. Nessun'altra azione comunitaria raggiunge, ogni anno, un numero altrettanto grande di persone. I programmi contribuiscono inoltre a promuovere la modernizzazione dei sistemi educativi e favoriscono il miglioramento delle competenze dei singoli individui. Tenuto conto degli ambiti di competenza degli enti locali e regionali, gli attori regionali dovrebbero essere destinatari privilegiati delle azioni intraprese nel quadro dei programmi relativi all'istruzione e alla formazione ⁽⁸⁾.

⁽⁵⁾ GU C 164 del 5.7.2005, pag. 65

⁽⁶⁾ GU C 43 del 18.2.2005, pag. 42

⁽⁷⁾ Per «competenze di base» si intendono in generale la capacità di leggere, scrivere e far di conto; il Consiglio di Lisbona ha chiesto che vi si aggiungessero le nuove competenze necessarie in una società della conoscenza come ad esempio le TIC e l'imprenditorialità.

⁽⁸⁾ CdR 258/2004 fin

Un eccellente esempio di diffusione e di sviluppo dell'apprendimento permanente in Europa è dato dalle Reti regionali per l'apprendimento permanente, le cosiddette R3L, istituite dalla Commissione e dal Comitato delle regioni. Tale iniziativa, che inizialmente consisteva in un progetto pilota con un bilancio separato rispetto a quello destinato ai programmi principali, è stata inclusa nella proposta di un nuovo programma d'azione integrato nel campo dell'apprendimento permanente per il periodo 2007-2013.

1. Punto di vista del Comitato delle regioni

1.1 Il Comitato delle regioni approva buona parte della strategia dell'UE per l'apprendimento permanente, che inizia nella prima infanzia e prosegue per tutto l'arco della vita, e accoglie con favore il fatto che essa tenga conto di conoscenze acquisite in contesti diversi, ovvero tramite l'apprendimento formale, quello non formale o quello informale. In diverse occasioni il CdR ha sottolineato che la strategia per l'apprendimento permanente coinvolge da vicino il livello locale e regionale, visto che negli Stati membri è proprio su quest'ultimo che spesso ricade la responsabilità politica ed economica in materia di istruzione e formazione. Gli enti locali e regionali svolgono sovente un ruolo centrale in qualità di sostegno allo sviluppo e alla crescita, con competenze che si estendono anche all'ambito sociale, segnatamente per quanto riguarda la protezione sociale dei cittadini e le infrastrutture. Detti enti sono inoltre datori di lavoro: in tale veste, sono direttamente responsabili e interessati allo sviluppo delle competenze dei propri dipendenti⁽⁹⁾.

1.2 Le questioni legate alla formazione sono essenziali se vogliamo che l'Europa sia competitiva e che si creino le condizioni necessarie a garantire il benessere. Le persone, che costituiscono la risorsa più importante dell'Europa, vanno dotate degli strumenti necessari per affrontare una vita lavorativa ed un genere di lavoro che sono sostanzialmente diversi da quelli delle generazioni precedenti e che anche in futuro continueranno a cambiare rapidamente. Sia le imprese che i dipendenti si trovano di fronte a mutamenti di cui è difficile prevedere la portata.

1.3 Lo sviluppo locale e regionale presenta condizioni e punti di partenza molto diversi, ma non va assolutamente visto come un processo isolato dal mondo circostante. Le regioni e le comunità necessitano di attività in nuovi settori produttivi che sostituiscano progressivamente i lavori che vanno scomparendo, per non trovarsi di fronte al rischio di ristagno, esclusione sociale sotto forma di disoccupazione, un elevato tasso di congedi per malattia e una tendenza all'uscita precoce dal mercato del lavoro.

1.4 Le competenze e le abilità delle persone vanno pertanto sviluppate in modo tale da soddisfare le necessità di attività basate sulla conoscenza. Buone competenze linguistiche, abilità comunicative in generale e attitudine al lavoro di squadra divengono qualità sempre più importanti per gli individui. L'evoluzione attuale, contraddistinta da flussi commerciali più rapidi, dalla globalizzazione dei mercati e dalla segmentazione, richiede una maggiore interazione. Ciò vale sia per le imprese a livello locale e regionale che per le regioni. Si crea quindi una maggiore interdipendenza tra le varie parti d'Europa, nonché tra l'Europa stessa e il resto del mondo.

1.5 L'interazione fra vita lavorativa, società e istruzione superiore costituisce una condizione essenziale per promuovere l'innovazione e la crescita a livello locale e regionale. Vi è bisogno di infrastrutture fondate sull'inclusione e sulla non discriminazione che promuovano la cittadinanza attiva e la responsabilità in generale per assicurare la coesione sociale e lo sviluppo sostenibile.

1.6 Il Comitato delle regioni già in passato ha sottolineato il ruolo attivo che gli spetta nella promozione dell'apprendimento permanente a livello locale e regionale⁽¹⁰⁾. Ciò riguarda naturalmente anche le questioni relative agli obiettivi in materia di istruzione e alle competenze chiave. Secondo il Comitato, è estremamente importante che le questioni trattate nella proposta della Commissione producano un impatto anche sul piano locale e regionale.

1.7 Il Comitato desidera continuare ad impegnarsi per seguire gli sviluppi della questione e propone una futura collaborazione con la Commissione sulle questioni concernenti, ad esempio, i progetti pilota e le indagini.

1.8 Il Comitato delle regioni desidera sottolineare l'importanza di sviluppare reti regionali per l'apprendimento permanente (le cosiddette R3L), allo scopo di potenziare la creazione di reti tra gli istituti e le associazioni di istruzione e formazione pubblica o superiore, di formazione professionale o a carattere culturale. Tale messa in rete è infatti fondamentale per accrescere l'occupabilità e la cittadinanza attiva.

2. Raccomandazioni agli Stati membri proposte dalla Commissione

2.1 Alla luce delle precedenti considerazioni, il rilievo dato alle competenze chiave per l'apprendimento permanente nella società e nella vita lavorativa attuali e future è estremamente importante. Ciò si applica al sostegno allo sviluppo a livello locale, regionale, nazionale e comunitario. Il Comitato delle regioni accoglie con favore la proposta di raccomandazione della Commissione agli Stati membri sulle competenze chiave per l'apprendimento permanente.

⁽⁹⁾ CdR 49/2002 fin

⁽¹⁰⁾ Ibid.

2.2 È particolarmente positivo, a giudizio del Comitato, il fatto che le proposte della Commissione evidenzino il ruolo e l'importanza del livello locale e regionale. Si tratta di un passo avanti significativo rispetto alle precedenti proposte della Commissione che si limitavano quasi esclusivamente al livello europeo e nazionale.

2.3 Il programma integrato per l'istruzione permanente costituisce, a giudizio del Comitato, uno strumento importante per promuovere il settore dell'istruzione e una tappa per rafforzare le competenze chiave per l'apprendimento permanente. Una maggiore mobilità dei cittadini favorisce la diffusione delle conoscenze e delle abilità nelle regioni e nei comuni dell'UE e può contribuire ad accrescere la competitività e l'occupazione.

2.4 La possibilità per gli adulti di aggiornare le loro competenze chiave nel corso della vita e la particolare attenzione rivolta all'individuazione di gruppi di destinatari prioritari a livello nazionale, regionale e locale costituiscono i fondamenti della raccomandazione della Commissione. In tale contesto gli interventi che promuovono la motivazione e la diffusione delle informazioni sul piano locale e regionale tra le persone scarsamente qualificate possono rappresentare un elemento importante. Si tratta di utilizzare le conoscenze, le esperienze e gli interessi delle persone come punto di partenza e non di insistere sulle loro carenze e limitatezze.

2.5 L'effetto delle raccomandazioni della Commissione sulle trasformazioni dei processi economici, sociali, culturali e altri, dipenderà dall'avvio di azioni concrete e tempestive a livello nazionale, regionale e locale. Per tale motivo, il Comitato delle regioni sottolinea l'importanza di attuare programmi di riforma del sistema di istruzione e formazione per l'apprendimento formale, non formale e informale. Tali programmi riguarderanno tutti i livelli e saranno diretti ad avvicinare i sistemi ai bisogni del mercato del lavoro dell'UE e alle esigenze della strategia dell'apprendimento lungo tutto l'arco della vita.

2.6 Nella partecipazione ai corsi di istruzione e formazione e nei risultati conseguiti le differenze tra i sessi costituiscono pertanto un fattore importante da considerare e da rimuovere a livello nazionale, regionale e locale. Una soluzione può essere quella di incoraggiare le ragazze e le donne a intraprendere studi nell'ambito della tecnologia e delle scienze. In altri contesti occorre invece sostenere gli uomini, dato che in diverse regioni e comuni sono questi ultimi che tendono ad abbandonare i corsi di istruzione e formazione, dimostrando una minore motivazione e inclinazione per le iniziative di formazione.

2.7 A giudizio del Comitato, le proposte di raccomandazione della Commissione agli Stati membri si riveleranno un importante strumento per promuovere un'impostazione più snella e mirata del sistema di istruzione in Europa, allo scopo di conseguire obiettivi comuni in materia di competitività,

benessere e partecipazione. Il CdR, che naturalmente approva tali obiettivi, desidera formulare una serie di osservazioni.

2.8 Raccomandazione n. 1 della Commissione:

assicurare che l'istruzione e la formazione iniziale offrano a tutti i giovani gli strumenti per sviluppare le competenze chiave a un livello tale che li prepari alla vita adulta e costituisca la base per ulteriori occasioni di apprendimento, come anche per la vita lavorativa.

Il Comitato delle regioni

2.8.1 **sottolinea** l'importanza di offrire ai bambini, fin dalla prima infanzia, un sostegno efficace allo scopo di favorirne lo sviluppo mirato, evitando loro la pesante esperienza dell'insuccesso scolastico. L'istruzione obbligatoria deve porre inoltre le basi per l'apprendimento continuo nel corso della vita attraverso l'apprendimento formale, non formale e informale. È essenziale tenere conto del fatto che i bambini e i giovani apprendono in maniera diversa, maturano in momenti diversi e spesso hanno bisogno di tempi diversi per conseguire gli obiettivi stabiliti. Ciò costituisce una sfida importante per lo sviluppo dei sistemi di istruzione e formazione e per la formazione degli insegnanti;

2.8.2 **ritiene** necessario prevedere un sostegno particolare per i bambini e i giovani con bisogni specifici dovuti, ad esempio, a disabilità, al fine di permettere loro di svolgere un ruolo attivo assieme agli altri bambini.

2.9 Raccomandazione n. 2 della Commissione:

Assicurare che si tenga debitamente conto di quei giovani che, a causa di svantaggi educativi determinati da circostanze personali, sociali, culturali o economiche, hanno bisogno di un sostegno particolare per realizzare le loro potenzialità educative.

Il Comitato delle regioni

2.9.1 **accoglie** con soddisfazione il fatto che nella sua proposta la Commissione prenda atto della necessità di tenere conto di coloro che presentano svantaggi educativi. Convieni sul fatto che lo svantaggio educativo è spesso dovuto a una combinazione di circostanze personali, sociali, culturali ed economiche e deve essere affrontato in collaborazione con altri settori della società. È essenziale rimuovere efficacemente gli ostacoli all'occupazione, alla formazione e ad altre opportunità;

2.9.2 **sottolinea** che è indispensabile che tutti gli studenti, a prescindere dalla loro estrazione sociale, siano messi in condizione di conseguire gli obiettivi formativi e non si vedano costretti ad abbandonare gli studi. Sono a tal fine necessari interventi e iniziative puntuali che tengano conto delle condizioni e delle necessità specifiche di ogni individuo;

2.9.3 **ritiene** che l'Unione europea non riuscirà a raggiungere gli obiettivi lungimiranti che si è posta, se determinate persone vengono escluse dal lavoro, dall'istruzione, dalla formazione e da prospettive migliori perché discriminate in base al sesso, alla disabilità, alla razza, all'età o a motivi di altro genere. Gli enti locali e regionali hanno un ruolo importante da svolgere nell'attuazione di strategie fondate sull'inclusione e sulla non discriminazione e nel fornire a tutti le medesime possibilità e i medesimi diritti;

2.9.4 **è dell'avviso** che sarebbe auspicabile procedere alla costituzione di reti transfrontaliere regionali e comunali in Europa allo scopo di incentivare la diffusione dello scambio di esperienze e dare impulso alla conoscenza, come previsto dall'iniziativa R3L. Si tratta di iscrivere la questione all'ordine del giorno, portare avanti lo sviluppo di metodologie, nonché il trasferimento e il consolidamento di abilità.

2.10 Raccomandazione n. 3 della Commissione:

Assicurare che gli adulti siano in grado di sviluppare e aggiornare le competenze chiave in tutto l'arco della loro vita con un'attenzione particolare per gruppi di destinatari riconosciuti prioritari nei contesti nazionale, regionale e/o locale.

Il Comitato delle regioni

2.10.1 **ritiene** che si tratti di una proposta importante e che le esigenze varino spesso in maniera significativa da una regione e da una comunità all'altra richiedendo di conseguenza approcci diversi per raggiungere tutti i cittadini. Vi sono pertanto buoni motivi per sottolineare che sovente è proprio a livello locale e regionale che occorre individuare gruppi di destinatari riconosciuti prioritari. Può essere, ad esempio, necessario sviluppare la cooperazione con quelle organizzazioni che si occupano dell'istruzione e della formazione degli adulti, nonché con le parti sociali.

2.10.2 **ritiene** che tra i gruppi di destinatari riconosciuti come prioritari, particolare attenzione debba essere data alla categoria dei dipendenti di enti locali e regionali, in relazione alle funzioni pubbliche da essi svolte, affinché possano sviluppare e aggiornare le competenze chiave lungo l'arco della vita lavorativa.

2.11 Raccomandazione n. 4 della Commissione:

Far sì che vi sia un'infrastruttura adeguata per l'istruzione e la formazione permanente degli adulti che, tenendo conto dei bisogni diversi di questi ultimi, preveda la disponibilità di insegnanti e formatori, la possibilità di accesso e il sostegno per i discenti.

Il Comitato delle regioni

2.11.1 in un precedente parere ha già evidenziato⁽¹⁾ l'importanza di mobilitare le risorse a livello locale e regionale al

⁽¹⁾ CdR 19/2001 fin

fine di sostenere l'apprendimento permanente, sottolineando la necessità di avviare discussioni a livello locale e regionale. Nel medesimo parere il Comitato ha sottolineato che occorre altresì considerare l'accessibilità geografica nel quadro di altri provvedimenti intesi ad accrescere l'accessibilità dei singoli in termini strutturali ed organizzativi. Ciò è possibile, ad esempio, offrendo corsi diurni/serali e durante i fine settimana, corsi estivi e durante i periodi festivi tradizionali, corsi con date d'inizio frequenti, apprendimento a distanza e istruzione flessibile sotto la guida di un insegnante. Un'altra possibilità potrebbe consistere nell'offrire ai partecipanti le risorse economiche necessarie per seguire i corsi. Si tratta anche di valorizzare diverse forme di apprendimento presenti al di fuori del sistema scolastico formale;

2.11.2 **ritiene** che non sia necessario creare centri d'istruzione locale strutturati in base a criteri standard, ma che occorra invece utilizzare quanto più possibile le strutture esistenti, partendo dalle circostanze e dai bisogni locali.

2.12 Raccomandazione n. 5 della Commissione:

Vigilare alla coerenza dell'offerta di istruzione e formazione per gli adulti rivolta ai singoli cittadini mediante vigorosi nessi con le politiche occupazionali e sociali e con altre politiche che interessano i giovani nonché mediante la collaborazione con le parti sociali e altri interessati.

Il Comitato delle regioni

2.12.1 **desidera sottolineare** l'estrema importanza di questo punto per il successo dello sviluppo locale e regionale. È infatti essenziale che vi sia la possibilità di riunire diverse politiche sul piano locale e regionale, tra cui la politica economica, la politica in materia di istruzione, la politica occupazionale, le politiche d'integrazione e la politica sociale, evitando pertanto una visione a «compartimenti stagni». È di conseguenza importante che le responsabilità e i poteri vadano, nei limiti del possibile, di pari passo. Il Comitato ritiene a tal fine necessario che si disponga di risorse economiche di cui poter fare un uso più libero allo scopo di realizzare le iniziative previste nel quadro del programma d'azione integrato per l'apprendimento permanente. L'interazione fra società, vita lavorativa e istruzione superiore costituisce una condizione essenziale per promuovere la crescita a livello locale e regionale.

2.13 Raccomandazione n. 6 della Commissione:

Utilizzare le «Competenze chiave per l'apprendimento permanente — Un quadro europeo» quale strumento di riferimento per sviluppare l'offerta di competenze chiave per tutti nell'ambito delle loro strategie di apprendimento permanente.

Il Comitato delle regioni

2.13.1 **accoglie** con favore la proposta relativa alle competenze chiave per l'apprendimento permanente. Vi si mette in evidenza la questione delle qualifiche fondamentali necessarie in una società ad alta intensità di conoscenze. Tali competenze possono fungere da riferimento nel dibattito sulle competenze che si renderanno indispensabili in futuro a livello non solo europeo e nazionale, ma anche regionale e locale. In Europa la questione è essenziale per il conseguimento degli obiettivi stabiliti dalla strategia di Lisbona. È infatti proprio a livello locale e regionale che tali competenze trovano la loro attuazione pratica;

2.13.2 **reputa** che tali competenze debbano essere oggetto di un confronto continuo e vivace nonché di un dialogo e di uno sviluppo costante. Le competenze sociali e civiche, per esempio, abbracciano una serie di aspetti diversi che in futuro potrebbe essere necessario sviluppare o affrontare separatamente. Molte delle competenze chiave sono inoltre strettamente collegate le une alle altre;

2.13.3 **riconosce** il lavoro costante svolto dalla Commissione in materia e approva la proposta elaborata da quest'ultima in merito alle competenze chiave;

2.13.4 **presenta** qui di seguito le proprie osservazioni specifiche sulle singole competenze chiave proposte.

3. Competenze chiave

Il quadro di riferimento europeo per le competenze chiave comprende otto ambiti:

- comunicazione nella madrelingua,
- comunicazione nelle lingue straniere,
- competenza matematica e competenze di base in scienza e tecnologia,
- competenza digitale,
- imparare a imparare,
- competenze sociali e civiche,
- spirito di iniziativa e imprenditoriale,
- espressione culturale.

3.1 Comunicazione nella madrelingua

3.1.1 Il Comitato conviene sull'importanza della **comunicazione nella madrelingua**, in forma sia orale che scritta.

3.1.2 La madrelingua costituisce il fondamento di ogni forma di apprendimento successivo, delle capacità di espressione e dell'identità. Alla base di ogni processo di apprendimento vi sono pertanto delle buone conoscenze e abilità comunicative nella madrelingua. La lingua costituisce la chiave per la

raccolta di informazioni, la comunicazione, la partecipazione e l'assunzione di responsabilità.

3.1.3 Il CdR desidera sottolineare che la Commissione e le agenzie nazionali dovrebbero lavorare in stretta cooperazione con gli enti locali e regionali nelle aree in cui sono parlate le lingue meno diffuse e attualmente meno insegnate, per incoraggiare un maggior numero di persone ad apprenderle ⁽¹²⁾.

3.2 Comunicazione nelle lingue straniere

3.2.1 Nell'Europa del futuro sarà sempre più importante conoscere diverse lingue straniere, non solo perché ciò permette di stabilire contatti più stretti con gli altri, ma anche perché consente di capire meglio la cultura, i costumi e le condizioni di vita di altri paesi. La conoscenza delle lingue straniere è inoltre essenziale per gli studi superiori e rappresenta una condizione fondamentale per realizzare una maggiore mobilità sul mercato del lavoro. Esiste già attualmente una certa interdipendenza tra le diverse aree linguistiche dell'Europa. Non solo aumentano gli scambi tra i vari paesi, ma anche l'interdipendenza tra le economie, mentre la produzione di beni e servizi si realizza sempre più spesso oltre le frontiere sia geografiche che linguistiche. Il Comitato desidera sottolineare che la diversità linguistica in Europa va vista come una risorsa importante.

3.3 Competenza matematica e competenze di base in scienza e tecnologia

3.3.1 In questo contesto è importante, a giudizio del Comitato, sviluppare la competenza matematica e le competenze di base in scienza e tecnologia in maniera da renderle utili e motivanti agli occhi dei discenti. La matematica può costituire uno strumento per accedere ad altre materie quali la fisica, la chimica, la biologia e le scienze sociali. Le conoscenze della materia possono anche andare a formare parte integrante di un moderno approccio all'istruzione. Le competenze scientifiche sono essenziali anche per riconoscere e comprendere le relazioni, le cause e gli effetti nonché per verificare la correttezza delle informazioni. Una cittadinanza attiva presuppone un certo grado di competenza matematica e scientifica. Le competenze tecniche vanno sviluppate a partire dalle esperienze sia degli uomini che delle donne. È inoltre importante dimostrare come le idee e le tradizioni incidano sul concetto di ciò che nell'ambito della tecnologia è considerato «femminile» o «maschile».

3.3.2 Nel quadro dello spazio europeo della ricerca, occorre compiere uno sforzo mirato per stimolare l'interesse dei giovani e delle donne per le carriere scientifiche e tecnologiche. La possibilità di utilizzare con dimestichezza e spirito critico le tecnologie della società dell'informazione (TSI) deve essere accessibile e tutti. L'espansione dei cosiddetti parchi scientifici costituisce un approccio valido per rendere più interessanti degli studi di carattere scientifico e tecnologico.

⁽¹²⁾ CdR 248/2003 fin

3.4 Competenza digitale

3.4.1 È necessario realizzare un'infrastruttura dell'informazione per la competenza digitale che sia fondata sull'inclusione e sulla non discriminazione e che si estenda a tutta l'Unione europea. Il CdR attribuisce grande importanza alla promozione di una società dell'informazione equa sotto il profilo sociale e geografico, che garantisca l'acquisizione da parte di tutti i cittadini delle competenze necessarie per vivere e lavorare in questa nuova era digitale. La capacità di gestire consistenti flussi d'informazione e di affrontare questioni complesse diventa quindi una qualità importante che sempre più persone devono possedere.

3.5 Imparare a imparare

3.5.1 La competenza «**imparare a imparare**» implica una prospettiva e un'impostazione individuali della propria istruzione, nonché una tecnica per l'acquisizione di nuove conoscenze. Essa comporta inoltre la consapevolezza di sé, delle proprie reazioni in diversi contesti apprenditivi, delle migliori strategie di apprendimento, dei propri punti di forza e margini di miglioramento. Anche la motivazione e la fiducia sono fattori importanti in questo contesto. La strategia dell'apprendimento permanente si fonda ovviamente in buona parte su una prospettiva di apprendimento continuo, apprendimento che può aver luogo in modi e contesti diversi. Comporta la capacità di riapprendere nonché di apprendere concetti nuovi, di partire dalle conoscenze e abilità già acquisite e dalle esperienze maturate in precedenza, per utilizzarle e applicarle in situazioni diverse.

3.5.2 Il CdR attribuisce grande importanza a tale aspetto nel contesto della società dell'informazione. È particolarmente importante che nei corsi di formazione i futuri insegnanti siano preparati a lavorare in base a tale principio. Si tratta di una questione che per la sua natura si distingue dalle altre competenze chiave, poiché riguarda la capacità di svilupparle tutte. Secondo il Comitato, la competenza imparare a imparare va posta in risalto e menzionata prima di tutte le altre.

3.6 Competenze sociali e civiche

3.6.1 Il concetto di «competenze sociali e civiche» comprende un ampio spettro di tematiche alle quali, secondo il Comitato, va data grande attenzione. Occorre a tale proposito ricordare anche l'importanza dello sviluppo delle qualità personali e delle attitudini relazionali. Buone capacità comunicative, intese in senso lato, costituiscono una qualità sempre più importante per la vita professionale e sociale propria della

società della conoscenza. In tale contesto si inserisce anche l'elemento della comprensione interculturale.

3.6.2 In questo ambito di competenze si ritrovano anche gli *aspetti sociali*, nel senso che l'individuo si considera una risorsa per sé stesso, la sua famiglia e l'ambiente in cui vive.

3.6.3 Vanno inoltre menzionati gli *aspetti medici*, con riguardo all'importanza di uno stile di vita sano, alle questioni relative alla salute fisica e mentale e a una vita attiva. Se da un lato i progressi in campo medico sono costanti, in numerose società si registra un peggioramento delle condizioni di salute dei bambini e dei giovani a causa di cattive abitudini alimentari e di un atteggiamento negativo nei confronti dell'attività fisica. Se non si interviene, c'è il rischio che la situazione diventi estremamente critica.

3.6.4 Un altro aspetto di notevole importanza è costituito dal *ruolo dei cittadini nella società*. Rientrano in tale ambito questioni quali il concetto di democrazia, i diritti e le responsabilità dell'individuo, ecc. Tutti questi fattori possono essere promossi a livello locale e regionale. Il Comitato propone di integrare la definizione, menzionando la necessità che i cittadini conoscano la storia e gli obiettivi dell'UE, gli elementi essenziali del Trattato dell'UE, le questioni delle relazioni tra l'UE e gli Stati membri, i problemi e i progressi relativi all'adozione della Costituzione dell'UE, e i principi sui quali poggiano le diverse politiche.

3.6.5 Secondo il Comitato, in questo contesto occorre dare particolare rilievo allo *sviluppo sostenibile* e alla questione della responsabilità dei cittadini per la tutela dell'ambiente.

3.7 Spirito di iniziativa e imprenditorialità

3.7.1 Per spirito di iniziativa e imprenditorialità si intende essenzialmente un approccio proattivo, ovvero la capacità di tradurre le idee in azione. È pertanto essenziale che il sistema scolastico sostenga e incoraggi fin dai primi anni questo tipo di approccio e metta a punto forme di lavoro adeguate. Il Comitato desidera evidenziare l'importanza di ricorrere al potenziale delle donne e dei gruppi etnici che, grazie a delle intuizioni commerciali, riescono ad avviare un'attività imprenditoriale. I competenti livelli di governo devono inoltre sostenere l'accesso delle donne alle nuove tecnologie. Tali iniziative, accompagnate da efficaci politiche del mercato del lavoro, possono ovviare allo squilibrio occupazionale tra i generi in Europa. Ciò è di vitale importanza per l'avvenire economico e la prosperità dell'Unione europea ⁽¹³⁾.

⁽¹³⁾ CdR 151/2005 fin

3.8 Espressione culturale

3.8.1 Il Comitato concorda sull'importanza di comprendere e preservare la diversità culturale e linguistica dell'Europa⁽¹⁴⁾. È necessario a tal fine ricorrere a diverse forme espressive, tra cui la musica, l'arte, la letteratura e le lingue, come parte integrante dell'apprendimento e dello sviluppo dei cittadini. In generale è importante tenere conto delle prospettive e dei diversi punti di vista delle persone.

3.8.2 In tale contesto il Comitato delle regioni desidera porre in evidenza la prospettiva storica, ricordando come i contatti tra le diverse parti dell'Europa in epoche diverse abbiano dato impulso allo sviluppo del nostro continente e che, almeno da 50 anni, esiste l'idea di una comunità europea, che ha poi trovato espressione nell'attuale Unione europea.

3.9 Proposte del Comitato delle regioni

3.9.1 Il Comitato reputa importante seguire e sostenere gli sviluppi delle raccomandazioni formulate dalla Commissione e propone di avviare una futura collaborazione con quest'ultima sulle tematiche in discussione.

3.9.2 Il Comitato sostiene le proposte relative alle competenze chiave per l'apprendimento permanente presentate dalla Commissione e reputa che debbano essere oggetto di un dialogo e di uno sviluppo costanti.

3.9.3 Il Comitato propone di dare la priorità alla competenza chiave «imparare a imparare» rispetto a tutte le altre, dal momento che consente di dare una prospettiva e un'impostazione personale al proprio apprendimento, oltre a offrire varie tecniche per l'acquisizione di nuove conoscenze. Essa mette quindi in luce le esigenze delle altre competenze chiave proposte.

3.9.4 La competenza chiave «Competenze sociali e civiche» deve tenere conto anche dell'importanza dello sviluppo sostenibile e comprendere la consapevolezza che ciascuno di noi è responsabile di quel bene comune che è l'ambiente.

3.9.5 Il Comitato delle regioni insiste sull'acquisizione di una sensibilità culturale che costituisce il fondamento dell'apertura alla diversità delle lingue e delle culture europee, alla loro comprensione e all'arricchimento che esse possono apportare a tutti i cittadini europei.

Bruxelles, 14 giugno 2006

Il Presidente
del Comitato delle regioni
Michel DELEBARRE

⁽¹⁴⁾ Competenza chiave n. 8: espressione culturale.

Parere del Comitato delle regioni in merito alla Comunicazione della Commissione «Attuare il programma comunitario di Lisbona: un quadro politico per rafforzare l'industria manifatturiera dell'UE — verso un'impostazione più integrata della politica industriale»

(2006/C 229/04)

IL COMITATO DELLE REGIONI,

vista la comunicazione della Commissione *Attuare il programma comunitario di Lisbona: un quadro politico per rafforzare l'industria manifatturiera dell'UE — verso un'impostazione più integrata della politica industriale* (COM(2005) 474 def.),

vista la decisione della Commissione europea del 12 ottobre 2005 di consultarlo in materia a norma dell'articolo 265, primo comma, del Trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la decisione del proprio Presidente del 10 novembre 2005 di incaricare la commissione Politica economica e sociale di elaborare un parere in materia,

visto il proprio progetto di parere (CdR 39/2006 riv. 2), adottato il 6 aprile 2006 dalla commissione Politica economica e sociale (relatore: Onno HOES, membro del consiglio provinciale del Brabante settentrionale (NL/ALDE),

considerando quanto segue:

- 1) Una politica industriale europea rinnovata e moderna, e orientata alla competitività della nostra industria, rappresenta una priorità assoluta per la strategia di crescita e occupazione. Le problematiche di fondo si ritrovano infatti in tutte le regioni dell'UE e i processi che ne sono alla base presentano dinamiche di grande portata e rilevanza. Il CdR si compiace pertanto delle ambizioni della Commissione e del suo intento di agevolare sostanzialmente l'adozione delle necessarie riforme.
- 2) Visti i rapidi cambiamenti in atto nell'economia mondiale, la questione riveste un notevole carattere di urgenza. La posizione competitiva dell'industria europea è soggetta a forti pressioni, il che a sua volta impone di procedere in tempi più rapidi e con maggiore incisività al rinnovo della politica industriale europea. Il CdR apprezza l'impegno che la Commissione ha chiesto e ottenuto da parte delle organizzazioni di numerosi settori, ma si chiede se ciò costituirà un punto di partenza sufficiente. Nel quadro della concorrenza economica mondiale, la potenza futura dell'Europa si va sviluppando soprattutto in regioni competitive che nel presente parere vengono indicate con il termine inglese *valleys* («valli») e si ispirano all'approccio della Silicon Valley e alla filosofia del Forum economico mondiale. Queste *valleys* europee, basate su industrie e rami d'attività consolidati, sono i futuri motori della rinascita economica e sociale del continente.
- 3) Le regioni di Stoccolma e di Cambridge, la Baviera, la regione Rodano-Alpi e i Paesi Bassi sudorientali, come pure regioni in pieno rigoglio come Värmland, Riga e il *Land* Sassonia-Anhalt sono alcuni esempi di *valleys*. Il CdR invita la Commissione a fare di questo approccio il perno della sua nuova strategia per la politica industriale europea, puntando maggiormente sulla formazione di aggregazioni economiche regionali in Europa. Ciò comporta la necessità di rivedere in misura sostanziale le proposte attuali, le quali non vanno al di là della creazione di «condizioni quadro» e sono quindi troppo poco favorevoli all'innovazione. È soprattutto il sostegno alla creazione di dinamiche inter-settoriali orientate a nuove combinazioni di tecnologia, prodotti e mercati che deve assurgere a fulcro della nuova politica industriale europea.
- 4) Il CdR formula nel presente parere una serie di proposte concrete intese a una sostanziale revisione e a una maggiore integrazione degli strumenti di cui dispone l'UE. È necessario gettare basi solide a tale scopo sin dalla prossima presidenza tedesca: il CdR esorta quindi la Commissione e il Parlamento a proporre una politica favorevole all'innovazione e aggressiva,

ha adottato il seguente parere in data 14 giugno 2006, nel corso della 65ª sessione plenaria.

1. La posizione del Comitato delle regioni

Proposte intersettoriali

1.1 Nel suo schema di lavoro, la Commissione presenta sette iniziative politiche intersettoriali volte ad affrontare le sfide comuni che interessano gruppi di industrie diverse e a rafforzare le sinergie tra i diversi ambiti d'intervento:

- un'iniziativa in materia di diritti di proprietà intellettuale,
- un gruppo ad alto livello sulla competitività, l'energia e l'ambiente,
- misure nel settore dell'accesso ai mercati (mercati internazionali),
- un nuovo programma di semplificazione legislativa,
- il miglioramento delle competenze settoriali (personale maggiormente qualificato),
- la gestione delle trasformazioni strutturali nell'industria manifatturiera,
- un'impostazione integrata della ricerca e dell'innovazione industriale.

1.2 Le misure citate, senza alcuna eccezione, rivestono un'enorme importanza per l'aumento della competitività delle industrie europee, e in generale il CdR le sostiene con forza. Per quanto lo riguarda, il Comitato invita a prestare particolare attenzione alla gestione delle trasformazioni strutturali nell'industria, e parallelamente anche al nuovo programma di semplificazione legislativa. Si tratta di un aspetto cruciale in questo contesto, poiché è qui che si compie il passaggio a una strategia di accompagnamento e di promozione di una nuova politica industriale scaturita dalle regioni. Nel dibattito su come affrontare le sfide e le opportunità della globalizzazione è necessario che la competitività dell'Unione europea assuma un ruolo centrale, se si vuole garantire il benessere dei nostri figli. Il CdR respinge ogni approccio protezionistico ripiegato sul passato e fondato sulla conservazione di vecchi privilegi. Iniziative come il fondo di adeguamento alla globalizzazione proposto dalla Commissione devono essere realizzate non a scopo difensivo, ma ai fini dello sviluppo, ad esempio per la formazione in nuovi e promettenti settori.

1.3 Il CdR esorta la Commissione a richiamarsi in maniera più esplicita alla sua politica regionale di innovazione, la quale è orientata in modo altrettanto specifico a favorire la creazione di aggregazioni (*cluster*) regionali e di nuove forme di cooperazione. In Europa esistono numerosi validi esempi di cooperazione tra la Commissione e le regioni: un esempio è il programma d'azione per l'innovazione nel Brabante settentrionale 2005-2010, dal titolo *Connecting, creating and enabling winners*.

1.4 Proprio nella definizione di iniziative intersettoriali esiste la possibilità di sviluppare una politica industriale europea moderna e meglio integrata. In tale contesto il presente documento desidera fare brevemente il punto su alcune delle misure proposte, sottolineando in particolare alcune questioni legate all'utilizzo delle opportunità in vista di un'impostazione più integrata.

Gruppo ad alto livello sulla competitività, l'energia e l'ambiente

1.5 Nei prossimi anni l'energia e l'ambiente diverranno tematiche prioritarie su scala mondiale.

È necessario instaurare un clima, opportunamente incoraggiato dalla Commissione, in cui le minacce si trasformino in opportunità. In questi settori si celano infatti nuovi mercati e spunti interessanti per la politica industriale e in materia di ricerca dell'UE.

Ciò contribuirà a far sì che l'energia e lo sviluppo sostenibile (prodotti e processi produttivi più compatibili con l'ambiente) non vengano trattati separatamente, ma come parte davvero integrante della politica industriale e di innovazione. A tal fine è opportuno prestare maggiore attenzione allo sviluppo di risorse energetiche alternative. Il prezzo dell'energia rappresenta una componente importante dei costi sostenuti dalla nostra industria. Il CdR esorta gli Stati membri ad accrescere la capacità di interconnessione in modo tale che la liberalizzazione del mercato energetico consenta alle nostre imprese di acquistare gas ed elettricità in tutta Europa. Una partecipazione azionaria attiva in società di fornitura energetica da parte degli enti locali e regionali potrebbe contribuire in modo efficace alla creazione di condizioni di concorrenza eque su scala europea.

Migliorare le competenze settoriali

1.6 Il CdR insiste affinché la nuova politica industriale venga considerata nel contesto della strategia di Lisbona e della globalizzazione, giacché i processi di ristrutturazione a livello regionale e nazionale non sono che la conseguenza di tale sviluppo. Come il CdR ha sottolineato nel suo parere su ristrutturazione e delocalizzazione (CdR 148/2005 fin), è necessario assicurare una buona gestione delle ristrutturazioni (a questo riguardo si veda anche quanto già detto sulla necessità che il fondo di adeguamento alla globalizzazione sia improntato allo sviluppo e non a scopi di difesa). Nel quadro di un intervento promosso da Bruxelles è essenziale promuovere la coesione economica e sociale, la quale deve figurare tra gli elementi di base per un mercato dell'occupazione funzionale e più flessibile. Il CdR raccomanda che il tema dell'«innovazione sociale», ritenuto prioritario nel presente parere, assuma un ruolo più centrale. La questione chiave è in che modo i lavoratori europei di livello più o meno alto possano essere messi maggiormente in grado di far fronte a ristrutturazioni a volte radicali, senza cadere nella disoccupazione strutturale.

1.7 Ai fini della competitività dell'Unione europea è essenziale accrescere la produttività del lavoro, il tasso di occupazione e la mobilità professionale. Si tratta di un aspetto che merita più attenzione tanto nella politica degli Stati membri quanto nei programmi e nei fondi strutturali dell'UE. Bisogna inoltre aumentare le possibilità di accesso (temporaneo) al mercato europeo dell'occupazione per i cittadini di paesi terzi con un livello di formazione elevata, in quanto tale liberalizzazione contribuisce anche alla competitività dell'Europa.

I diritti di proprietà intellettuale

1.8 Il CdR constata che alcuni importanti settori manifatturieri europei continuano a godere di considerevoli vantaggi rispetto ai loro concorrenti, per quanto anche essi possano subire gli effetti nefasti della globalizzazione. Ai fini della posizione competitiva dell'UE, un'adeguata protezione della proprietà intellettuale e industriale riveste un'importanza cruciale. La tutela della proprietà intellettuale è tale da incoraggiare le azioni innovative e lo sviluppo di nuovi modelli imprenditoriali. Il quadro normativo deve essere adeguato alle rapide trasformazioni in atto sul piano tecnologico e sociale: la legislazione in materia deve essere chiara e affermare la certezza del diritto, e le norme devono essere adottate e soprattutto applicate a livello sia europeo (diritto comunitario) sia mondiale (OMC, TRIPS). Numerosi imprenditori nel quadro delle PMI, i cosiddetti *motori dell'innovazione*, continuano a non sapere esattamente come comportarsi di fronte alle violazioni della loro proprietà intellettuale. Un grande problema per numerose PMI europee è dato dai costi di gestione estremamente elevati, i quali sono ad esempio di gran lunga superiori a quelli degli Stati Uniti. Per quanto riguarda poi le spese legate alle domande di brevetto, è della massima importanza che dopo 30 anni di discussioni il brevetto comunitario diventi finalmente realtà. A cinque anni dalla presentazione di una proposta concreta da parte della Commissione europea, il dossier è ancora in fase di stallo al Consiglio per il mancato accordo sul regime linguistico. Il CdR esorta la Commissione europea a presentare una direttiva di armonizzazione basata sull'articolo 95 del TCE: ciò permetterebbe di mantenere i regimi nazionali di brevetti, assoggettandoli però al principio del riconoscimento reciproco. Limitare il numero di lingue a quella dello Stato membro interessato più l'inglese significa ridurre sensibilmente i costi del brevetto comunitario, il che andrebbe soprattutto a beneficio delle PMI. È così che si crea un brevetto internazionale e concorrenziale. Oltre a ciò, è necessario ridurre al minimo la tassa per mantenere in vita il brevetto, che esiste in molti paesi dell'UE e rappresenta uno dei fattori che disincentivano lo sviluppo delle innovazioni.

Impostazione integrata della ricerca e dell'innovazione

1.9 Il Settimo programma quadro (7PQ) e il Programma di iniziativa comunitaria (PIC), in abbinamento con i fondi strutturali, svolgono un importantissimo ruolo di promozione e di orientamento. Le risorse del 7PQ sono indispensabili per conservare la posizione competitiva dell'UE e consolidare le regioni tecnologicamente all'avanguardia. Il bilancio non deve quindi essere ridotto al momento di definire le prospettive finanziarie.

1.10 Questo parere invita esplicitamente a stimolare la formazione di aggregazioni economiche regionali in Europa (*valleys* europee). A tale scopo è necessario che i fondi strutturali e i programmi quadro come il 7PQ e il PIC possano essere usati in modo più integrato nelle regioni. Il CdR esorta la Commissione a presentare proposte concrete al riguardo.

Tra l'altro, è importante concentrare le risorse sulla ricerca avanzata. La parola d'ordine è stimolare una cultura dell'innovazione aperta e la creazione di *cluster* regionali.

1.11 Per mettere a punto un modello economico sostenibile in una regione tecnologicamente all'avanguardia, non è sufficiente investire massicciamente nella ricerca, come insegna tra l'altro l'esperienza del polo Brainport Eindhoven. Promuovere una gamma diversificata di applicazioni di conoscenze in varie catene dell'innovazione significa creare nuovi posti di lavoro a tutti i livelli e radicare la conoscenza in una regione. In questo modo si dà il diritto alle piccole e medie imprese di beneficiare di misure incentivanti alla stessa stregua dei creatori di conoscenze. Il CdR esorta la Commissione europea a utilizzare i programmi europei e i fondi strutturali in modo più mirato e come moltiplicatori per stimolare singole catene dell'innovazione nelle varie regioni. Ciò permetterà di creare un gran numero di nuovi posti di lavoro di livello corrispondente all'insegnamento professionale secondario e superiore e a quello universitario.

1.12 Con riguardo a quest'ultimo punto, il CdR invita a rivolgere un'attenzione specifica all'accessibilità dei programmi quadro e dei fondi europei per le piccole e medie imprese. A suo giudizio, infatti, si tratta di un problema così rilevante che, se non si procederà a una semplificazione, l'obiettivo di promuovere le PMI avrà poche possibilità di realizzarsi. Ciò che serve è una cultura innovativa più aperta, nell'ambito della quale le risorse e i progetti siano più accessibili e disponibili alle PMI in forma più integrata.

1.13 L'esperienza della politica regionale di innovazione mostra che le PMI risultano soprattutto avvantaggiate dall'interazione con le grandi imprese. Per questo il CdR insiste affinché la politica industriale europea si concentri in modo più specifico sulla sinergia tra le grandi imprese (!) e le PMI. Altrettanto importante è l'interazione tra le PMI e i centri di ricerca.

1.14 Infine, un'ultima osservazione sulle possibilità di un'impostazione più integrata della politica industriale europea. Particolare attenzione merita in tale contesto l'integrazione della politica industriale con quella in materia di sviluppo sostenibile e di coesione sociale, giacché su questo aspetto si profila una sfida importante per l'Europa. In tal modo la Commissione potrà contribuire a far sì che, nel quadro dello sviluppo di una società della conoscenza sostenibile in Europa, si punti più rapidamente a sviluppare nuove forme di cooperazione e abbinamenti prodotto-mercato (!) in settori come l'industria sanitaria (innovazione medico-tecnica), l'ambiente e l'energia, nei quali emergono nuovi e interessanti mercati per le industrie europee.

1.15 Si è già fatto cenno alla tendenza all'aggregazione e alla specializzazione delle principali attività economiche in Europa. Tale tendenza può essere accentuata anche in altri settori, ad esempio l'assetto del territorio e la modernizzazione delle infrastrutture. La politica europea dovrebbe concentrarsi maggiormente sulla definizione di un quadro preciso per favorire l'emergere di centri d'eccellenza internazionali (transfrontalieri), collegati a una moderna infrastruttura europea che li renda accessibili. Inoltre, merita sostegno l'idea del presidente della Commissione Barroso di creare un'università dell'UE (EIT), nella convinzione che un polo tecnologico di eccellenza nell'Unione europea possa impedire un'ulteriore fuga dei cervelli verso altre parti del mondo. È ormai giunto il momento per l'UE di realizzare un istituto capace di competere ad esempio con il MIT di Boston.

(!) A questo riguardo bisognerebbe anche prestare attenzione al concetto di grandi imprese.

Proposte settoriali

1.16 La Commissione si propone di promuovere le seguenti nuove iniziative:

- un forum farmaceutico,
- la revisione intermedia della strategia per le scienze della vita e le biotecnologie,
- nuovi gruppi di alto livello per l'industria chimica e l'industria della difesa,
- il programma spaziale europeo,
- una *task force* sulla competitività nelle TIC,
- un dialogo sulle politiche per l'ingegneria meccanica,
- vari studi sulla competitività (TIC, alimentazione, moda e design).

1.17 Dagli studi settoriali alla base dello schema di lavoro della Commissione emerge che numerose industrie europee dispongono del potenziale per restare competitive su scala mondiale. Per poter realizzare prestazioni di livello internazionale, è determinante però che l'industria sappia rispondere alle sfide in materia di conoscenze e di innovazione legate ai nuovi prodotti e ai nuovi processi di produzione.

1.18 È importante che tanto l'UE quanto i singoli Stati membri continuino a sostenere fermamente questo processo di trasformazione e riforma. Per quanto riguarda l'attività comunitaria di promozione, si osserva che gli attuali programmi quadro dell'UE costituiscono uno strumento efficace in abbinamento con i (nuovi) fondi strutturali.

1.19 In settori come l'industria meccanica e quella dei sistemi, la concentrazione e la massa sono elementi cruciali nel quadro della definizione dei calendari strategici europei. Al riguardo, i calendari strategici ENIAC e Artemis sono di importanza essenziale per gli investimenti europei e nazionali in tale ambito.

1.20 Per quanto la posizione competitiva dei diversi settori meriti un'attenzione costante, è importante osservare che la prosperità futura dell'Europa dipenderà sempre più dalle attività intersettoriali. Si tratta di un aspetto che necessita di particolare considerazione nell'ambito dello schema di lavoro della Commissione. La politica industriale può contribuire ad accelerare gli sviluppi in questo ambito incoraggiando i cosiddetti «scontri tra settori», che per definizione danno luogo a scossoni e innovazioni spettacolari a livello di prodotti e mercati. Questo fenomeno inizia a manifestarsi in alcuni settori, ad esempio quello alimentare e quello farmaceutico (scienze della vita), le tecnologie biomediche, l'industria dell'automobile e i sistemi ad alta tecnologia.

1.21 In questa prospettiva, le quattro grandi categorie enumerate nello schema di lavoro della Commissione non appaiono sufficientemente inclusive. Ad esempio, nel settore delle scienze della vita manca l'importante campo della medicina molecolare, e anche la nanoelettronica e i sistemi integrati avrebbero richiesto un cenno esplicito. Infine, per la categoria «moda e design» si sarebbe dovuto optare per la denominazione più ampia di «industria creativa», visti gli sviluppi in atto in tale settore.

1.22 Sembra dunque sempre più importante favorire la formazione di *cluster* coerenti di attività industriali e promuov-

vere le realtà industriali emergenti. Il CdR esorta la Commissione a menzionare tale aspetto in modo più incisivo ed esplicito nello schema di lavoro.

1.23 A questo riguardo, il cosiddetto «modello dei *cluster*», cioè la cooperazione intensiva e strutturale tra pubblica amministrazione, impresa e accademia, costituisce un elemento chiave di successo per tutte le regioni innovative d'Europa, tra cui si citano ad esempio la regione di Stoccolma, la Baviera, l'Île-de-France, la regione Rodano-Alpi e i Paesi Bassi sudorientali. Tale approccio necessita di un forte sostegno nel quadro di una politica industriale europea rinnovata e meglio integrata.

2. Ulteriori raccomandazioni del Comitato delle regioni

L'Europa nel 2027 (scenario futuro)

2.1 Lo schema di lavoro della Commissione si ispira alla strategia di Lisbona e agli obiettivi di Göteborg, e in quanto tale costituisce un piano coerente. Come si è già ripetutamente osservato, a giudizio del CdR esso contiene molte buone e lodevoli intenzioni, e saranno in pochi a non riconoscerlo. Ciò che manca però è una visione chiara riguardo alla capacità futura dell'Europa di distinguersi dai suoi concorrenti nel resto del mondo.

2.2 Il CdR raccomanda di elaborare una visione stimolante ed entusiasmante. A che punto sarà l'Europa nel 2027? In che modo le industrie europee avranno risposto ai compiti individuati nel 2006? In che modo l'investimento nelle «regioni intelligenti» avrà portato a una ripresa economica e sociale in tutti gli Stati membri dell'UE? In che modo saremo riusciti, nell'ambito della società della conoscenza sostenibile, a far sì che l'energia, l'ambiente e l'industria sanitaria creino nuove opportunità e nuovi mercati? E così via discorrendo.

Investire nelle «regioni di punta d'Europa» e nell'interazione con le regioni

2.3 Il CdR raccomanda di puntare maggiormente sui promettenti sviluppi in atto nelle varie regioni, richiamandosi alle concentrazioni e alle specializzazioni economiche destinate nei prossimi anni a emergere in misura sempre maggiore in Europa. La premessa di fondo è che la promozione delle regioni di punta contribuirà sensibilmente alla ripresa economica e sociale in senso lato in tutti gli Stati membri dell'UE.

2.4 Il CdR raccomanda di approvare, nel quadro della nuova politica industriale dell'UE, una serie di criteri per l'individuazione delle future regioni di punta in ambito europeo e in ciascuno Stato membro, in modo che verso di esse si possano convogliare i fondi dei programmi d'investimento europei a complemento degli investimenti nazionali e regionali, ma anche a sostegno della loro produzione materiale e intellettuale.

Questa politica industriale europea rinnovata, orientata verso sviluppi promettenti e la creazione di nuove aggregazioni economiche regionali, deve rivolgere un'attenzione altrettanto esplicita alla necessità di stimolare le regioni in ritardo di sviluppo nel quadro di una «nuova solidarietà». Il CdR propone alla Commissione di predisporre un apposito sistema di incentivi, ad esempio condizionando il contributo dei programmi quadro e dei fondi strutturali UE alla conclusione di partenariati economici interregionali.

Dall'approccio settoriale al modello dei cluster (nuovi settori)

2.5 Incoraggiare i settori europei di punta a raggiungere prestazioni di livello internazionale è e resta un obiettivo importante per la politica industriale europea, ma la prosperità futura del continente dipenderà in maniera crescente dalle attività intersettoriali. Si raccomanda quindi di dare più visibilità agli sviluppi endogeni già in atto nelle «grandi categorie» enumerate nello schema di lavoro della Commissione.

2.6 Di conseguenza, il CdR raccomanda altresì che la nuova politica industriale della Commissione rivolga maggiore attenzione all'importanza strategica di un approccio intersettoriale, riconoscendo così la forza dei cosiddetti «scontri tra settori». La cooperazione strutturale tra pubblica amministrazione, impresa e università, detta anche «Tripla Elica», è una premessa indispensabile a tal fine. Il modello dei *cluster* è uno dei più importanti biglietti da visita della nuova politica industriale europea.

2.7 Le misure volte a promuovere gli «scontri tra settori» puntano all'innovazione e alla creazione di combinazioni prodotto-mercati del tutto inedite nell'industria. Ciò detto, si tratta di un approccio che va ben al di là dei soli settori industriali, giacché anche gli «scontri» con altri ambiti sociali ed economici sono forieri di nuove dinamiche. Il CdR pensa a tale proposito agli «scontri» con il settore dell'arte e della cultura (industria creativa), a quelli tra culture (nuovo spirito d'impresa interculturale) o a quelli con la formazione professionale (nuove competenze). Anche in questi settori l'UE può e deve svolgere un ruolo importante di incoraggiamento: il CdR esorta quindi la Commissione a prestare particolare attenzione a questi aspetti nei programmi e nei nuovi fondi strutturali.

Un più forte impulso all'integrazione

2.8 Soprattutto le proposte relative alle iniziative intersettoriali offrono una serie di spunti per imprimere uno slancio all'integrazione della politica europea. Al riguardo il CdR raccomanda di rivolgere particolare attenzione agli aspetti seguenti:

- nei settori dell'energia, dell'ambiente e dell'industria sanitaria: trasformare la problematica sociale in nuove opportunità di mercato nel quadro della futura società della conoscenza sostenibile (cfr. punto 2.1),
- creare una *task force* europea sull'innovazione sociale che, lungi dall'essere disgiunta dalla politica industriale europea, ne costituisca un elemento centrale, e non si concentri solo sui lavoratori di alto livello, ma offra prospettive anche alle fasce basse esistenti sul mercato del lavoro,
- un'impostazione integrata della ricerca e dell'innovazione: migliorare la coerenza tra i programmi quadro e i fondi strutturali nella fase di programmazione e di definizione degli orientamenti, e concentrare in particolare le risorse sulla ricerca avanzata,
- la politica degli appalti pubblici: si tratta di un aspetto ignorato dalla Commissione, ma che invece dovrebbe rientrare

in almeno una delle iniziative politiche intersettoriali nel quadro del sostegno alle PMI, giacché queste ultime appaiono sempre più sfavorite nell'ambito delle gare d'appalto comunitarie,

- contribuire alla creazione di centri d'eccellenza internazionali (transfrontalieri) in Europa, anche nel quadro di altre politiche europee.

Sburocratizzazione e accessibilità per le PMI

2.9 Lo schema di lavoro della Commissione annette giustamente un alto valore alla capacità innovativa delle piccole e medie imprese. Tuttavia, la possibilità per tali imprese di essere effettivamente raggiunte è strettamente legata alla semplificazione della legislazione europea. Ad esempio, le attuali proposte relative alle PMI riducono notevolmente le possibilità di finanziare le azioni di R&S nelle PMI, il che è in flagrante contraddizione con il rafforzamento della posizione competitiva su scala mondiale. Già oggi le PMI statunitensi destinano mediamente alla R&S fondi di sette volte superiori a quelli delle PMI europee.

2.10 Presto non vi sarà più alcuna impresa disposta a ottemperare a tutte le esigenze amministrative dell'UE per una sovvenzione del 15 %. Il CdR invoca quindi una massiccia opera di sburocratizzazione che punti a rendere i programmi quadro e i fondi europei più accessibili per le PMI. Il CdR sostiene con forza tutte le proposte avanzate dalla Commissione a questo riguardo.

In tale contesto la partecipazione degli enti regionali e locali, il livello amministrativo più vicino alle PMI, agevolerà l'accesso di queste ultime agli aiuti comunitari.

2.11 La deregolamentazione e la riduzione degli oneri amministrativi derivanti dalla regolamentazione europea, oltre a un'approfondita analisi costi-benefici di quest'ultima, costituiscono delle premesse essenziali per il conseguimento degli obiettivi di Lisbona. La valutazione dell'impatto della legislazione europea sulle imprese svolge un ruolo importante a tal fine: per garantirne la qualità è quindi necessario che venga realizzata da una parte terza e indipendente. Il CdR invita la Commissione a presentare quanto prima proposte in tal senso. Un punto di partenza potrebbe essere il meccanismo olandese relativo agli organismi di controllo indipendenti (*Adviescollege Toetsing Administratieve Lasten* — ACTAL).

Conclusioni

Nell'ambito della valutazione di metà percorso alla quale la Commissione procederà prossimamente, il CdR vedrebbe con particolare favore una reazione alle proposte e alle osservazioni formulate nel presente parere. Il Comitato invita inoltre la Commissione a prevedere una relazione di monitoraggio su base annua, alla quale è pronto a contribuire con le proprie osservazioni.

Bruxelles, 14 giugno 2006

Il Presidente
del Comitato delle regioni
Michel DELEBARRE

Parere del Comitato delle regioni in merito alla Comunicazione della Commissione al Consiglio, al Parlamento europeo, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni «Un nuovo quadro strategico per il multilinguismo»

(2006/C 229/05)

IL COMITATO DELLE REGIONI,

vista la comunicazione della Commissione al Consiglio, al Parlamento europeo, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni *Un nuovo quadro strategico per il multilinguismo* (COM(2005) 596 def.),

vista la decisione del proprio Presidente, del 24 gennaio 2006, di incaricare la commissione Cultura, istruzione e ricerca di elaborare un parere sull'argomento,

vista la decisione della Commissione europea, del 30 settembre 2005, di consultarlo in materia a norma dell'articolo 256, primo comma, del Trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il proprio parere in merito alla *Proposta di decisione del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce il programma Cultura 2007 (2007-2013)* (COM(2004) 469 def.) (CdR 259/2004 fin) ⁽¹⁾,

visto il proprio parere in merito alla comunicazione della Commissione *Promuovere l'apprendimento delle lingue e la diversità linguistica: Piano d'azione 2004-2006* (CdR 248/2003 fin) ⁽²⁾,

visto il proprio parere sul tema *Promozione e salvaguardia delle lingue regionali e minoritarie* (CdR 86/2001 fin) ⁽³⁾,

visto il progetto di parere (CdR 33/2006 riv. 2) adottato dalla commissione Cultura, istruzione e ricerca il 4 aprile 2006 (relatore: Seamus MURRAY (IE/UEN-AE), membro del consiglio della contea di Meath e della Mid-East Regional Authority),

ha adottato il seguente parere in data 14 giugno 2006, nel corso della 65ª sessione plenaria.

1. Osservazioni generali

Il Comitato delle regioni

1.1 **accoglie con favore** il nuovo quadro strategico, che considera un contributo positivo alla promozione della diversità linguistica e un complemento alle esistenti iniziative della Commissione volte a migliorare la comunicazione tra essa e i cittadini;

1.2 **sostiene** i tre obiettivi principali della Commissione: (1) incoraggiare l'apprendimento delle lingue e promuovere la diversità linguistica nella società; (2) promuovere una valida economia multilingue, e (3) fornire ai cittadini l'accesso alla legislazione, alle procedure e alle informazioni dell'Unione europea nelle rispettive lingue materne;

1.3 **ritiene** tuttavia che per perseguire obiettivi così importanti le risorse disponibili non siano sufficienti;

1.4 **riconosce** che la responsabilità di compiere ulteriori progressi in materia di multilinguismo spetta soprattutto agli Stati membri e agli enti locali e regionali, ma considera necessario l'appoggio esplicito della Commissione per sensibilizzare maggiormente i cittadini e migliorare la coerenza degli interventi ai diversi livelli e in tutta l'UE;

1.5 **sottolinea** l'importante ruolo svolto dalle autorità locali e regionali nella realizzazione di una politica di promozione

del multilinguismo e **ritiene** che esso debba essere menzionato in maniera più esplicita nella comunicazione;

1.6 **esorta** a riconoscere maggiormente l'importanza delle iniziative di gemellaggio fra città ai fini dell'apprendimento delle lingue e degli scambi culturali, e **reputa** che un coinvolgimento così diretto del pubblico al livello locale e regionale possa ridurre la distanza tra l'UE e i suoi cittadini;

1.7 **ritiene** inoltre che l'ultima modifica del regolamento n. 1/1958, in base alla quale la lingua irlandese verrà considerata lingua ufficiale e di lavoro delle istituzioni dell'Unione europea a partire dal 1° gennaio 2007, e le conclusioni del Consiglio del 13 giugno 2005 che consentono di concludere accordi amministrativi fra le istituzioni e gli organi dell'Unione europea e gli Stati membri che prevedano la possibilità di un utilizzo ufficiale di altre lingue riconosciute dalla Costituzione di uno Stato membro in tutto o parte del proprio territorio, o il cui impiego in quanto lingua nazionale è autorizzato dalla legge, rappresentino un ulteriore e importante passo avanti per ridurre il divario tra l'UE e molti cittadini;

1.8 **riconosce** il contributo importante di programmi settoriali come Socrates, Gioventù e Leonardo, come pure del programma integrato per l'apprendimento lungo tutto l'arco

⁽¹⁾ GU C 164 del 5.7.2005, pag. 65.

⁽²⁾ GU C 73 del 23.3.2004, pag. 33.

⁽³⁾ GU C 357 del 14.12.2001, pag. 33.

della vita nel promuovere l'apprendimento delle lingue nell'Unione europea. Tali programmi sono validi esempi di azioni che contribuiscono a creare una società multilingue e il CdR insiste nell'affermare che la Commissione può fare di più in tal senso;

1.9 **si compiace** a tale proposito che nell'attuale proposta in merito al Programma d'azione integrato nel settore dell'istruzione e della formazione durante l'intero arco della vita, la Commissione europea non abbia operato una distinzione fra le diverse lingue europee, evitando così di limitare la partecipazione a tale programma alle lingue ufficiali e di lavoro dell'Unione europea, come avviene attualmente;

1.10 **considera** necessario che gli immigranti dispongano delle più ampie possibilità di mantenimento delle rispettive lingue materne e di apprendimento della lingua o delle lingue dei paesi ospitanti; **ritiene** che la ricchezza culturale e linguistica portata dai gruppi di immigranti nell'Unione europea debba ottenere un riconoscimento più esplicito, prevedendo come requisito minimo l'insegnamento delle loro lingue materne; **sottolinea** inoltre la necessità di una formazione più specializzata per gli interpreti al fine di facilitare ulteriormente la comunicazione tra gli immigranti e le comunità di accoglienza.

Osservazioni specifiche sul quadro strategico

Interventi per una società multilingue — Apprendimento delle lingue e diversità linguistica nella società

Il Comitato delle regioni

1.11 **concorda** sul fatto che i piani di studio e le strutture per l'insegnamento delle lingue straniere dovrebbero rispecchiare le esigenze mutevoli cui sono soggetti allievi e studenti; attende dunque con interesse le raccomandazioni della Commissione su come aggiornare la formazione degli insegnanti di lingue e gli strumenti per l'apprendimento linguistico;

1.12 **sostiene** lo sviluppo di un settore accademico dedicato al multilinguismo e all'interculturalismo nella società europea e accoglie con favore la proposta della Commissione secondo cui la ricerca sulla diversità linguistica potrebbe accompagnarsi alla creazione di reti di cattedre universitarie, in linea con la riuscita azione Jean Monnet;

1.13 **è consapevole** dei vantaggi legati all'apprendimento precoce delle lingue, purché gli insegnanti abbiano ricevuto una formazione apposita; accoglie quindi con favore la prossima pubblicazione da parte della Commissione di uno studio sulle migliori pratiche nell'apprendimento precoce delle lingue, studio che a suo giudizio dovrebbe comprendere una prospettiva regionale, e auspica che esso tenga in considerazione anche le pluriennali esperienze regionali maturate nel settore;

1.14 **sottolinea** che gli istituti di insegnamento superiore potrebbero essere incoraggiati a svolgere un ruolo più attivo nella promozione del multilinguismo fra studenti e personale docente, e auspica l'adozione di altri progetti sulla falsariga della Rete europea per la promozione delle lingue fra tutti gli

studenti (*European Network for the promotion of Languages among all Undergraduates* — ENLU);

1.15 **condivide** il giudizio secondo cui anche gli istituti di insegnamento superiore potrebbero svolgere un ruolo più attivo nella promozione del multiculturalismo nella comunità locale in senso lato, intessendo legami con gli enti locali e regionali e le imprese locali;

1.16 **concorda** sul fatto che la tendenza in alcuni paesi non anglofoni all'insegnamento in lingua inglese, anziché nella lingua nazionale o regionale, può avere conseguenze impreviste per la vitalità di quelle lingue; sottolinea la necessità di affrontare con urgenza tale questione e accoglie la proposta di studiare il fenomeno più in profondità;

1.17 **sostiene** l'idea di incoraggiare gli Stati membri a predisporre piani nazionali per dare spessore, coerenza e indirizzo agli interventi di promozione del multilinguismo. Il Comitato considera che tali piani dovrebbero stabilire obiettivi chiari per l'insegnamento delle lingue ai vari livelli di istruzione e accompagnarsi a uno sforzo continuo di sensibilizzazione sull'importanza culturale della diversità linguistica. Le autorità locali e regionali dovrebbero essere coinvolte nella messa a punto e nell'attuazione di questi piani nazionali;

1.18 **ritiene** che l'identità regionale esca rafforzata dalla salvaguardia e dalla promozione delle lingue minoritarie (o meno utilizzate) e regionali. Dà atto che esistono diverse azioni di sostegno per tali lingue, ma considera che, a causa del loro carattere minoritario e quindi della loro maggiore vulnerabilità, sia necessario soffermarsi con particolare attenzione sulla ricerca di ulteriori mezzi in grado di assicurarne il futuro.

1.19 **appoggia** la decisione della Commissione europea di inserire la «comunicazione nelle lingue straniere» fra le competenze chiave di cui ogni cittadino europeo necessita lungo l'intero arco della vita ed esorta la Commissione a elaborare i documenti necessari perché questo principio trovi attuazione nella società.

Interventi per un'economia multilingue

Il Comitato delle regioni

1.20 **ritiene** che il miglioramento delle competenze linguistiche si tradurrà in una maggiore capacità commerciale per le imprese dell'UE, e accoglie favorevolmente la prevista pubblicazione nel 2006 di uno studio sull'impatto della carenza di competenze linguistiche sull'economia europea. Reputa tuttavia che tale pubblicazione debba concentrarsi in particolare sul tema delle disparità regionali nelle competenze linguistiche e che le raccomandazioni formulate al riguardo dovrebbero trovare ampia diffusione. Il Comitato sostiene inoltre la pubblicazione su Internet di un inventario dei sistemi di certificazione linguistica, prevista entro fine anno;

1.21 **ritiene** necessario intensificare la sinergia tra multilinguismo e formazione professionale per incrementare la mobilità transnazionale dei lavoratori e dare così attuazione alla politica comunitaria dell'occupazione;

1.22 **sottolinea** che negli Stati membri anglofoni dell'UE il numero di studenti di lingue straniere ha subito un calo. Una delle ragioni di tale calo è legata al fatto che i cittadini di lingua madre inglese reputano scarsamente redditizia e poco utile professionalmente la conoscenza di altre lingue per il mercato del lavoro, per cui le competenze in una lingua moderna non sempre sono viste come abilità essenziale per accedere all'istruzione superiore o a una carriera. Per quanto la Commissione si soffermi sulle modalità di creazione di un'economia multilingue, il Comitato **ribadisce** che molto resta da fare per accrescere la consapevolezza dei vantaggi economici dell'apprendimento delle lingue;

1.23 **sottolinea** l'importanza di poter accedere alle informazioni e usarle in più lingue, e vede quindi positivamente la creazione di uno spazio unico europeo dell'informazione in grado di fornire contenuti e servizi digitali diversificati sul piano linguistico e culturale;

1.24 **ravvisa** nell'uso di sottotitolare i film e i programmi televisivi uno strumento importante per promuovere l'apprendimento delle lingue e auspica quindi ulteriori studi sulla possibilità di intensificare tale prassi;

1.25 **ritiene** che i programmi di formazione nell'istruzione superiore e altrove debbano essere costantemente aggiornati e considera quindi meritoria l'idea di organizzare un convegno nel 2006 sulla formazione dei traduttori nelle università;

1.26 **accoglie con favore** il lancio, nel quadro dell'iniziativa *i2010*, di un'azione pilota sulle biblioteche digitali e sostiene le iniziative per coordinare l'attività di gruppi di ricerca europei nei campi delle tecnologie del linguaggio naturale, della traduzione automatica e della creazione di risorse linguistiche.

Interventi per il multilinguismo nei rapporti della Commissione con cittadini

Il Comitato delle regioni

1.27 **dà atto** alla Commissione di aver messo a punto negli ultimi dieci anni una serie di iniziative multilingui per aiutare i cittadini a capire quanto la legislazione europea incida su di essi, e accoglie con favore le proposte volte a svilupparle ulteriormente. Tuttavia, reputa necessario che la Commissione intensifichi le sue campagne di informazione e di sensibilizzazione informando i cittadini comunitari sulla diversità delle lingue e delle culture dell'UE e sulla ricchezza del suo patrimonio letterario e artistico, visto come insieme di valori condivisi. Tali iniziative di sensibilizzazione sono decisive per accrescere le conoscenze dei cittadini sul loro passato ed è particolarmente importante destinarle alle giovani generazioni di cittadini europei a tutti i livelli dell'educazione formale e informale;

1.28 **esprime compiacimento** per la costante attività di promozione del multilinguismo svolta dalla Commissione sul suo portale Internet (Europa) e nelle sue pubblicazioni. Accoglie con favore il lancio di un portale delle lingue su Europa che fornisca informazioni sul multilinguismo nell'UE e ospiti a sua volta nuovi portali dedicati agli studenti e ai docenti di lingue. Considera inoltre positivamente l'allestimento di una rete interna da parte della Commissione volta ad accertare l'applica-

zione sistematica della politica di multilinguismo da parte di tutti i suoi servizi;

1.29 **ricorda** a tutte le istituzioni comunitarie la necessità di tener conto, nella loro politica di comunicazione con i cittadini e in particolare nel portale Internet dedicato alle lingue europee, dell'esistenza negli Stati membri di lingue europee diverse da quelle considerate lingue ufficiali e di lavoro delle istituzioni dell'Unione, ma con uno status di ufficialità costituzionalmente riconosciuto. In questi casi il Comitato ritiene che la Commissione europea dovrebbe integrare tali lingue nella sua politica di comunicazione con i cittadini;

1.30 **considera** valida l'iniziativa volta ad attribuire maggiore importanza alle antenne di traduzione della Commissione negli Stati membri al fine di promuovere il multilinguismo, soprattutto attraverso la personalizzazione dei messaggi della Commissione rivolti al pubblico locale;

1.31 **riconosce** l'importanza di accrescere la sensibilizzazione sul valore della diversità linguistica e **sostiene** quindi l'idea di organizzare seminari ad alto livello sul multilinguismo negli Stati membri rivolti a giornalisti e ad altri operatori della comunicazione;

1.32 **considera** l'organizzazione di un concorso internazionale di traduzione tra le scuole negli Stati membri un'iniziativa positiva e valida, tale da incoraggiare lo sviluppo di analoghe iniziative multilingui di valutazione comparativa e di competizione per le autorità locali e regionali di tutta l'UE;

1.33 **accoglie con favore** la proposta della Commissione di istituire un gruppo ad alto livello sul multilinguismo e sostiene l'idea di una conferenza interministeriale sul multilinguismo, alla quale pensa che il Comitato debba essere invitato a partecipare.

2. Raccomandazioni del Comitato delle regioni

Il Comitato delle regioni

2.1 **raccomanda** che la comunicazione faccia un cenno più esplicito al ruolo delle autorità locali e regionali, visto il loro contributo alla promozione della cultura e della lingua nelle rispettive comunità;

2.2 **esorta** a riconoscere maggiormente l'importanza delle attività delle Euroregioni e delle iniziative di gemellaggio fra città ai fini dell'apprendimento delle lingue e degli scambi culturali al livello locale;

2.3 **raccomanda** alla Commissione di intensificare l'opera di sensibilizzazione sul multilinguismo e migliorare la coerenza degli interventi attuati ai diversi livelli nell'UE, tenuto conto che «la comunicazione nelle lingue straniere» è stata inserita fra le competenze chiave che dovrebbe avere ogni cittadino europeo;

2.4 **esorta** la Commissione ad accrescere il contributo a programmi settoriali come Socrates, Gioventù e Leonardo e al programma integrato per l'apprendimento lungo tutto l'arco della vita nel promuovere l'apprendimento delle lingue nell'Unione europea, favorendo in particolare la mobilità degli studenti promossa dal programma Erasmus;

2.5 **incoraggia** le altre istituzioni europee a seguire le esperienze positive del CdR nell'utilizzo delle lingue co-ufficiali, adottando regolamentazioni analoghe;

2.6 **raccomanda** che gli enti locali e regionali siano essi stessi destinatari di iniziative che favoriscano l'apprendimento, l'approfondimento e il perfezionamento delle lingue straniere da parte dei loro dipendenti, in relazione alle funzioni che essi svolgono nella promozione dell'integrazione europea e nelle politiche di cooperazione, ed esorta tali enti ad inserire le abilità linguistiche nei loro programmi e progetti educativi, ove ciò rientri nelle loro competenze;

2.7 **raccomanda** di prevedere ulteriori misure per incoraggiare gli immigranti non solo ad apprendere la lingua dei paesi di accoglienza, ma anche a mantenere le rispettive lingue e culture, ed esorta a riconoscere in maniera più esplicita la necessità di interventi relativi alle lingue degli immigranti, da attuare con la collaborazione e l'interazione tra enti locali, università ed imprese;

2.8 **sottolinea** la necessità di una formazione più specializzata per gli interpreti al fine di facilitare ulteriormente la comunicazione tra gli immigranti e le comunità di accoglienza.

Osservazioni specifiche sul quadro strategico

Interventi per una società multilingue — Apprendimento delle lingue e diversità linguistica nella società

Il Comitato delle regioni

2.9 **raccomanda** che la formazione degli insegnanti di lingue diventi un tema prioritario ed esorta la Commissione a esporre più chiaramente il suo piano d'azione per la formazione degli insegnanti di lingue a tutti i livelli;

2.10 **raccomanda** che la Commissione specifichi la ripartizione delle cattedre universitarie in multilinguismo e interculturalismo tra i vari Stati membri;

2.11 **esorta** la Commissione a promuovere nuovi progetti tali da incoraggiare i legami tra gli istituti di istruzione superiore e la comunità locale in senso lato, compresi gli enti locali e regionali e le imprese locali;

2.12 **propone** che la Commissione promuova il plurilinguismo nell'istruzione superiore attraverso progetti analoghi a

quelli della Rete europea per la promozione delle lingue fra tutti gli studenti (*European Network for the promotion of Languages among all Undergraduates* — ENLU);

2.13 **esorta** gli Stati membri a dare seguito alla raccomandazione della Commissione, adottando piani nazionali sul multilinguismo e sulla diversità culturale;

2.14 **raccomanda** alla Commissione di fornire orientamenti chiari sulle possibili modalità di adozione dei piani nazionali per il multilinguismo da parte degli Stati membri;

2.15 **raccomanda** che il ruolo delle lingue regionali e minoritarie nello sviluppo di un'Europa multilingue venga riconosciuto in maniera più esplicita.

Interventi per un'economia multilingue

2.16 **raccomanda** che lo studio sulla carenza delle competenze linguistiche nell'UE si concentri in modo particolare sulle disparità regionali, e ritiene che le raccomandazioni che emergeranno dallo studio debbano formare oggetto di ampia diffusione;

2.17 **esorta** la Commissione a intensificare le sue campagne di sensibilizzazione sui benefici economici e culturali dell'apprendimento delle lingue.

Interventi per il multilinguismo nei rapporti della Commissione con cittadini

2.18 **esorta** la Commissione a intensificare le sue campagne di informazione e di sensibilizzazione informando i cittadini comunitari sulla diversità delle lingue e delle culture, sul patrimonio letterario e artistico e sull'insieme dei valori condivisi nell'UE, e dando particolare importanza alla sensibilizzazione delle giovani generazioni di cittadini europei; raccomanda inoltre di dare maggiore sostegno all'insegnamento, anche a fini professionali, della lingua del paese di accoglienza, per i cittadini comunitari che lavorano in un altro Stato membro;

2.19 **ribadisce** l'importanza di sensibilizzare gli operatori della comunicazione al valore della diversità linguistica e invita quindi la Commissione a rafforzare ulteriormente le sue campagne di informazione sul multilinguismo destinate a tali soggetti.

Bruxelles, 14 giugno 2006

Il Presidente
del Comitato delle regioni
Michel DELEBARRE

Parere del Comitato delle regioni in merito al «Terzo pacchetto di misure legislative per la sicurezza marittima nell'Unione europea»

(2006/C 229/06)

IL COMITATO DELLE REGIONI,

vista la lettera della Commissione europea, del 25 novembre 2005, con cui si chiede al CdR di elaborare un parere in merito al *Terzo pacchetto di misure legislative per la sicurezza marittima nell'Unione europea*,

viste la comunicazione della Commissione in merito al *Terzo pacchetto di misure legislative per la sicurezza marittima nell'Unione europea*, e le sette proposte di direttiva COM(2005) 586 def., COM(2005) 587 def., COM(2005) 588 def., COM(2005) 589 def., COM(2005) 590 def., COM(2005) 592 def., COM(2005) 593 def.,

vista la decisione del proprio Ufficio di presidenza del 12 aprile 2005 di incaricare la commissione Politica di coesione territoriale di elaborare un parere sull'argomento,

visti la proposta di risoluzione del Parlamento europeo sul rafforzamento della sicurezza marittima in seguito al naufragio della petroliera Prestige (2003/2066(INI)) e i lavori della commissione MARE (risoluzione MARE),

visti il parere del giugno 2004 dell'Associazione degli armatori della Comunità europea (ECSA), a nome delle associazioni degli armatori europei e dei rispettivi membri, i pareri del 10 giugno 2004 e del 10 marzo 2005 dell'Organizzazione europea dei porti marittimi (ESPO), a nome dei porti marittimi europei, e i pareri del gennaio 2006 di Intertanko, a nome dei rispettivi membri,

visti i lavori effettuati dal *Maritime Safety Umbrella Operation* (MSUO — Organizzazione quadro per la sicurezza marittima) e presentati nel corso del seminario sul tema *Refuge Area Best Practice: Identification, Planning and Stakeholder Involvement* («Le migliori pratiche per i luoghi di rifugio: individuazione, pianificazione e coinvolgimento delle parti interessate»), del 23 e 24 febbraio 2006 e la proposta avanzata in quell'occasione di mettere a punto e integrare nella direttiva un quadro per la gestione dei disastri grazie all'IMO,

viste le convenzioni marittime internazionali dell'IMO e tutte le relative risoluzioni ed emendamenti adottati dall'attuale assemblea,

visto il proprio progetto di parere (CdR 43/2006 riv. 2) adottato il 5 aprile 2006 dalla commissione Politica di coesione territoriale (relatrice: **Flo Lucas**, UK/ALDE, membro del consiglio comunale di Liverpool),

considerando quanto segue:

1. Dal momento che persiste l'utilizzo di navi che non soddisfano le norme di sicurezza, la necessità di adottare ulteriori misure per lottare contro gli Stati di bandiera, le società di classificazione, gli armatori, i gestori di navi, i noleggiatori, gli operatori di impianti e i comandanti che continuano a svolgere le loro attività in modo irresponsabile per accrescere i propri profitti, senza tenere conto delle norme internazionali e delle pratiche in materia di sicurezza.
2. Gli incidenti marittimi e le avarie che hanno causato vittime umane e inquinato oceani, aree costiere e marine regionali e locali, determinando significative perdite economiche, gravi danni all'ambiente e allarme tra la popolazione.
3. L'importanza di un sistema di trasporto marittimo europeo vivace e competitivo per le regioni e i centri urbani, specie quelli interessati dalla presenza di industrie, di esportazioni e di legami economici del settore marittimo.
4. La necessità di garantire il coordinamento con la strategia marittima comunitaria, l'esigenza di sinergie reciproche e la capacità di offrire soluzioni realistiche agli enti locali e regionali.
5. Nel contesto delle misure comunitarie in materia di trasporti, i principi di sussidiarietà e proporzionalità rivestono un'importanza particolare, dal momento che le competenze in ambito legislativo e attuativo sono spesso ripartite tra l'UE, gli Stati membri e le regioni.

6. Il quadro delle nuove proposte legislative:
- deve essere compatibile con le norme internazionali in vigore, convenute presso l'IMO,
 - deve essere in linea con i recenti sviluppi a livello internazionale,

ha adottato il seguente parere in data 15 giugno 2006, nel corso della 65ª sessione plenaria.

Il Comitato delle regioni

ritiene che il Terzo pacchetto di misure legislative per la sicurezza marittima «Erika III» possa migliorare in maniera considerevole la sicurezza del trasporto marittimo:

1. Proposta di direttiva in merito alla responsabilità degli Stati di bandiera

1.1 **è dell'avviso** che una maggiore responsabilizzazione degli Stati di bandiera e un'interpretazione armonizzata delle convenzioni IMO, comprese tutte le risoluzioni e gli emendamenti adottati finora dall'assemblea, andranno decisamente a vantaggio della flotta europea;

1.2 **reputa** che le proposte specifiche intese ad accrescere la pressione sulle navi che non rispondono alle norme di sicurezza, a ricompensare le navi gestite correttamente e a insistere maggiormente presso gli Stati di bandiera affinché si assumano le proprie responsabilità nel quadro della convenzione IMO, costituiscano la via più corretta da seguire;

1.3 **concorda** con la revoca della risoluzione IMO A.847(20) e la sostituzione di quest'ultima con la risoluzione IMO A.(...) (23) secondo la quale gli Stati membri sono tenuti a ottemperare effettivamente e coerentemente ai loro obblighi di Stati di bandiera in conformità con le convenzioni IMO e tenendo conto della risoluzione IMO A.(...)(23);

1.4 **crede** nella necessità di correggere le distorsioni di carattere economico e sociale nonché la prassi di impiegare equipaggi non adeguatamente qualificati, dovute a interpretazioni molto divergenti delle convenzioni dell'IMO da parte degli Stati di bandiera;

1.5 **ritiene** che il modo migliore per armonizzare l'interpretazione delle convenzioni dell'IMO, comprese tutte le risoluzioni e gli emendamenti adottati finora dall'assemblea, consista nell'applicare in maniera uniforme in tutta l'UE l'interpretazione data dall'IMO a dette convenzioni;

1.6 **insiste** sulla necessità di armonizzare sul piano comunitario i programmi di studio e le esigenze di formazione per conseguire i titoli professionali del settore, e di integrare tali disposizioni nel riconoscimento reciproco dei certificati di competenza;

1.7 **esprime preoccupazione** per la possibilità e la pratica di cambiare società di classificazione e/o Stato di bandiera in caso di controversia tra l'armatore o il gestore marittimo e la società di classificazione e/o lo Stato di bandiera su questioni concernenti la sicurezza, l'equipaggio, la manutenzione, l'attrezzatura e l'esercizio della nave;

1.8 **propone** che le società di classificazione e gli Stati di bandiera insistano sul pieno rispetto delle convenzioni dell'IMO prima di cambiare società di classificazione e/o bandiera di registrazione della nave. Inoltre, il pieno rispetto delle risoluzioni dell'IMO dovrebbe costituire un requisito essenziale perché la nave possa essere accettata da parte di una società di classificazione e/o di uno Stato di bandiera, e perché possa restare iscritta nella stessa classe o nello stesso registro;

1.9 **accoglie con favore** la decisione di integrare nella direttiva il complesso degli strumenti relativi al lavoro marittimo;

1.10 **sottolinea** la propria preoccupazione riguardo all'orario di lavoro della gente di mare, alla stanchezza per gli orari di lavoro eccessivamente prolungati e ai pericoli di errori, incidenti, danni e eventuali rischi di inquinamento legati al lavoro eccessivo e agli inadeguati periodi di riposo;

1.11 **è dell'avviso** che lasciare il diritto di dispensare le navi dall'osservanza delle norme di base in materia di Stati di bandiera alla totale ed esclusiva discrezione delle singole amministrazioni potrebbe tradursi — come in effetti avviene — nel raggiungimento di livelli di sicurezza diversi negli Stati membri, e quindi nella distorsione della concorrenza fra gli Stati di bandiera. Tale diritto dovrebbe pertanto applicarsi, ad esempio, solamente alle navi militari;

1.12 **raccomanda** che l'interpretazione armonizzata delle norme di sicurezza tecnica, attualmente applicabile alle navi da passeggeri, conformemente all'articolo 12 della direttiva del Consiglio 98/18/CE del marzo 1998, si applichi a tutte le navi mercantili e ai pescherecci;

1.13 **auspica** la massima collaborazione tra le Autorità marittime e le amministrazioni locali, per affrontare, con un approccio integrato, le problematiche connesse alla circolazione navale e all'impatto sullo sviluppo economico e sociale del territorio;

1.14 **concorda** con il fatto che, per l'attuazione dei loro obblighi di Stato di bandiera, le amministrazioni marittime degli Stati membri devono poter disporre di risorse idonee;

1.15 **accoglie con favore** la norma della direttiva circa l'allestimento di una banca dati che fornisca informazioni essenziali sulle navi battenti la bandiera di uno Stato membro e sulle navi che sono state cancellate dal registro di uno Stato membro;

1.16 **conviene** con il sistema di *audit* volontario degli Stati membri proposto dall'IMO, ma chiede che esso sia reso obbligatorio e rientri in un sistema di certificazione di qualità conforme alle norme ISO o a norme equivalenti specificate dalla CE;

1.17 **esprime preoccupazione** per la tendenza a criminalizzare e a vilipendere i comandanti. Benché vi siano occasioni in cui la colpevolezza è evidente, si tratta di un atteggiamento generalmente errato, inappropriato ed estremamente dannoso per dei professionisti che svolgono in modo efficiente un lavoro difficile, stressante e talvolta pericoloso;

1.18 **esprime preoccupazione** per la possibile riduzione del «diritto di passaggio inoffensivo» e del «diritto di libertà di navigazione» delle navi che solcano le acque degli Stati membri senza entrare in uno dei loro porti. Tali diritti andrebbero rispettati, nel limite del possibile, nell'interesse della sicurezza. Occorre chiarire all'industria navale che le navi di passaggio

hanno l'obbligo di navigare correttamente nel rispetto dei programmi VTS (servizi di gestione del traffico) e delle procedure di comunicazione;

1.19 **mostra apprensione** per il possibile onere amministrativo supplementare a carico degli alti ufficiali nel caso in cui la nave debba essere sottoposta a ispezione o si debba fornire un certificato di assicurazione. La proposta dell'IMO di ridurre le ispezioni dei certificati semplificando il processo grazie a processi di certificazione elettronica *on line* andrebbe estesa anche all'assicurazione e resa obbligatoria. Ciò dicasi anche per la proposta di direttiva sul controllo da parte dello Stato di approdo.

RACCOMANDAZIONI

Raccomandazione 1.1

Articolo 1

Testo proposto dalla Commissione	Emendamento del Comitato delle regioni
c) fornire un meccanismo per interpretare in modo armonizzato le misure stabilite dalle convenzioni IMO che sono state lasciate alla discrezione delle parti contraenti di tali convenzioni.	c) <u>garantire</u> fornire un meccanismo per un'interpretazione in modo armonizzata delle misure stabilite dalle convenzioni IMO, che sono state lasciate alla discrezione delle parti contraenti ricorrendo all'interpretazione <u>fornita dalla stessa IMO</u> di tali convenzioni.

Motivazione

L'interpretazione delle convenzioni dell'IMO è stata finora lasciata alle amministrazioni degli Stati di bandiera o ai tribunali che agiscono per conto di queste ultime, il che ha determinato interpretazioni divergenti e norme diverse. Allo scopo di armonizzare l'interpretazione delle convenzioni IMO occorre rendere obbligatoria l'interpretazione che di tali convenzioni dà la stessa IMO.

Raccomandazione 1.2

Articolo 2

Testo proposto dalla Commissione	Emendamento del Comitato delle regioni
a) convenzioni IMO: le convenzioni appresso elencate e relativi protocolli e modifiche successive, nonché codici di natura obbligatoria adottati nel quadro dell'Organizzazione marittima internazionale (IMO), nella loro versione aggiornata: <ul style="list-style-type: none"> i) la convenzione internazionale del 1974 per la salvaguardia della vita umana in mare (SOLAS 1974); ii) la convenzione internazionale del 1966 sul bordo libero (LL 1966); iii) la convenzione internazionale del 1969 sulla misurazione del tonnellaggio delle navi (Tonnage 69); iv) la convenzione internazionale del 1973 sulla prevenzione dell'inquinamento causato da navi; v) la convenzione internazionale sulle norme relative alla formazione della gente di mare, al rilascio di brevetti e ai servizi di guardia (STCW 1978); vi) la convenzione del 1972 sul regolamento internazionale per prevenire gli abbordi in mare (COLREG 72); 	a) convenzioni IMO: le convenzioni appresso elencate e relativi protocolli e modifiche successive, nonché codici di natura obbligatoria adottati nel quadro dell'Organizzazione marittima internazionale (IMO), nella loro versione aggiornata: <ul style="list-style-type: none"> i) la convenzione internazionale del 1974 per la salvaguardia della vita umana in mare (SOLAS 1974); ii) la convenzione internazionale del 1966 sul bordo libero (LL 1966); iii) la convenzione internazionale del 1969 sulla misurazione del tonnellaggio delle navi (Tonnage 69); iv) la convenzione internazionale del 1973 sulla prevenzione dell'inquinamento causato da navi; v) la convenzione internazionale sulle norme relative alla formazione della gente di mare, al rilascio di brevetti e ai servizi di guardia (STCW 1978); vi) la convenzione del 1972 sul regolamento internazionale per prevenire gli abbordi in mare (COLREG 72); vii) <u>il codice di regole di sicurezza pratiche per le navi che trasportano carichi di legname sul ponte;</u> viii) <u>il codice di regole di sicurezza pratiche per portarinfuse per carichi solidi.</u>

Motivazione

Il codice di regole di sicurezza pratiche per le navi che trasportano carichi di legname sul ponte andrebbe integrato in tutte le direttive del terzo pacchetto di misure legislative per la sicurezza marittima per i seguenti motivi:

- il carico di legname sul ponte è soggetto a spostamenti in caso di maltempo,
- d'inverno, soprattutto a latitudini elevate, il carico di legname sul ponte è soggetto alla formazione di ghiaccio.

Il codice di regole di sicurezza pratiche per portarinfuse per carichi solidi andrebbe anch'esso integrato in tutte le direttive del terzo pacchetto di misure legislative per la sicurezza marittima, dal momento che le portarinfuse si sono dimostrate tra le navi più pericolose. La movimentazione sicura e corretta delle rinfuse solide, compresi lo stivaggio e il livellamento del carico, la sequenza della caricazione delle stive contestualmente allo scarico della zavorra per non sollecitare inutilmente la nave, sono tutti elementi importanti per la sicurezza della nave stessa. A parte l'olio combustibile trasportato dalla nave, alcune portarinfuse per carichi solidi sono fonti di inquinamento marino.

Raccomandazione 1.3*Articolo 5*

Testo proposto dalla Commissione	Emendamento del Comitato delle regioni
<p>2. Quando immatricolano una nave nel loro registro, gli Stati membri si sforzano di assicurarsi che la nave in questione sia conforme alle norme e alle regolamentazioni internazionali applicabili. Se necessario, prendono contatti con il precedente Stato di bandiera.</p>	<p>2. Quando immatricolano una nave nel loro registro, gli Stati membri si sforzano di assicurarsi <u>devono esigere</u> che la nave in questione sia conforme alle norme e alle regolamentazioni internazionali applicabili, <u>quale condizione preliminare per l'immatricolazione della nave da parte dello Stato membro</u>. Se necessario, prendono contatti con il precedente Stato di bandiera.</p>

Motivazione

La modifica si rende necessaria per porre fine alla deprecabile pratica di permettere la circolazione di «navi non conformi alla normativa» ricorrendo a bandiere estere di Stati meno esigenti, e nei casi di controversie con lo Stato di bandiera in merito alla sicurezza, alla composizione dell'equipaggio, all'operazione e alla manutenzione della nave.

2. Proposta di direttiva relativa al controllo da parte dello Stato di approdo

2.1 **Ritiene** che il rafforzamento e il miglioramento dell'efficacia del regime di controllo da parte dello Stato di approdo si tradurrà in un vantaggio per la comunità;

2.2 **conviene** sul fatto che il rafforzamento dei controlli effettuati sulle navi avrà un impatto ambientale diretto e ricadute economiche e sociali positive, favorendo inoltre un ambiente competitivo più corretto nel settore marittimo;

2.3 **esprime preoccupazione** per l'obbligo dei piloti di segnalare le anomalie e di contribuire alle ispezioni dello Stato di approdo e di bandiera, al fine di rafforzare il controllo da parte dello Stato di approdo. Il compito di un pilota consiste nel pilotare la nave e nel prenderne temporaneamente il comando per le manovre portuali. I piloti non sono competenti in materia di ispezioni per lo Stato di approdo o di bandiera;

2.4 **richiama l'attenzione** sul fatto che l'età della nave non deve costituire l'unico criterio per applicare il regime delle ispezioni estese. La condizione della nave dipende anche da come ne è stata gestita la manutenzione, dal tipo di carico che ha trasportato e dalle zone marittime in cui ha transitato. Una nave relativamente nuova ma che non sia stata costruita nel rispetto delle norme stabilite, e che sia stata soggetta a una manutenzione inadeguata o insufficiente e a un esercizio disattento a causa di una gestione inadeguata e di un equipaggio poco competente e poco qualificato, anche se meno costoso, a seguito delle eccessive sollecitazioni legate alle operazioni di caricazione, scaricazione e zavorramento, oltre che al maltempo incontrato nei suoi spostamenti, sarà in condizioni peggiori e maggiormente soggetta a incidenti e a problemi di inquinamento rispetto ad una nave sì più vecchia, ma che sia stata costruita secondo le norme previste, che abbia avuto una buona manutenzione ed un equipaggio responsabile e preparato, e che sia stata operata in base alle migliori pratiche;

2.5 **chiede** un tasso di ispezioni del 100 % delle navi che approdano nei porti dell'Unione nel corso di un anno. Tuttavia suggerisce che in linea di principio ciascuna nave venga ispezionata una unica volta nel corso di ciascun anno, a meno che circostanze specifiche non giustifichino ispezioni più frequenti. I risultati della o delle ispezioni verranno immediatamente messi a disposizione degli Stati di approdo e di bandiera dell'Unione;

2.6 **concorda pienamente** con il proposito di rafforzare le disposizioni relative all'elemento umano.

RACCOMANDAZIONI

Raccomandazione 2.1

Articolo 5

Testo proposto dalla Commissione	Emendamento del Comitato delle regioni
3.4. Fino all'entrata in vigore delle misure previste dal paragrafo 2, i l'autorità competente di ciascuno Stato membro esegue ogni anno un numero complessivo di ispezioni delle navi di cui al paragrafo 2 e all'articolo 7 pari ad almeno il 25 % del numero medio annuo di singole navi approdate nei suoi porti	3.4. Fino all'entrata in vigore delle misure previste dal paragrafo 2, l'autorità competente di ciascuno Stato membro esegue ogni anno un numero complessivo di ispezioni delle navi di cui al paragrafo 2 e all'articolo 7 pari ad almeno il 25 % al 100% del numero medio annuo di singole navi approdate nei suoi porti

Motivazione

Il proposito di ispezionare il 25 % delle navi non cambierebbe di molto la situazione attuale.

Raccomandazione 2.2

Articolo 7

Testo proposto dalla Commissione	Emendamento del Comitato delle regioni
2. Quando una nave è stata autorizzata a lasciare un porto a condizione che le carenze riscontrate siano corrette nel porto successivo, l'ispezione dovrà limitarsi a verificare che tali carenze siano state effettivamente corrette.	2. Quando una nave è stata autorizzata a lasciare un porto a condizione che le carenze riscontrate siano corrette nel porto successivo, l'ispezione dovrà limitarsi a verificare che tali carenze siano state effettivamente corrette. Nessuna nave può essere autorizzata a rinviare la correzione delle carenze relative all'idoneità alla navigazione e al trasporto di merci e a navigare verso il porto successivo con la promessa di farvi correggere le carenze riscontrate. Queste vanno corrette prima che lo Stato di approdo o di bandiera autorizzi la nave a salpare per il porto successivo.

Motivazione

Tutte le navi che lasciano un porto devono dimostrare la propria idoneità alla navigazione e al trasporto di merci. Eventuali carenze possono pregiudicare il rispetto di tali obblighi.

Raccomandazione 2.3

Articolo 12

Testo proposto dalla Commissione	Emendamento del Comitato delle regioni
L'identità della persona che presenta un esposto non è rivelata al comandante o al proprietario della nave in questione.	L'identità della persona che presenta un esposto non è rivelata al comandante, al proprietario o al gestore della nave in questione.

Motivazione

Non tutte le navi sono gestite dai proprietari. Alcune navi sono proprietà di banche che decidono di affidarne la gestione e l'operazione a un gestore che agisce per loro conto.

Raccomandazione 2.4*Articolo 20*

Testo proposto dalla Commissione	Emendamento del Comitato delle regioni
La Commissione redige e pubblica ogni anno una lista nera relativa al comportamento di armatori e compagnie in conformità alle procedure e ai criteri di cui all'Allegato XV.	La Commissione redige e pubblica ogni anno una lista nera relativa al comportamento di armatori, <u>gestori, operatori, noleggiatori, navi, operatori di impianti</u> e compagnie in conformità alle procedure e ai criteri di cui all'Allegato XV.

Motivazione

Enumerando i singoli soggetti nell'articolo si evita che l'organo giudiziario competente interpreti il termine «armatore» come una categoria comprendente il responsabile dell'infrazione. È inoltre auspicabile che un'elencazione esplicita induca gli armatori, i gestori, gli operatori, i noleggiatori, le navi e gli operatori di impianti a controllarsi a vicenda, dal momento che figurare sulla «lista grigia o nera» può compromettere le loro attività economiche.

Raccomandazione 2.5*ALLEGATO VIII C (Articolo 8)*

Testo proposto dalla Commissione	Emendamento del Comitato delle regioni
<p>3. NAVI PORTARINFUSE</p> <ul style="list-style-type: none"> — eventuale corrosione delle fondamenta dei macchinari ausiliari da ponte, — eventuale deformazione e/o corrosione delle coperture dei boccaporti, — eventuali fenditure o corrosione localizzata nelle paratie trasversali, — accesso ai vani carico, 	<p>3. NAVI PORTARINFUSE</p> <ul style="list-style-type: none"> — eventuale corrosione delle fondamenta dei macchinari ausiliari da ponte, — eventuale deformazione e/o corrosione delle coperture dei boccaporti, — eventuali fenditure o corrosione localizzata nelle paratie trasversali, — accesso ai vani carico, — <u>cisterne di zavorra: esame di almeno una delle cisterne di zavorra nei vani carico dal passo d'uomo della cisterna/accesso al ponte, in un primo momento, e dall'interno ove l'ispettore constati l'esistenza di fondati motivi per un'ulteriore ispezione,</u>

Motivazione

Le navi portarinfuse, analogamente alle petroliere a doppio scafo, presentano problemi alle cisterne di zavorra, le quali sono soggette all'accumulo di sedimenti e a grave corrosione. Gli scarti di acciaio, le fessurazioni dovute a fatica e la deformazione dei rinforzi pregiudicano la sicurezza della nave. Tali fenomeni possono essere individuati solo con un'ispezione visiva e pertanto vanno inseriti nelle ispezioni da effettuare nello Stato di approdo.

3. Proposta di direttiva relativa all'istituzione di un sistema comunitario di monitoraggio del traffico navale e d'informazione

3.1 **Accoglie con favore** l'introduzione di un capitolo sulla prevenzione nella politica comunitaria di sicurezza marittima, con misure che consentono la gestione operativa del rischio a livello comunitario;

3.2 **raccomanda** l'introduzione di sistemi AIS (sistemi di identificazione automatica) a bordo di tutti i pescherecci, sia le imbarcazioni da pesca costiera che quelle di altura, e non solo su quelli di lunghezza superiore a 15 metri. I pescherecci più a rischio sono soprattutto quelli di dimensioni minori dato che sono difficilmente identificabili a occhio nudo o con il radar se sono costruiti in legno o vetroresina;

3.3 **concorda pienamente** con la necessità di migliorare le procedure operative per affrontare efficacemente le situazioni di emergenza in cui si trovano le navi, e con l'importanza del problema delle garanzie per gli eventuali danni economici connessi all'accoglienza delle navi in pericolo.

RACCOMANDAZIONI

Raccomandazione 3.1

Articolo 1

Testo proposto dalla Commissione	Emendamento del Comitato delle regioni
<p>Articolo 1 paragrafo 8: L'articolo 20 è sostituito dal testo seguente: «Articolo 20 Accoglienza delle navi in pericolo nei luoghi di rifugio</p> <p>1. Gli Stati membri provvedono affinché, in base ai risultati della valutazione della situazione effettuata secondo il piano di cui all'articolo 20 bis, le navi in pericolo siano autorizzate ad entrare in un luogo di rifugio che permetta di limitare il rischio generato dalla loro situazione.</p> <p>2. L'accoglienza di una nave in pericolo in un luogo di rifugio costituisce oggetto di una valutazione preventiva della situazione e di una decisione presa da un'autorità indipendente competente designata dallo Stato membro.</p> <p>3. Le autorità di cui al paragrafo 2 si riuniscono regolarmente per scambiarsi esperienze e conoscenze e per migliorare le misure adottate in forza del presente articolo. Esse possono riunirsi in ogni momento, in caso di circostanze particolari, su iniziativa di una di esse o della Commissione.»</p>	<p>Articolo 1 paragrafo 8: L'articolo 20 è sostituito dal testo seguente: «Articolo 20 Accoglienza delle navi in pericolo nei luoghi di rifugio</p> <p>1. Gli Stati membri provvedono affinché, in base ai risultati della valutazione della situazione effettuata secondo il piano di cui all'articolo 20 bis, le navi in pericolo siano autorizzate ad entrare in un luogo di rifugio che permetta di limitare il rischio generato dalla loro situazione.</p> <p>2. L'accoglienza di una nave in pericolo in un luogo di rifugio costituisce oggetto di una valutazione preventiva della situazione e di una decisione presa da un'autorità indipendente competente designata dallo Stato membro.</p> <p><u>2(a) Le autorità di cui al paragrafo 2 consulteranno tutte le parti interessate correlate all'operazione di salvataggio e consulteranno in particolare le autorità (portuali) locali prima di decidere di accogliere una nave in pericolo in un luogo di rifugio.</u></p> <p><u>2(b) Le autorità di cui al paragrafo 2 dovranno indennizzare le autorità (portuali) locali per qualsiasi costo o danno risultante dalle decisioni di cui al paragrafo 2 qualora tali costi o danni non possano venir coperti immediatamente dall'armatore o dall'operatore della nave ai sensi dell'articolo X della direttiva XX/XXXX/CE (relativa alla responsabilità civile ed alle garanzie finanziarie dei proprietari di navi).</u></p> <p>3. Le autorità di cui al paragrafo 2 si riuniscono regolarmente per scambiarsi esperienze e conoscenze e per migliorare le misure adottate in forza del presente articolo. Esse possono riunirsi in ogni momento, in caso di circostanze particolari, su iniziativa di una di esse o della Commissione.»</p>

Motivazione

La Commissione spiega nella motivazione che occorre chiarire e precisare le disposizioni esistenti riguardanti le navi in pericolo e i luoghi di rifugio, e prevede ora che l'accoglienza di una nave in pericolo in un luogo di rifugio sia oggetto di una valutazione preventiva della situazione da parte di un'autorità indipendente competente designata dallo Stato membro e dotata di potere decisionale.

L'intervento di un'autorità indipendente competente è senz'altro lodevole, poiché garantirà una decisione più imparziale riguardo la località migliore per accogliere una nave in pericolo. La proposta assegna ad un'autorità nazionale la facoltà decisionale circa l'accoglienza delle navi in pericolo, togliendola all'autorità portuale locale. Per mantenere una certa interazione e permettere relazioni di reciproca fiducia tra l'autorità portuale locale e l'autorità nazionale sarebbe certamente opportuno che la consultazione dell'autorità portuale sia resa obbligatoria.

Inoltre se la decisione finale circa l'accoglienza della nave in pericolo spetta all'autorità indipendente competente, ne consegue che le decisioni dell'autorità portuale possono venir annullate. La possibilità che l'autorità indipendente competente annulli le decisioni dell'autorità portuale può causare a quest'ultima oneri finanziari in seguito a decisioni che pur non ha preso. Non è logico che le autorità portuali debbano cercare di coprire costi e danni che non sono stati causati né dal loro operato né dalle loro decisioni.

È pertanto auspicabile che l'autorità indipendente competente sia pienamente responsabile delle proprie decisioni e si faccia carico delle eventuali compensazioni.

Raccomandazione 3.2

Articolo 1

Testo proposto dalla Commissione	Emendamento del Comitato delle regioni
<p>Articolo 1 paragrafo 9: È inserito il seguente articolo 20 bis: «Articolo 20 bis Piani per l'accoglienza delle navi in pericolo</p> <p>1. Gli Stati membri stabiliscono piani per rispondere ai rischi creati dalle navi in pericolo che si trovano nelle acque poste sotto la loro giurisdizione.</p> <p>2. I piani di cui al paragrafo 1 sono elaborati dopo aver consultato le parti interessate, tenendo conto delle pertinenti direttive dell'IMO di cui all'articolo 3, lettera a), e includono almeno i seguenti elementi:</p> <p>a) l'identità dell'autorità o delle autorità incaricate della ricezione e la gestione delle comunicazioni di allarme;</p> <p>b) l'identità dell'autorità competente per valutare la situazione, determinare un luogo di rifugio adeguato e decidere sull'accoglienza della nave in pericolo nel luogo di rifugio determinato,</p> <p>c) l'inventario dei potenziali luoghi di rifugio, nel quale siano ricapitolati gli elementi destinati a facilitare la valutazione e la rapida adozione delle decisioni, inclusa la descrizione dei fattori ambientali e sociali e delle condizioni naturali dei luoghi potenziali considerati;</p> <p>d) le procedure di valutazione relative alla determinazione del luogo di rifugio sulla base dei potenziali luoghi menzionati nell'inventario;</p> <p>e) i mezzi e gli impianti adeguati per l'assistenza, il salvataggio e la lotta all'inquinamento;</p> <p>f) gli eventuali meccanismi internazionali di coordinamento e di decisione applicabili;</p> <p>g) le procedure relative alle garanzie finanziarie e alla responsabilità applicabili alle navi accolte in un luogo di rifugio.</p> <p>3. Gli Stati membri pubblicano il nome dell'autorità competente di cui all'articolo 20, paragrafo 2, e l'elenco dei punti di contatto adeguati per la ricezione e la gestione delle comunicazioni di allarme. Essi comunicano inoltre alla Commissione l'inventario dei luoghi di rifugio potenziali. Comunicano inoltre agli Stati membri vicini le informazioni pertinenti relative ai piani e ai luoghi di rifugio.</p> <p>Nell'applicazione delle procedure previste per i piani di accoglienza delle navi in pericolo gli Stati membri provvedono affinché tutte le informazioni pertinenti sui piani e i luoghi di rifugio siano messe a disposizione dei soggetti coinvolte nelle operazioni, comprese le imprese di assistenza e di rimorchio.»</p>	<p>Articolo 1 paragrafo 9: È inserito il seguente articolo 20 bis: «Articolo 20 bis Piani per l'accoglienza delle navi in pericolo</p> <p>1. Gli Stati membri stabiliscono piani per rispondere ai rischi creati dalle navi in pericolo che si trovano nelle acque poste sotto la loro giurisdizione.</p> <p>2. I piani di cui al paragrafo 1 sono elaborati dopo aver consultato le parti interessate, tenendo conto delle pertinenti direttive dell'IMO di cui all'articolo 3, lettera a), e includono almeno i seguenti elementi:</p> <p>a) l'identità dell'autorità o delle autorità incaricate della ricezione e la gestione delle comunicazioni di allarme;</p> <p>b) l'identità dell'autorità competente per valutare la situazione, determinare un luogo di rifugio adeguato e decidere sull'accoglienza della nave in pericolo nel luogo di rifugio determinato,</p> <p>c) l'inventario dei potenziali luoghi di rifugio, nel quale siano ricapitolati gli elementi destinati a facilitare la valutazione e la rapida adozione delle decisioni, inclusa la descrizione dei fattori ambientali e sociali e delle condizioni naturali dei luoghi potenziali considerati;</p> <p>d) le procedure di valutazione relative alla determinazione del luogo di rifugio sulla base dei potenziali luoghi menzionati nell'inventario;</p> <p>e) i mezzi e gli impianti adeguati per l'assistenza, il salvataggio e la lotta all'inquinamento;</p> <p>f) gli eventuali meccanismi internazionali di coordinamento e di decisione applicabili;</p> <p>g) le procedure relative alle garanzie finanziarie e alla responsabilità applicabili alle navi accolte in un luogo di rifugio;</p> <p>h) <u>le procedure di compensazione per i costi e danni potenziali imputabili all'accoglienza di una nave in pericolo in un luogo di rifugio.</u></p> <p>3. Gli Stati membri pubblicano il nome dell'autorità competente di cui all'articolo 20, paragrafo 2, e l'elenco dei punti di contatto adeguati per la ricezione e la gestione delle comunicazioni di allarme. Essi comunicano inoltre alla Commissione l'inventario dei luoghi di rifugio potenziali. Comunicano inoltre agli Stati membri vicini le informazioni pertinenti relative ai piani e ai luoghi di rifugio.</p> <p>Nell'applicazione delle procedure previste per i piani di accoglienza delle navi in pericolo gli Stati membri provvedono affinché tutte le informazioni pertinenti sui piani e i luoghi di rifugio siano messe a disposizione dei soggetti coinvolte nelle operazioni, comprese le imprese di assistenza e di rimorchio.»</p>

Motivazione

È opportuno che le procedure di compensazione per i costi e danni potenziali imputabili all'accoglienza delle navi in pericolo in un luogo di rifugio siano incluse già nella fase di pianificazione delle risposte ai rischi rappresentati dalle navi in pericolo nelle acque territoriali di uno Stato membro.

Infatti le autorità portuali e le comunità locali possono venir esposte a rischi di inquinamento o ad altri rischi, come quello di un'esplosione, e possono inoltre subire danni sul piano economico se ne dovesse ad esempio conseguire un blocco dei porti, dei ponti, delle chiuse o delle strade. Tali danni potrebbero essere assai significativi ed aumentare rapidamente. Un blocco potrebbe inoltre avere effetti anche al di fuori dell'area portuale, dato che tutta una serie di aziende dell'entroterra dipendono dalle merci che transitano nel porto. I fondi internazionali compensano i danni dovuti all'inquinamento da petrolio, ma non coprono le altre perdite che i porti possono subire sul piano economico.

Dato che non vi è ancora un obbligo di assicurazione per tutte le navi, non c'è alcuna garanzia che la nave in pericolo abbia un'assicurazione capace di intervenire. Inoltre, anche in caso una tale assicurazione sia stata stipulata, può avvenire che le parti che hanno subito il danno non riescano a coprire i costi se l'assicuratore può invocare clausole o circostanze a sua difesa.

La nuova direttiva relativa alla responsabilità civile ed alle garanzie finanziarie degli armatori permetterà senz'altro di migliorare notevolmente l'attuale quadro legislativo. Tuttavia è opportuno che le disposizioni della direttiva in oggetto, relativa all'istituzione di un sistema comunitario di monitoraggio del traffico navale e d'informazione, siano ulteriormente migliorate per garantire che le autorità portuali possano essere rapidamente e completamente indennizzate per i danni ed i costi connessi all'accoglienza delle navi in pericolo.

In tal modo le autorità portuali e quelle locali verranno incoraggiate a svolgere un ruolo pro-attivo nell'offrire un luogo di rifugio. Ciò garantirà una cooperazione effettiva ed efficace con l'autorità indipendente competente che la Commissione chiede venga istituita in ciascuno Stato membro.

Nel terzo pacchetto sulla sicurezza marittima è stata lasciata aperta la questione della compensazione delle autorità portuali nonostante il Parlamento europeo avesse chiesto esplicitamente, nella risoluzione del 2004 sul rafforzamento della sicurezza marittima ⁽¹⁾, che la Commissione presentasse proposte circa il compenso finanziario per i luoghi di rifugio.

Raccomandazione 3.3

Articolo 1

Testo proposto dalla Commissione	Emendamento del Comitato delle regioni
<p>Articolo 1, paragrafo 10 «È inserito il seguente articolo 20 ter: Articolo 20 ter Garanzie finanziarie</p> <p>1. Prima di accogliere una nave in pericolo in un luogo di rifugio lo Stato membro può richiedere all'esercente, all'agente o al capitano di una nave la presentazione di un certificato di assicurazione o di una garanzia finanziaria ai sensi dell'articolo X della direttiva XX/XXXX/CE (relativa alla responsabilità civile ed alle garanzie finanziarie dei proprietari di navi) che copra la sua responsabilità per i danni causati dalla nave.</p> <p>2. La mancanza del certificato di assicurazione o della garanzia finanziaria non esonera gli Stati membri dalla valutazione preventiva e dalla decisione di cui all'articolo 20.»</p>	<p>Articolo 1, paragrafo 10 «È inserito il seguente articolo 20 ter: Articolo 20 ter Garanzie finanziarie</p> <p>1. Prima di accogliere una nave in pericolo in un luogo di rifugio lo Stato membro può richiedere all'esercente, all'agente o al capitano di una nave la presentazione di un certificato di assicurazione o di una garanzia finanziaria ai sensi dell'articolo X della direttiva XX/XXXX/CE (relativa alla responsabilità civile ed alle garanzie finanziarie dei proprietari di navi) che copra la sua responsabilità per i danni causati dalla nave.</p> <p>2. La mancanza del certificato di assicurazione o della garanzia finanziaria non esonera gli Stati membri dalla valutazione preventiva e dalla decisione di cui all'articolo 20.</p> <p>3. <u>Le autorità di cui al paragrafo 2 dell'articolo 20 saranno responsabili per tutte le procedure giudiziarie contro gli esercenti, agenti o capitani delle navi in pericolo intese a recuperare i costi e coprire i danni causati.»</u></p>

Motivazione

Le autorità portuali figurano tra i numerosi creditori tra i quali, in caso di incidente, è necessario suddividere la compensazione disponibile grazie ai fondi internazionali o all'assicurazione della nave. Nonostante le significative responsabilità loro assegnate per l'accoglienza delle navi in pericolo, le autorità portuali spesso figurano in fondo alla coda dei creditori. Inoltre i fondi internazionali compensano i danni dovuti all'inquinamento da petrolio, ma non coprono le perdite nelle quali i porti possono incorrere sul piano economico.

⁽¹⁾ Risoluzione del Parlamento europeo sul rafforzamento della sicurezza marittima – Relatore Dirk Sterckx
Cfr. http://www.europarl.eu.int/comparl/tempcom/mare/pdf/res_it.pdf

I porti e le comunità di piccole dimensioni che subiscono danni in seguito all'accoglienza obbligatoria di una nave in pericolo possono non avere il personale, le risorse finanziarie o la competenza giuridica per portare avanti procedure giudiziarie di lunga durata contro l'esercente, l'agente o il capitano di una nave allo scopo di recuperare i costi oppure i danni subiti senza neppure essere responsabili per la decisione che li ha provocati.

4. Direttiva che stabilisce i principi fondamentali in materia di inchieste sugli incidenti nel settore del trasporto marittimo

4.1 **Concorda** con l'obiettivo generale della Commissione di migliorare la sicurezza marittima, stabilendo orientamenti chiari su scala comunitaria per l'esecuzione di inchieste tecniche e lo scambio di esperienze dopo un sinistro marittimo grave, e condivide l'importanza di tali inchieste;

4.2 **si dichiara favorevole** al fatto che le inchieste sugli incidenti si basino essenzialmente sulla prevenzione dei rischi e sui principi e sulle raccomandazioni dell'IMO, e che il loro fine ultimo sia quello di migliorare la legislazione, l'esercizio delle navi, l'applicazione di misure d'urgenza e la prontezza a ricorrervi;

4.3 Evidenzia la necessità di fare ampio uso dei modelli e della metodologia per le inchieste sugli incidenti marittimi elaborata nel quadro dell'IMO.

RACCOMANDAZIONI

Raccomandazione 4.1

Articolo 2

Testo proposto dalla Commissione	Emendamento del Comitato delle regioni
(d) pescherecci di lunghezza inferiore a 24 metri;	(d) pescherecci di lunghezza inferiore a 24 metri;

Motivazione

Nella direttiva relativa al controllo da parte dello Stato di approdo e in quella sulla responsabilità dello Stato di bandiera la Commissione sostiene, a ragione, che la pesca costituisce una delle attività più pericolose. Quanto minori sono le dimensioni della nave, tanto maggiori sono le possibilità di incidenti, i quali hanno spesso come conseguenza la perdita di vite umane. Si propone pertanto di sopprimere la lettera d) dell'articolo 2 e di effettuare per i pescherecci le medesime inchieste approfondite sugli incidenti e sulle avarie previste dalla direttiva per gli incidenti e le avarie che colpiscono le navi mercantili.

5. Direttiva relativa alle disposizioni e alle norme comuni per gli organi che effettuano le ispezioni e le visite di controllo delle navi e per le pertinenti attività delle amministrazioni marittime

5.1 **Concorda** con la necessità di effettuare un controllo efficace e una valutazione delle società di classificazione, delle loro filiali e imprese partecipanti, di introdurre sanzioni per il mancato rispetto degli obblighi e di istituire, a livello internazionale e comunitario, meccanismi di ispezione tecnica esaustivi che forniscano informazioni affidabili sul reale stato delle navi;

5.2 **condivide** la proposta in base alla quale gli organismi riconosciuti devono istituire una struttura comune di valutazione e certificazione della qualità. Aggiunge che tale struttura dovrà essere indipendente, disporre di tutti i mezzi necessari per poter svolgere il proprio lavoro in modo continuo e approfondito, ed essere in grado di proporre misure sia individuali che collettive destinate a migliorare la qualità del lavoro degli organismi riconosciuti;

5.3 **conviene** sulla necessità di estendere la cooperazione tra gli organismi riconosciuti affinché i loro regolamenti siano compatibili e vengano interpretati ed applicati, così come le convenzioni internazionali, in modo uniforme, allo scopo di creare una base comune di valutazione e strumenti che permettano di adottare le misure correttive necessarie a realizzare un livello di sicurezza uniforme nell'UE, la cooperazione tecnica tra le società di classificazione, la compatibilità dei regolamenti e l'applicazione in tutta l'UE dell'interpretazione delle convenzioni internazionali data dall'IMO, portando quindi a un vero riconoscimento reciproco dei certificati di classe, compresi quelli relativi all'equipaggiamento marittimo;

5.4 **chiede** che l'ultima parte del punto (31) sia modificato da «e coinvolgere, ove necessario, lo Stato di bandiera» in «e metterle immediatamente a disposizione dello Stato di bandiera».

RACCOMANDAZIONI

Raccomandazione 5.1

Articolo 12

Testo proposto dalla Commissione	Emendamento del Comitato delle regioni
2. Fatto salvo il paragrafo 1, qualora l'organismo non adotti i provvedimenti preventivi e correttivi prescritti dalla Commissione, o intervenga con un ritardo ingiustificato, la Commissione può infliggere una penalità di mora fino a quando i provvedimenti richiesti non siano pienamente attuati.	2. Fatto salvo il paragrafo 1, qualora l'organismo non adotti i provvedimenti preventivi e correttivi prescritti dalla Commissione, o intervenga con un ritardo ingiustificato, la Commissione <u>può richiedere che la Corte di giustizia delle Comunità europee infligga</u> ere una penalità di mora fino a quando i provvedimenti richiesti non siano pienamente attuati.

Motivazione

Si ritiene che per il responsabile dell'infrazione sia più accettabile che le sanzioni vengano applicate dalla Corte di giustizia su proposta della Commissione, anziché direttamente dalla Commissione.

Raccomandazione 5.2

Articolo 20

Testo proposto dalla Commissione	Emendamento del Comitato delle regioni
Gli organismi riconosciuti fissano e attuano prescrizioni comuni adeguate per i casi di trasferimento di classe che richiedono precauzioni particolari. Tali casi devono comprendere quanto meno il trasferimento di classe di navi di quindici anni o più e il trasferimento da un organismo non riconosciuto a un organismo riconosciuto.	Gli organismi riconosciuti fissano e attuano prescrizioni comuni adeguate per i casi di trasferimento di classe che richiedono precauzioni particolari. Tali casi devono comprendere quanto meno il trasferimento di classe di navi di <u>quindici</u> dieci anni o più e il trasferimento da un organismo non riconosciuto a un organismo riconosciuto <u>o da un organismo riconosciuto a un organismo non riconosciuto.</u>

Motivazione

Di norma il periodo di riclassificazione dura quattro anni con un anno di proroga, per cui in pratica sono cinque anni in tutto. Dopo dieci anni, in termini operativi una nave non è più efficiente quanto una nave di più recente costruzione. Può infatti risultare necessario sostituire parti in acciaio delle paratie e dei rinforzi, oppure sostituire le tubazioni per la zavorra marittima e il carico, soprattutto i gomiti. È il momento ideale per vendere la nave a un prezzo relativamente basso affinché sia il nuovo proprietario a effettuare le riparazione e a pagarle. Di norma il nuovo proprietario è meno esigente e la nuova bandiera è una bandiera di comodo. Analogamente, la nuova società di classificazione non è necessariamente un «organismo riconosciuto», come la definisce la Commissione.

6. Regolamento relativo alla responsabilità dei vettori che trasportano passeggeri via mare e per vie navigabili interne in caso di incidente

6.1 **Accoglie positivamente** l'iniziativa della Commissione di integrare la convenzione di Atene nel diritto comunitario rendendo in tal modo obbligatoria l'assicurazione delle navi passeggeri invece di lasciarla alla discrezione del proprietario tramite i cosiddetti *P&I clubs* (associazioni di copertura assicurativa);

6.2 **accoglie con favore** l'iniziativa di estendere l'ambito di applicazione della convenzione di Atene al traffico interno; considera tuttavia sproporzionato estendere tale ambito di applicazione anche alle vie navigabili interne; **chiede** alla Commissione di chiarire la definizione di vie navigabili interne, suggerendo che in questo settore è sufficiente adottare misure di portata meno ampia;

6.3 **accoglie con favore** il fatto che, nel caso di sinistri marittimi, il protocollo del 2002 alla convenzione di Atene introduca un regime di responsabilità oggettiva, che quest'ultima sia finalizzata a migliorare la posizione di chi chiede il risarcimento, visto che la responsabilità non è imputabile a un atto di negligenza o a colpa del vettore, e che quindi non vi sia bisogno per chi promuove l'azione risarcitoria di dimostrare la responsabilità del vettore;

6.4 **prende atto** delle perplessità espresse dai proprietari di navi e dai *P&I club* riguardo all'articolo 3, paragrafo 1 della convenzione di Atene sulla responsabilità per sinistri causati da atti terroristici;

6.5 **evidenzia** la necessità di individuare delle proposte accettabili a livello internazionale per trovare una soluzione unica all'impasse provocata dal rifiuto del mercato assicurativo di riconoscere l'ammissibilità delle nuove condizioni in materia di responsabilità e i relativi requisiti assicurativi promossi dalla proposta di regolamento della Commissione.

7. Direttiva relativa alla responsabilità civile e alle garanzie finanziarie degli armatori

7.1 **Concorda** con l'auspicio espresso dal Parlamento europeo di realizzare una politica marittima europea globale e coerente, finalizzata a creare uno spazio europeo di sicurezza marittima fondato sull'istituzione di un regime di responsabilità esteso a tutta la catena del trasporto marittimo;

7.2 ritiene tuttavia che ogni normativa relativa alla responsabilità e al risarcimento in materia di inquinamento marittimo debba necessariamente essere adottata a livello internazionale;

7.3 **accoglie con favore** eventuali modifiche delle norme attualmente in vigore allo scopo di impegnare la responsabilità di altri soggetti responsabili diversi dagli armatori delle navi e a prendere in considerazione l'introduzione di una responsabilità illimitata degli armatori in caso di inosservanza grave o deliberata dei loro obblighi in materia di sicurezza;

7.4 **sottolinea** il fatto che qualsiasi modifica che si renda necessaria alla Convenzione sulla responsabilità civile dovrà mantenere l'equilibrio nella partecipazione delle due parti in causa (armatori e operatori di trasporto), conformemente alle disposizioni promosse attraverso le proposte di impegno volontario del settore dell'armamento;

7.5 **chiede** che tra gli «altri soggetti responsabili diversi dagli armatori delle navi» rientrino i gestori di navi e i noleggiatori;

7.6 **esprime preoccupazione** per la necessità, nell'applicazione della direttiva, di riconoscere la compatibilità con il diritto internazionale;

7.7 **propone** che il comandante della nave non figuri fra gli «altri soggetti responsabili diversi dagli armatori delle navi» a meno che non si sia reso colpevole di negligenze gravi durante l'esecuzione dei suoi compiti;

7.8 **esprime preoccupazione** per le differenze tra la direttiva in parola e le convenzioni internazionali dell'Aia e dell'Aia-Visby, nonché le norme di Amburgo, sulla responsabilità degli armatori in base alle polizze di carico, alle lettere di trasporto marittime non negoziabili e ai contratti di noleggio utilizzati nel trasporto marittimo internazionale, differenze che possono creare confusione circa il regime di responsabilità da applicare, dal momento che la formulazione della direttiva in esame non specifica se essa si applichi solamente ai danni derivanti da inquinamento oppure se includa altri danni a terzi;

7.9 **conviene** con la Commissione sul fatto che l'istituzione di un sistema di assicurazione obbligatoria concorrerà all'obiettivo della messa al bando delle navi non a norma;

7.10 **chiede** che nella polizza di assicurazione per la nave si dichiari con chiarezza che essa copre i danni ai luoghi di rifugio.

RACCOMANDAZIONI

Raccomandazione 7.1*Articolo 1*

Testo proposto dalla Commissione	Emendamento del Comitato delle regioni
La presente direttiva disciplina taluni aspetti degli obblighi di responsabilità civile cui sono soggetti gli operatori della filiera del trasporto marittimo e prevede un'adeguata protezione finanziaria dei marittimi contro il rischio di abbandono.	La presente direttiva disciplina taluni aspetti degli obblighi di responsabilità civile cui sono soggetti gli operatori e coloro che fanno uso della filiera del trasporto marittimo e prevede un'adeguata protezione finanziaria dei marittimi contro il rischio di abbandono.

Motivazione

L'espressione «operatori e coloro che fanno uso della filiera del trasporto marittimo» comprende i noleggiatori diversi dai locatori a scafo nudo che utilizzano le navi, comprese quelle non a norma, con contratti di noleggio a tempo (*time charters*), per escursioni (*trip charters*), per viaggi (*voyage charters*) e per viaggi consecutivi (*consecutive voyage charters*). Essi vanno inclusi nella direttiva e devono adempiere ai medesimi obblighi previsti per i «proprietari di navi», cioè offrire una garanzia finanziaria. Dopo tutto l'inquinamento da idrocarburi è causato proprio dalle loro navi. Ne deriverebbero le seguenti conseguenze:

- la garanzia che i noleggiatori rispettino l'obbligo di non usare navi non a norma,
- il vantaggio commerciale derivante dal noleggio di una nave non a norma a tariffe di nolo inferiori sarebbe vanificato dal maggiore costo della garanzia finanziaria dal momento che comprenderebbe il rischio di usare una nave non a norma,
- l'uso di navi non a norma diventerebbe finanziariamente poco allettante per i noleggiatori che troverebbero una minore disponibilità di carichi,
- si ridurrebbe pertanto l'incentivo a operare, noleggiare e utilizzare navi non a norma e i proprietari di tali navi sarebbero obbligati ad adempiere a tutte le norme internazionali in materia di navi, equipaggi e operazione oppure a demolire le navi stesse.

Raccomandazione 7.2*Articolo 2*

Testo proposto dalla Commissione	Emendamento del Comitato delle regioni
	(7) Occorre aggiungere una definizione del termine «operatore», usato nell'articolo 1 della direttiva.

Motivazione

È necessario anticipare eventuali domande su che cosa si intenda per «operatore».

Gli enti locali e regionali svolgono un ruolo centrale nell'attuazione della strategia, adoperandosi nella bonifica delle aree inquinate, offrendo zone di rifugio per le navi, fornendo assistenza alle navi in difficoltà, o nei casi in cui i cittadini stessi sono operatori marittimi o soccorrono persone in pericolo. Delude perciò che il Terzo pacchetto di misure legislative per la sicurezza marittima non attribuisca la dovuta importanza al ruolo di tali enti nella realizzazione degli obiettivi stabiliti.

Bruxelles, 15 giugno 2006

Il Presidente
del Comitato delle regioni
Michel DELEBARRE

Parere del Comitato delle regioni sul tema comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni — i2010: le biblioteche digitali

(2006/C 229/07)

IL COMITATO DELLE REGIONI,

vista la *Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni — i2010: le biblioteche digitali* (COM(2005) 465 def.),

vista la decisione, adottata il 24 gennaio 2006 dal proprio Presidente, di affidare alla commissione Cultura e istruzione l'elaborazione di un parere sull'argomento,

visto il proprio parere in merito alla *Comunicazione della Commissione al Consiglio, al Parlamento europeo, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni — i2010: una società europea dell'informazione per la crescita e l'occupazione*,

visto il parere adottato il 4 aprile 2006 dalla commissione Cultura, istruzione e ricerca (CdR 32/2006 riv. 1) (relatore: Jyrki MYLLYVIRTA, sindaco di Mikkeli (FI/PPE)),

ha adottato il seguente parere in data 15 giugno 2006, nel corso della 65ª sessione plenaria.

1. Osservazioni del Comitato delle regioni

Il Comitato delle regioni

1.1 **accoglie con favore** la proposta di istituire biblioteche digitali per accogliere il patrimonio culturale europeo, **sottolineando** che si tratta di una componente essenziale dell'iniziativa della Commissione *i2010, una società europea dell'informazione per la crescita e l'occupazione*, la cui attuazione integrale costituisce un presupposto necessario per rafforzare la competitività europea;

1.2 **sottolinea** che la digitalizzazione del patrimonio culturale, la sua disponibilità in linea e la sua conservazione devono essere promosse in tutti i paesi d'Europa, in tutte le regioni e città, e in tutte le lingue, onde preservare la pluralità culturale e linguistica. Il punto di partenza deve consistere nel riconoscere il valore della cultura, anche quando si tratta di una cultura di minoranza, e nel preservarne le opere per le generazioni future;

1.3 **ricorda** che altrove nel mondo la digitalizzazione del patrimonio culturale avanza rapidamente, e **sottolinea** che rendere ampiamente accessibile in forma digitale il patrimonio culturale e letterario europeo costituisce, da un lato, una condizione preliminare per la buona riuscita di una società europea basata sulla conoscenza, e, dall'altro, un fattore di sviluppo per le differenti regioni e città d'Europa;

1.4 **apprezza** il fatto che, accanto alle principali sfide da affrontare, la Commissione abbia messo in evidenza anche le numerose — e tuttora irrisolte — questioni tecniche, giuridiche ed economiche connesse alla digitalizzazione del patrimonio culturale, **osservando** che le regioni e gli enti locali forniscono il proprio sostegno in questo campo;

1.5 **sottolinea** che le regioni e gli enti locali hanno un ruolo di primo piano nell'attuazione di tutte le strategie concernenti la società dell'informazione, e nella maggior parte dei casi esse

si occupano anche della cura delle biblioteche: per questo motivo anche nel contesto delle biblioteche digitali si deve tenere nella dovuta considerazione la dimensione regionale e locale;

1.6 **considera** particolarmente importante che la digitalizzazione del patrimonio culturale venga promossa in tutti gli Stati membri, **sottolineando** che i benefici di tale opera saranno tangibili solo quando si sarà realizzata un'ampia accessibilità in linea del patrimonio culturale, anche a livello locale e regionale, e quando si saranno messi a punto sistemi intelligenti di ricerca delle informazioni;

1.7 **fa osservare** che la digitalizzazione richiede molto tempo e grandi risorse, nonché un lavoro costante di cura, aggiornamento e conversione del materiale, e **condivide** il giudizio espresso in merito all'utilità della digitalizzazione ai fini dell'accessibilità e della conservazione del patrimonio culturale;

1.8 **ricorda** che la documentazione esistente in forma digitale non consiste esclusivamente di materiale analogico digitalizzato in un secondo momento, ma anche di materiale originariamente creato in formato digitale;

1.9 **osserva** che nei vari Stati membri i servizi connessi alle biblioteche digitali consistono di elementi predisposti a livello sia nazionale che regionale e locale, connessi tra loro grazie alle tecnologie dell'informazione. Affinché ciò riesca è necessario che vi sia cooperazione e coordinamento a livello europeo;

1.10 **reputa** che le biblioteche, consentendo di diffondere il materiale al pubblico in maniera ottimale, abbiano un ruolo vitale nel rendere disponibili in forma digitale il patrimonio culturale e letterario, **precisando** tuttavia che è assolutamente essenziale che le biblioteche collaborino con gli archivi, i musei, le altre istituzioni culturali e i soggetti attivi nel settore.

2. Raccomandazioni del Comitato delle regioni

Il Comitato delle regioni,

2.1 **sottolinea** che la funzione primaria della digitalizzazione non consiste nel sostituire il materiale disponibile su carta o altri supporti fisici, ma piuttosto nel produrre materiale digitale in aggiunta a quello analogico, e nel promuovere l'accessibilità delle informazioni;

2.2 **sottolinea** che, dal momento che solo una piccola parte del patrimonio culturale europeo è stata digitalizzata e poiché il lavoro ancora da svolgere è enorme, è indispensabile trovare dei nuovi meccanismi di finanziamento, anche in collaborazione con soggetti privati;

2.3 **osserva** che nei paesi e nelle aree linguistiche di minori dimensioni il mercato dei materiali culturali digitalizzati è stato sinora piuttosto piccolo, sebbene i costi fissi di produzione di tali materiali siano quasi identici a quelli delle aree linguistiche più grandi, e **sottolinea** che, grazie al progresso tecnologico è possibile e anche necessario tener conto delle esigenze degli utenti di varie aree linguistiche nello sviluppo delle biblioteche digitali;

2.4 **constata** che, sebbene una gran parte del patrimonio culturale europeo più vecchio sia già libera da diritti d'autore e pertanto disponibile nelle reti di informazione, la proposta della Commissione di riformare il diritto d'autore relativo alle opere più recenti riveste comunque particolare importanza;

2.5 **osserva** che in alcuni paesi si percepiscono già i segni del ritardo con cui una parte della cittadinanza segue lo sviluppo della tecnologia digitale, e **ritiene** che le persone di condizione sociale più svantaggiata dovrebbero avere maggiori opportunità di accesso a Internet e adeguate informazioni in materia;

2.6 **sottolinea** che le amministrazioni regionali e locali hanno un ruolo decisivo sia in quanto produttori che in quanto proprietari del patrimonio culturale, e che su di essi ricade inoltre la responsabilità di far sì che tutti i cittadini possano

accedere, in condizioni di parità, ai servizi della società dell'informazione;

2.7 **sottolinea** che, sebbene sia importantissimo che le biblioteche di numerosi paesi europei mettano a disposizione dei cittadini il tradizionale materiale stampato, tali biblioteche dovrebbero offrire anche l'accesso a Internet e la possibilità di utilizzare i servizi in linea. Per tenere conto degli utenti finali delle reti di informazione e delle loro esigenze a livello locale, è necessario che i servizi vengano predisposti da soggetti regionali e locali. È indispensabile tenere conto di ciò nel finanziamento delle biblioteche a livello nazionale;

2.8 **osserva** che nel quadro della partecipazione delle amministrazioni regionali e locali ai vari consorzi di biblioteche o di altro tipo che gestiscono una rete di server o offrono una gamma completa di servizi, occorre che tali amministrazioni possano influire in misura sufficiente sul relativo processo decisionale;

2.9 **apprezza** il fatto che la Commissione abbia menzionato nella comunicazione anche le sfide connesse alla scelta del materiale da digitalizzare, e **ritiene importante** definire i criteri di selezione in base a considerazioni locali e regionali e trovare un equilibrio tra i criteri di selezione basati sulle richieste del pubblico e quelli che rispondono all'esigenza di garantire la conservazione;

2.10 **è favorevole** alla proposta di definire strategie a lungo termine per la conservazione del materiale digitalizzato, in modo che le risorse impiegate per la digitalizzazione non vadano sprecate a causa delle eventuali modifiche apportate ai sistemi tecnici e ai programmi;

2.11 **considera interessante** la proposta di istituire, in vari Stati membri, centri di competenza in materia di digitalizzazione, e **sottolinea** che un compito importante di tali centri dovrebbe essere quello di garantire la disponibilità delle competenze necessarie e la diffusione di buone pratiche anche a livello regionale e locale.

Bruxelles, 15 giugno 2006

Il Presidente
del Comitato delle regioni
Michel DELEBARRE

Parere del Comitato delle regioni in merito alla comunicazione della Commissione al Consiglio, al Parlamento europeo, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni «Attuare il programma comunitario di Lisbona Una politica moderna a favore delle PMI per la crescita e l'occupazione»

(2006/C 229/08)

IL COMITATO DELLE REGIONI,

vista la *Comunicazione della Commissione al Consiglio, al Parlamento europeo, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni: Attuare il programma comunitario di Lisbona — Una politica moderna a favore delle PMI per la crescita e l'occupazione*, COM(2005) 551 def.,

vista la decisione, presa dalla Commissione europea il 15 novembre 2005, di consultarlo sull'argomento a norma dell'art. 265 del Trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la decisione, presa dal proprio Presidente il 24 gennaio 2006, di affidare alla commissione Politica economica e sociale il compito di redigere un parere sull'argomento,

visto il proprio parere sul *Programma quadro per la competitività e l'innovazione* (COM(2005) 121 def. — CdR 150/2005 fin) ⁽¹⁾,

visto il proprio parere sugli *Orientamenti integrati per la crescita e l'occupazione (2005-2008)* (COM(2005) 141 def. — CdR 147/2005 fin) ⁽²⁾,

visto il proprio parere d'iniziativa sul tema *Competitività e decentramento* (CdR 23/2005 fin) ⁽³⁾,

visto il proprio progetto di parere CdR 40/2006 riv. 2, adottato il 6 aprile 2006 dalla commissione Politica economica e sociale (relatrice: Constance HANNIFFY, membro del consiglio della contea di Offaly, presidente della *Midland Regional Authority* e membro della *Border Midland and Western Regional Assembly* (IRL/PPE),

ha adottato il seguente parere in data 15 giugno 2006, nel corso della 65ª sessione plenaria.

1. Osservazioni del Comitato delle regioni

alla loro cessione, dall'altro, come importanti acquirenti dei beni e dei servizi da esse prodotti;

Dare nuovo impulso alla politica per le PMI

1.1 **accoglie con favore** la comunicazione della Commissione *Una politica moderna a favore delle PMI per la crescita e l'occupazione*, che tende a dare un nuovo impulso alla politica per le PMI, a centrare gli interventi sugli aspetti più essenziali e a semplificare l'azione della Comunità al fine di una maggiore efficacia;

1.2 **condivide** la promozione di una politica ampia, che tenga conto della diversità delle PMI in termini di dimensioni, struttura della proprietà e settore di attività, che fornisca una serie di aiuti su misura e che crei un ambiente giuridico in grado di rispondere alle diverse esigenze delle PMI dell'UE;

1.3 **prende atto** del riferimento al ruolo degli enti locali e regionali contenuto nella comunicazione, ma **osserva** che tale riferimento avrebbe potuto essere più esplicito e segnalare il ruolo essenziale che tali enti svolgono, da un lato, nel sostenere le PMI e nel creare un ambiente favorevole al loro sviluppo e

1.4 **riconosce** che garantire l'efficacia della politica per le PMI è principalmente di competenza degli Stati membri e incoraggia questi ultimi ad assicurare che i loro programmi nazionali di riforma (PNR) prevedano delle misure concrete volte a sostenere la creazione e lo sviluppo delle PMI;

1.5 **richiama l'attenzione** sull'analisi condotta dal Comitato riguardo alla preparazione dei programmi nazionali di riforma (PNR) e, in particolare, alla mancata consultazione degli enti locali e regionali, e a questo proposito **accoglie con favore** l'incoraggiamento da parte del Consiglio europeo del marzo 2006 a proseguire i lavori sui PNR;

1.6 **osserva** che l'attuazione, e l'impegno all'attuazione, da parte di tutte le parti interessate è ovviamente essenziale per una politica efficace a favore delle PMI, e **ritiene** che la Commissione avrebbe dovuto definire alcuni obiettivi e scadenze specifiche per accrescere l'efficacia delle misure;

⁽¹⁾ Non ancora pubblicato sulla *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

⁽²⁾ Non ancora pubblicato sulla *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

⁽³⁾ Non ancora pubblicato sulla *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

1.7 **prende atto** della priorità assegnata alle PMI dalla Presidenza austriaca e **accoglie con favore** la decisione del Consiglio europeo del marzo 2006 di includere tra i settori specifici per azioni prioritarie l'azione intitolata «sbloccare il potenziale delle imprese, soprattutto quello delle PMI». Il Comitato ribadisce inoltre la necessità che in avvenire il Consiglio europeo proceda a una valutazione completa e trasparente dei programmi nazionali di riforma, prestando particolare attenzione ai benefici che tali programmi apportano alle PMI;

1.8 **condivide** la proposta di stanziare risorse adeguate per il programma quadro per la competitività e l'innovazione (CIP), poiché esso costituirà uno strumento fondamentale della politica comunitaria a favore delle PMI.

Promozione dello spirito imprenditoriale e delle competenze

1.9 **giudica necessario** incoraggiare e sostenere ogni tipo di imprenditorialità; **si compiace** che la Commissione dia atto della scarsa considerazione in cui sono tenute le esigenze delle donne imprenditrici, degli imprenditori giovani, appartenenti a minoranze, immigrati oppure anziani; **osserva** che i gruppi di imprenditori menzionati non possono essere trattati come un'unica entità e **sottolinea** che ciascuno di essi richiede misure specifiche, dato che le esigenze possono variare da un paese all'altro e anche da un gruppo all'altro; **ritiene** anche che, se si vuole rafforzare lo spirito imprenditoriale di questi diversi gruppi, non bastino le proposte contenute nella comunicazione che si limitano ad incoraggiare la creazione di reti, bensì occorran proposte concrete, che siano basate sul Patto europeo per la parità tra uomini e donne, adottato dal Consiglio europeo del 23 e 24 marzo 2006, e lo estendano ad altri gruppi svantaggiati;

1.10 **sottolinea** l'importanza delle iniziative locali e regionali per incoraggiare la diffusione di una mentalità imprenditoriale nonché promuovere e impartire una formazione favorevole all'imprenditorialità a tutti i livelli del sistema scolastico, d'altro canto **rileva** che molte iniziative in materia di istruzione e formazione non sono sufficientemente mirate o flessibili per rispondere alle esigenze delle PMI;

1.11 **accoglie con favore** l'istituzione del concorso *European Enterprise Award* (premio per la migliore impresa europea) come strumento per promuovere lo spirito imprenditoriale, far conoscere le migliori pratiche a livello regionale e locale ed incoraggiare potenziali imprenditori;

1.12 **richiama l'attenzione** sulla necessità di un atteggiamento più positivo verso i rischi imprenditoriali, se calcolati e ben fondati, e di una maggiore tolleranza verso i fallimenti delle imprese da parte della società in generale, ma più specificamente da parte del settore bancario e pubblico, e **invita** gli Stati membri a garantire l'affermazione di una cultura più imprenditoriale in tutta l'UE e ad attribuire maggior valore a qualsiasi esperienza precedentemente effettuata dagli imprenditori in tal campo.

Migliorare l'accesso delle PMI ai mercati

1.13 **accoglie con favore** la proposta di riformare la rete degli Eurosportelli (EIC), poiché **ritiene** che essi abbiano prodotto risultati diseguali nei diversi Stati membri, anche per quanto concerne la capacità di fornire alle PMI un'ampia assistenza e consulenza sul tema dell'internazionalizzazione; **sottolinea** inoltre l'opportunità di definire le funzioni e le responsabilità degli organismi che compongono questa rete e di stabilire meccanismi di coordinamento con altri agenti, quali ad esempio *Europe Direct*, al fine di evitare una doppia prestazione degli stessi servizi di informazione e consulenza e promuovere un uso efficace delle risorse;

1.14 **accoglierebbe con favore** delle proposte intese a potenziare programmi specifici che facilitino l'accesso delle PMI alle tecnologie dell'informazione e della comunicazione (TIC), che le renderebbero più competitive e agevolerebbero il loro accesso a nuovi mercati;

1.15 **prende atto** delle proposte della Commissione volte ad agevolare la partecipazione delle PMI agli appalti pubblici;

1.16 **osserva** che gli interventi volti alla normalizzazione non dovrebbero comportare nuovi vincoli burocratici, dato che questi avrebbero un impatto negativo sulle PMI.

Ridurre le pastoie burocratiche

1.17 **accoglie con favore** gli impegni assunti dalla Commissione per semplificare le disposizioni legislative e amministrative al fine di agevolare l'accesso delle PMI ai programmi comunitari, ma **auspica** una maggiore chiarezza sui mezzi per ottenere tali risultati e sulle possibili conseguenze per gli organismi che erogano i finanziamenti comunitari;

1.18 **approva** l'impegno a vagliare la legislazione in preparazione ed **incoraggia** la Commissione a collaborare con gruppi rappresentativi delle PMI per garantire che le nuove misure legislative non ne ostacolino il potenziale di crescita e di innovazione;

1.19 **prende atto** del ruolo importante attribuito al Rappresentante per le PMI nel garantire che le politiche dell'UE siano favorevoli a questo tipo di imprese, **auspica** però che vengano stanziati risorse adeguate e, soprattutto, che il Rappresentante disponga di poteri e influenza politica sufficienti per poter assolvere al proprio compito;

1.20 **approva** la proposta di inserire il principio «Pensare anzitutto in piccolo» (*Think Small First*) in tutte le politiche dell'UE e **auspica** che venga data una priorità più marcata alle PMI nella procedura di valutazione dell'impatto delle proposte della Commissione;

1.21 **sosterrebbe** anche altre iniziative volte ad assicurare maggiore coerenza e prevedibilità allo sviluppo delle politiche per le PMI in modo che queste ultime possano anticiparne le conseguenze ed essere meglio preparate;

1.22 **prende atto** del successo del modello dello «sportello unico», che si è dimostrato molto efficace nel sostenere e promuovere la crescita delle PMI in diverse regioni di tutta l'UE, **riconosce** il potenziale di tali sportelli come centri in grado di dare informazioni sugli appalti pubblici e di spiegare il processo di assegnazione dei contratti per la fornitura dei servizi pubblici, ed **invita** a dare maggiore risalto a questo approccio in generale, ad esempio attraverso l'organizzazione di forum e seminari sulle migliori pratiche che consentano di diffondere le iniziative di maggior successo in quest'ambito.

Migliorare la capacità di crescita delle PMI

1.23 **accoglie con favore** l'impegno ad aumentare la partecipazione delle PMI ai programmi e alle iniziative dell'UE, **osserva** tuttavia che si dovrebbe esercitare un controllo approfondito per assicurare che gli impegni relativi a programmi specifici vengano effettivamente rispettati;

1.24 **auspica** che venga fatto riferimento, in modo più specifico, al ruolo e al livello degli aiuti dei fondi strutturali dell'UE a sostegno delle PMI e al contributo degli altri strumenti comunitari, e **raccomanda** l'adozione di un approccio più coerente nell'attuazione di questi programmi a sostegno delle PMI;

1.25 **riconosce** l'importanza di collegare le PMI alle iniziative in materia di ricerca e tecnologia, ed è consapevole delle difficoltà che tali imprese incontrano per quanto riguarda sia l'accesso ai risultati dell'innovazione e della ricerca e ai diritti di proprietà intellettuale, sia il loro sfruttamento; **invita** tuttavia ad adottare un approccio diversificato per le PMI più piccole e non tecnologiche per aiutarle a portare avanti in modo efficace l'adattamento di nuove idee;

1.26 **sostiene** le iniziative di cooperazione tra enti locali e regionali, imprese e loro associazioni, accademie, università e centri di ricerca, quali strumenti di politica industriale territoriale finalizzati, attraverso la creazione di reti di supporto, ad aiutare le PMI a superare gli ostacoli alla competitività, ad una migliore formazione e allo sfruttamento dell'innovazione;

1.27 **appoggia** la proposta di riforma degli aiuti di Stato il cui obiettivo è quello di assumere una parte del rischio delle PMI, semplificare le procedure e adottare un approccio più flessibile per gli aiuti diretti alle PMI;

1.28 **riconosce** il ruolo che il 7° programma quadro per la ricerca e lo sviluppo tecnologico può svolgere nel sostenere l'attività di ricerca delle PMI, ma **chiede** che venga dato maggiore risalto all'innovazione, allo sviluppo e al trasferimento tecnologico per le piccole PMI, visto che la maggior parte di queste imprese dispone di un potenziale di ricerca limitato;

1.29 **suggerisce** di potenziare i programmi volti a promuovere le associazioni tra piccole e medie imprese e le misure destinate a facilitare la creazione di reti tra le stesse PMI. Per

risolvere concretamente i loro problemi di accesso ai finanziamenti alternativi, la promozione delle reti dei cosiddetti *business angels* è considerata molto utile.

Consolidare il dialogo e la consultazione con le PMI

1.30 **riconosce** la necessità di tener conto delle esigenze delle PMI sin dalle fasi iniziali della stesura della legislazione dell'UE e nel processo di normalizzazione, **chiede** tuttavia d'introdurre meccanismi e dispositivi più espliciti per promuovere la consultazione con le PMI;

1.31 **prende atto** della creazione dei cosiddetti «SME Panel», strumenti rapidi e agevoli di consultazione sulle proposte della Commissione volti a instaurare una comunicazione tra le PMI e le istituzioni europee, ma **vorrebbe** sollevare alcuni interrogativi sulla natura rappresentativa di tali organi;

1.32 **sottolinea** l'importanza di consultare gli interessi regionali e locali ed **invita** la Commissione a indicare più chiaramente quali saranno le modalità di tale consultazione e se intenda incoraggiare un approccio più decentrato all'assistenza alle PMI;

1.33 **mette in risalto** la posizione privilegiata degli enti locali e regionali non solo come principali organismi di attuazione ma anche come interlocutori per comunicare con i gruppi di soggetti interessati e promuovere lo spirito imprenditoriale.

2. Raccomandazioni del Comitato delle regioni

2.1 **invita** gli Stati membri a consultare gli enti locali e regionali in merito ai programmi nazionali di riforma (PNR) e a far sì che tali programmi prevedano delle misure concrete per sostenere la creazione e lo sviluppo di PMI, e **chiede** una valutazione chiara ed esplicita dei vantaggi arrecati alle PMI dall'attuazione dei PNR da parte degli Stati membri;

2.2 **propone** che, nel quadro dell'analisi in corso sull'attuazione della Strategia di Lisbona e dei programmi nazionali di riforma (PNR), vengano identificate le misure adottate a livello regionale e locale per promuovere lo sviluppo delle PMI, con particolare riferimento ai raggruppamenti di industrie e alle reti di piccole aziende al fine di elaborare una guida delle buone pratiche;

2.3 **invita** la Commissione europea a riconoscere in modo più esplicito il ruolo che gli enti locali e regionali possono svolgere non solo nel sostenere le PMI e nel creare un ambiente favorevole al loro sviluppo e alla loro sopravvivenza nel tempo mediante cessione, ma anche come importanti acquirenti dei beni e dei servizi da esse prodotti attraverso gli appalti, e a questo proposito **invita** ad una consultazione più efficace con gli organismi locali e regionali sulle iniziative a favore delle PMI;

2.4 **raccomanda** di stabilire scadenze e obiettivi specifici per attuare le nuove misure proposte nella comunicazione, al fine di agevolare la valutazione dell'attuazione, contribuire alla diffusione delle migliori pratiche e garantire l'impegno a ottenere risultati;

2.5 **raccomanda** di riconoscere maggiormente la grande varietà delle PMI e **invita** ad adottare tipologie di sostegno più mirate, che comprendano un'istruzione e formazione flessibile e misure legislative atte a rispondere a tali diverse esigenze; **invita** inoltre ad adottare un approccio più diversificato nei programmi comunitari destinati alle microimprese e alle PMI più piccole e non tecnologiche per aiutarle ad applicare con successo le nuove idee.

Promozione dello spirito imprenditoriale e delle competenze

2.6 **invita** la Commissione europea e gli Stati membri a collaborare con quegli enti locali e regionali che hanno messo a punto e stanno attuando misure innovative a sostegno delle potenzialità imprenditoriali delle donne imprenditrici, degli imprenditori giovani, appartenenti a minoranze, immigrati oppure anziani, per indirizzare in tal senso lo sviluppo futuro della politica comunitaria in materia e **raccomanda** di esaminare l'opportunità di prevedere misure e risorse specifiche per questi gruppi.

Migliorare l'accesso delle PMI ai mercati

2.7 **raccomanda** che la riforma degli Eurosportelli (EIC), proposta dalla Commissione, affronti il problema dell'inadeguatezza della dotazione finanziaria a loro destinata e rafforzi la loro capacità di fornire alle PMI, nei loro bacini di utenza, un'ampia assistenza e consulenza sul tema dell'internazionalizzazione;

2.8 **chiede** che gli enti locali e regionali studino più a fondo come assistere meglio le PMI sul territorio, consentendo loro di beneficiare delle opportunità del mercato soprattutto per quanto concerne la fornitura di beni e servizi attraverso gli appalti pubblici.

Ridurre le pastoie burocratiche

2.9 **invita** ad un maggiore impegno per ridurre l'impatto delle normative sulle PMI dell'UE e per evitare che gli interventi di normalizzazione comportino nuovi vincoli burocratici, che avrebbero un impatto negativo sulle PMI; **incoraggia** la Commissione a collaborare con gruppi rappresentativi delle PMI per garantire che le nuove misure legislative non ostacolino il potenziale di crescita e di innovazione delle PMI;

2.10 **raccomanda** che il Rappresentante per le PMI venga dotato di sufficienti risorse, poteri e influenza politica per conseguire gli obiettivi previsti e rispondere alle aspettative delle PMI;

2.11 **invita** a coordinare meglio le politiche e i programmi di sostegno per le PMI attraverso un ulteriore sviluppo del modello dello «sportello unico», ad esempio tramite portali *e-government* e sportelli unici per gli appalti;

2.12 **invita** la Commissione europea e gli Stati membri a contemplare iniziative volte a rendere lo sviluppo delle PMI più coerente e prevedibile, come ad esempio la proposta di stabilire due date precise per l'entrata in vigore, ogni anno, di tutti i nuovi strumenti legislativi, in modo che le PMI possano anticiparne le conseguenze ed essere meglio preparate.

Bruxelles, 15 giugno 2006

Il Presidente
del Comitato delle regioni
Michel DELEBARRE

Parere del Comitato delle regioni in merito alla risoluzione del Parlamento europeo sulla protezione delle minoranze e le politiche contro la discriminazione nell'Europa allargata

(2006/C 229/09)

IL COMITATO DELLE REGIONI,

vista la decisione del Parlamento europeo dell'8 giugno 2005 di consultarlo sull'argomento, a norma dell'articolo 265, paragrafo 4, del Trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la decisione del proprio Ufficio di presidenza dell'11 ottobre 2005 di incaricare la commissione Affari costituzionali e *governance* europea di elaborare un parere in materia,

vista la risoluzione del Parlamento europeo sulla protezione delle minoranze e le politiche contro la discriminazione nell'Europa allargata (T6-0228/2005),

visti l'articolo 6 del Trattato sull'Unione europea e l'articolo 13 del Trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il Trattato che adotta una Costituzione per l'Europa, firmato il 29 ottobre 2004, e in particolare la Carta dei diritti fondamentali che ne costituisce la Parte II,

viste la direttiva 2000/43/CE che attua il principio della parità di trattamento fra le persone indipendentemente dalla razza e dall'origine etnica e la direttiva 2000/78/CE che stabilisce un quadro generale per la parità di trattamento in materia di occupazione e di condizioni di lavoro,

visto il proprio parere in merito alla *Comunicazione della Commissione al Consiglio, al Parlamento europeo, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni — Una strategia quadro per la non discriminazione e le pari opportunità per tutti* COM(2005) 224 def. e alla *Proposta di decisione del Parlamento europeo e del Consiglio relativa all'Anno europeo delle pari opportunità per tutti (2007) — Verso una società giusta* COM(2005) 225 def. — 2005/0107 (COD) (CdR 226/2005 fin),

vista la risoluzione del Parlamento europeo sull'omofobia in Europa (RSP/2005/2666),

visto il proprio parere in merito al Libro verde *Uguaglianza e non discriminazione nell'Unione europea allargata* COM(2004) 379 def. (CdR 241/2004) (1),

viste le raccomandazioni della rete UE di esperti indipendenti sui diritti fondamentali nel commento tematico n. 3: La protezione delle minoranze nell'Unione europea,

viste le relazioni dell'Osservatorio europeo dei fenomeni di razzismo e xenofobia (EUMC) sulla situazione dei migranti, delle minoranze e, in particolare, dei Rom,

visto il progetto di parere (CdR 53 riv. 1/2006) adottato all'unanimità il 7 aprile 2006 dalla commissione Affari costituzionali, *governance* europea, spazio di libertà, sicurezza e giustizia (relatori: SOVIČ, sindaco di Maribor e SINNER, ministro di Stato e capo della Cancelleria dello Stato libero di Baviera),

considerando quanto segue:

- 1) Il rispetto dei diritti fondamentali e della diversità culturale e linguistica è un punto di forza dell'Europa che deve essere salvaguardato in tutte le regioni dell'Unione europea e costituisce una priorità per il CdR.
- 2) Tutte le forme di discriminazione basate sul sesso, l'origine razziale o etnica, la religione o le convinzioni personali, la disabilità, l'età o l'orientamento sessuale devono essere combattute con pari intensità, ricordando che tutti gli abitanti dell'Europa contribuiscono alla sua ricchezza.

(1) GU C 71 del 22.3.2005, pag. 62.

- 3) C'è una differenza tra la protezione delle minoranze e le politiche di non discriminazione; la parità di trattamento è un diritto fondamentale, non un privilegio, di tutti i cittadini.
- 4) Ogni individuo ha il diritto di essere diverso e la tolleranza e il rispetto dovrebbero essere un atteggiamento di fondo della vita basato sulla reciprocità, non un favore concesso ad alcuni e negato ad altri.
- 5) Gli enti locali e regionali hanno un ruolo importante da svolgere nel sostenere il diritto fondamentale alla libertà di riunione.
- 6) Gli esponenti degli enti locali hanno una particolare responsabilità nel dare il buon esempio e nel promuovere le buone pratiche.
- 7) Gli enti locali e regionali dispongono di notevoli competenze in questioni relative ai pubblici registri, all'istruzione, alla polizia, alla sanità, agli alloggi e all'assistenza sociale, essenziali per la salvaguardia dei diritti fondamentali.
- 8) Il Comitato delle regioni ha avviato, in seguito alla richiesta del Parlamento europeo, una raccolta delle buone pratiche a livello locale e regionale e desidera apportare un valido contributo al miglioramento della protezione delle minoranze e all'attuazione delle politiche di non discriminazione,

ha adottato all'unanimità il seguente parere in data 15 giugno 2006, nel corso della 65ª sessione plenaria.

Il Comitato delle regioni

1. Osservazioni generali

1.1 **accoglie favorevolmente** la risoluzione del Parlamento europeo e condivide il giudizio ivi espresso secondo cui lo stato di attuazione delle politiche di non discriminazione da parte degli Stati membri è insoddisfacente; **riconosce** tuttavia che, seppur il livello di attuazione varia da uno Stato membro all'altro in quanto alcuni Stati sono più attivi di altri su questo fronte, l'UE, i suoi Stati membri e gli enti locali e regionali hanno già sviluppato una serie completa di buone pratiche;

1.2 **conviene** con il PE che le diverse autorità locali, regionali e nazionali degli Stati membri potrebbero coordinare meglio le misure per combattere tutte le forme di discriminazione basate sul sesso, l'origine razziale o etnica, la religione o le convinzioni personali, la disabilità, l'età o l'orientamento sessuale, compresi l'antisemitismo e gli attacchi contro le minoranze, in particolare i Rom;

1.3 **riconosce** che gli enti locali e regionali devono affrontare una duplice sfida: la prima derivante dalla responsabilità delle amministrazioni locali e regionali di combattere pratiche discriminatorie e rispettare il principio di uguaglianza nell'accesso ai diritti individuali, economici e sociali e la seconda derivante invece dalla loro responsabilità attiva per la promozione dei diritti fondamentali, compreso il rispetto dei diritti delle minoranze;

1.4 **sottolinea** che le politiche e le norme applicate dagli enti locali devono essere non discriminatorie, sulla carta e nei fatti, e promuovere l'integrazione sociale, economica e politica;

1.5 **riconosce** che la povertà, l'esclusione sociale e la ghettizzazione possono condurre all'estremismo e **ritiene** pertanto che politiche d'integrazione efficienti, ivi comprese misure in materia di istruzione e alloggi a livello regionale e locale, possano contribuire indirettamente a prevenire l'estremismo

violento e che si debba riservare una particolare attenzione ai giovani che vivono nei ghetti urbani;

1.6 **segnala** che in diverse città, comuni e regioni, esistono azioni positive intese ad assicurare un più elevato livello di protezione per i membri delle minoranze, basate sul principio di una società multiculturale e sulla consapevolezza della ricchezza e della diversità dell'UE; **propone** pertanto, tenendo conto delle esperienze raccolte dai suoi membri, un primo catalogo non esaustivo delle migliori pratiche a livello locale e regionale, allegato al presente parere.

2. Punti di vista e raccomandazioni

2.1 Promuovere la diversità e il dialogo interculturale — misure decentrate

2.1.1 **ritiene** che gli enti regionali e locali dovrebbero apportare un valore aggiunto alla lotta contro il razzismo, l'antisemitismo, l'islamofobia, la xenofobia, l'omofobia e gli attacchi contro i gruppi minoritari, in particolare i Rom e i cittadini di paesi terzi, incoraggiando la diversità a livello della base e dando concretezza al principio secondo cui la diversità è una ricchezza per la società;

2.1.2 **propone** che gli enti locali e regionali adottino misure adeguate e decentrate per aumentare il livello di protezione dei diritti delle minoranze e per affrontare il razzismo e la xenofobia nelle città e nelle regioni europee, quali:

- la creazione di uffici regionali e locali per la non discriminazione incaricati di monitorare e registrare le segnalazioni provenienti da persone appartenenti a gruppi che subiscono discriminazioni,
- la diffusione di informazioni di base sulla situazione delle minoranze e sulle politiche di non discriminazione ad un pubblico più ampio,

- presentazioni pubbliche sulle buone pratiche da parte di rappresentanti ufficiali di città, comuni e regioni,
- l'attivazione dei punti di contatto EuropeDirect per la promozione dei diritti delle minoranze e delle misure di non discriminazione,
- l'organizzazione di eventi e feste intese a far incontrare diverse culture, tradizioni e gruppi linguistici che vivono nella stessa area geografica,
- programmi di formazione per amministrazioni locali e regionali, insegnanti e giornalisti per promuovere la non discriminazione e la parità di trattamento per tutti i cittadini,
- l'instaurazione di un contatto facile e diretto con i servizi amministrativi per i membri delle minoranze negli ambiti in cui rischiano di essere oggetto di discriminazioni;

2.1.3 **condivide** con il Parlamento la necessità di mettere in risalto la situazione dei Rom che merita un'attenzione particolare e **ritiene** che la comunità Rom necessita di una protezione speciale, tenuto conto della sua dimensione e specificità;

2.1.4 **crede** che l'integrazione dei Rom sia una sfida importante per gli enti locali e regionali e **invita** le istituzioni dell'UE, i governi nazionali e gli enti locali e regionali a sviluppare un approccio comune integrato e decentrato per agevolare l'integrazione politica, sociale ed economica e al tempo stesso promuovere il rispetto della diversità e della tolleranza. A tale riguardo, **propone** le seguenti misure a livello locale e regionale:

- lo sviluppo di strategie flessibili nel campo dell'istruzione per migliorare quanto possibile le opportunità di integrazione,
- lo scambio delle migliori pratiche fra le città e le regioni dove vivono membri della comunità Rom,
- il finanziamento di eventi culturali intesi a far conoscere il patrimonio culturale e le tradizioni dei Rom;

2.1.5 **insiste** sull'importanza di un dialogo fra i gruppi religiosi ed etnici a livello regionale e locale per evitare l'estremismo e la segregazione, dialogo che potrebbe portare ad una comprensione comune dell'uguaglianza e della diversità delle società europee;

2.1.6 **condivide** l'accento che il Parlamento pone sull'omofobia in Europa quale fonte di particolare preoccupazione, specie «considerando i recenti eventi preoccupanti verificatisi in vari Stati membri».

2.2 Utilizzare e promuovere norme e piani per la parità di trattamento

2.2.1 **ritiene** che per garantire il rispetto delle norme in materia di uguaglianza nella prestazione dei servizi, gli enti locali e regionali debbano prendere in considerazione la possibilità di stabilire per le loro politiche obiettivi e indicatori che aiutino a misurare i progressi compiuti nell'attuazione di tali politiche e **desidera** contribuire all'elaborazione di tali indicatori;

2.2.2 **riconosce** che le norme e i piani per la parità di trattamento utilizzati nel quadro di strategie per l'uguaglianza intercomunitaria e per l'uguaglianza senza distinzione di razza, genere, disabilità e orientamento sessuale mettono in evidenza l'importanza della parità di trattamento e di accesso ai servizi e all'occupazione degli enti locali e regionali quali strumenti per permettere a questi ultimi di integrare misure di lotta contro la discriminazione basata sul genere, la razza e la disabilità nelle politiche e nelle pratiche locali a tutti i livelli;

2.2.3 **ritiene** che gli enti locali e regionali dovrebbero prestare servizi locali di elevata qualità accessibili a tutti e rispondenti alle esigenze delle diverse zone e delle diverse comunità cittadine e creare un contesto favorevole alla coesione e alla sostenibilità comunitarie, ricorrendo alle pratiche migliori già identificate, quali:

- l'assistenza giuridica sotto forma di consulenza sullo status giuridico della persona interessata,
- il finanziamento di centri di ritrovo per la comunità locale,
- la creazione di forum sull'integrazione con dibattiti pubblici per intensificare i contatti tra cittadini/residenti e nuovi arrivati,
- l'introduzione di organi consultivi contro la discriminazione e di consulenti speciali incaricati dei casi di discriminazione razziale e di genere.

2.3 Accesso all'apprendimento linguistico, all'istruzione e al mercato di lavoro

2.3.1 **precisa che** l'istruzione è un mezzo fondamentale per integrare le minoranze nella vita sociale e politica dei paesi nei quali vivono e per insegnare la tolleranza e il rispetto per la diversità, e che gli enti locali e regionali svolgono un ruolo essenziale in questo campo;

2.3.2 **invita** gli Stati membri, in linea con la risoluzione del Parlamento europeo, a fare tutto il possibile per assicurare l'efficace integrazione dei figli dei rifugiati, dei richiedenti asilo e degli immigrati nei loro sistemi d'istruzione. Le autorità pubbliche dovrebbero anche contribuire a garantire che ai membri delle minoranze vengano offerte tutte le opportunità per acquisire le competenze linguistiche necessarie per un'integrazione riuscita;

2.3.3 **sottolinea** che acquisire competenze linguistiche sufficienti nella lingua ufficiale della comunità in cui le minoranze vivono aumenta le possibilità di integrarsi in modo efficace e **sostiene** che gli enti locali e regionali dovrebbero garantire, nel proprio ambito di competenza, programmi d'integrazione che prevedano, tra l'altro, corsi facoltativi gratuiti delle lingue ufficiali, anche nella scuola materna;

2.3.4 **esprime preoccupazione** per l'effetto scoraggiante dell'elevato tasso di disoccupazione giovanile e **raccomanda** di ricorrere a misure positive, in particolare per quanto riguarda l'accesso al mercato del lavoro per tutti i gruppi svantaggiati;

2.3.5 **propone** di attivare la rete dei suoi membri per richiedere:

- tirocini nei comuni per le persone che appartengono a minoranze,
- un sistema di borse di studio per i migliori studenti appartenenti a minoranze etniche o a qualsiasi altro gruppo svantaggiato,
- programmi linguistici speciali per i figli degli immigrati;

2.3.6 **prende nota** delle buone pratiche esistenti a livello regionale e locale nel campo dell'istruzione e dell'accesso al mercato del lavoro quali:

- l'ammissione dei bambini di qualsiasi nazionalità alle scuole pubbliche,
- l'accesso gratuito all'apprendimento linguistico per tutti, garantito dai comuni,
- la parità di accesso all'istruzione anche per i disabili, i cittadini non appartenenti all'UE e la popolazione più anziana, conformemente al principio dell'apprendimento permanente,
- progetti educativi volti a combattere la discriminazione,
- corsi offerti nella lingua del gruppo di minoranza,
- uffici virtuali per la politica d'integrazione,
- iniziative per combattere la discriminazione in campo occupazionale a livello di ufficio di collocamento locale, per esempio l'invio ai datori di lavoro di dati «anonimi» delle persone alla ricerca di un posto di lavoro in cui sono omessi i cognomi dei candidati.

2.4 *Accesso agli alloggi sociali e ai servizi pubblici*

2.4.1 **invita** gli Stati membri a creare una banca dati nazionale o orientamenti nazionali relativi alle buone pratiche destinati agli enti responsabili in materia di alloggi per la raccolta sistematica e rigorosa dei dati sugli alloggi per le minoranze etniche e gli immigrati;

2.4.2 **invita** gli enti locali e regionali a intensificare gli sforzi per garantire che vengano applicate misure non discriminatorie, e in particolare:

- l'assegnazione di alloggi popolari a famiglie di qualsiasi nazionalità,
- la prevenzione della segregazione in materia di alloggi e, se necessario, il ricorso alla discriminazione positiva,
- l'istituzione di piani d'azione a livello locale e regionale per garantire parità di accesso agli alloggi;

2.4.3 **sottolinea** le migliori pratiche degli enti locali e regionali volte ad assicurare parità di accesso agli alloggi e ai servizi pubblici a tutti i cittadini, quali:

- la fornitura di garanzie tecniche e giuridiche e di polizze assicurative per tutti i gruppi di popolazione,
- l'assegnazione di alloggi popolari a immigrati e a cittadini di paesi terzi,

- la creazione di organizzazioni di consulenza per migliorare l'accesso agli alloggi per i rifugiati e gli immigrati,
- il lancio di programmi di affitto di alloggi senza scopo di lucro,
- la partecipazione degli immigrati a forum pubblici in cui vengono discusse le politiche abitative,
- la garanzia della parità d'accesso e della pari qualità dei servizi pubblici per ogni membro delle comunità locali.

2.5 *Accesso attivo alla vita politica e civile*

2.5.1 **sostiene fermamente** la partecipazione di membri di gruppi minoritari alla vita politica a tutti i livelli di governo (locale, regionale, nazionale ed europeo) e, in particolare, un loro maggiore coinvolgimento nella politica locale. A tal fine, le strutture e le procedure decisionali degli enti locali e regionali potrebbero essere rese più trasparenti e accessibili in modo da incoraggiare la partecipazione delle minoranze e la piena libertà di associazione e di espressione;

2.5.2 **invita** gli enti locali e regionali a incoraggiare i rappresentanti dei diversi gruppi etnici di immigrati a svolgere un ruolo più responsabile nella società degli Stati membri e presso i loro enti regionali e locali;

2.5.3 **plaud**e alle iniziative intraprese in una serie di città e regioni che hanno introdotto misure specifiche per promuovere l'esercizio di diritti politici, quali:

- la creazione di organi consultivi,
- la presenza di uno o più rappresentanti delle minoranze nei consigli comunali,
- la piena partecipazione dei membri delle minoranze alle elezioni locali e comunali,
- la creazione di luoghi di ritrovo a livello comunale per agevolare l'incontro fra cittadini/residenti e immigrati o persone appartenenti a altri gruppi svantaggiati;

2.5.4 **invita** ad attuare misure concrete, fra cui la creazione di condizioni che consentano alle istituzioni rappresentative dei membri di minoranze nazionali di partecipare effettivamente allo sviluppo e all'attuazione di politiche e di programmi in materia di istruzione e di integrazione professionale delle minoranze;

2.5.5 **sottolinea** la responsabilità dei media locali e regionali nella promozione della tolleranza e del rispetto per la diversità e il loro ruolo nel garantire un'efficace comunicazione e nell'incentivare una partecipazione più attiva dei membri delle minoranze alla vita politica e civile locale.

2.6 *Promuovere la raccolta di dati a livello regionale e locale*

2.6.1 **considera** che la raccolta di dati disaggregati per origine etnica sia essenziale per valutare l'attuazione delle politiche di non discriminazione;

2.6.2 **ribadisce** l'appello rivolto alla Commissione affinché pubblici un vademecum delle buone pratiche di non discriminazione destinato agli enti locali e regionali in qualità di datori di lavoro, fornitori e appaltatori di beni e di servizi e responsabili in prima linea della coesione comunitaria e della non discriminazione; tale vademecum dovrebbe includere il dovere degli enti locali di sostenere i diritti fondamentali, compresa la libertà di riunione, e la loro particolare responsabilità di dare il buon esempio nel combattere le espressioni di odio e le affermazioni suscettibili di produrre l'effetto di legittimare, diffondere o promuovere l'odio razziale, la xenofobia, l'antisemitismo, l'omofobia o altre forme di discriminazione e di odio basate sull'intolleranza. In tale contesto **offre** alla Commissione il proprio appoggio nel raccogliere dati a livello regionale e locale;

2.6.3 **ritiene** che sia importante migliorare la raccolta, il monitoraggio e la valutazione dei dati per sviluppare efficaci politiche per promuovere l'uguaglianza e affrontare tutte le forme di discriminazione e **ribadisce** che gli enti locali e regionali devono essere coinvolti, a fianco della Commissione, nell'elaborazione di dati quantitativi comparabili per individuare e mettere in evidenza la portata delle disuguaglianze esistenti.

3. Osservazioni conclusive

3.1 **sottolinea** l'importanza di migliorare la cooperazione interistituzionale fra le istituzioni dell'UE, il Consiglio d'Europa, l'ONU e l'OCSE per l'efficace protezione delle minoranze e sottolinea il ruolo delle ONG e delle associazioni nazionali, transnazionali ed europee di enti regionali e locali in questo processo;

3.2 **desidera** che la dimensione regionale venga maggiormente presa in considerazione nelle relazioni dell'Osservatorio europeo dei fenomeni di razzismo e xenofobia (EUMC) e della rete UE di esperti indipendenti sui diritti fondamentali;

3.3 **ritiene** che l'UE potrebbe completare le attività degli Stati membri a livello locale, regionale e nazionale assegnando adeguati stanziamenti, e che gli Stati membri potrebbero delegare parte dei loro poteri decisionali sui fondi strutturali agli enti locali e regionali, nello spirito della politica di decentramento condotta dall'UE;

3.4 **richiede** un adeguato finanziamento delle attività a livello locale e regionale intese a combattere la discriminazione e a garantire che siano protetti i diritti di tutti i cittadini.

Bruxelles, 15 giugno 2006

Il Presidente
del Comitato delle regioni
Michel DELEBARRE

ALLEGATO

LA PROTEZIONE DELLE MINORANZE A LIVELLO REGIONALE E LOCALE: LE BUONE PRATICHE ⁽¹⁾

Molte delle buone pratiche regionali e locali volte a migliorare la situazione delle minoranze e a promuovere le politiche di non discriminazione sono emerse da un'indagine condotta fra i membri del CdR e gli enti, le organizzazioni e le associazioni locali e regionali. Il CdR desidera ampliare questo elenco per ora limitato e utilizzarlo nelle iniziative UE per la promozione della parità di trattamento per tutti.

1. Promuovere la diversità e il dialogo interculturale

- In Germania, il Forum bavarese ha sviluppato una serie di attività all'insegna del motto «L'integrazione nel dialogo» (ovvero dibattiti pubblici). Lo scopo di queste attività è intensificare i contatti tra i cittadini originari della zona e gli stranieri ed evitare la creazione di ghetti culturali e linguistici, le cosiddette «società parallele».
- In Francia, nella città di Corps-Nuds, i nuovi arrivati sono riconosciuti come parte integrante della comunità e incoraggiati a partecipare a tutte le attività sociali locali. Inoltre, i bambini di qualsiasi nazionalità sono ammessi alle scuole pubbliche. L'accesso all'istruzione pubblica è garantito anche ai disabili e agli adulti in cerca di lavoro, in linea con il principio dell'apprendimento permanente.
- A Brema (Germania) sono sorte parecchie iniziative legate alla politica di integrazione. Tutte quante promuovono il dialogo interculturale e interreligioso per affrontare il problema della xenofobia e contrastare le tendenze alla radicalizzazione e alla segregazione.
 - «La notte dei giovani»: questa manifestazione ha luogo ogni anno nel municipio di Brema in memoria delle vittime del nazismo. Lo scopo di tutte le edizioni della «notte dei giovani» consiste nel volgere lo sguardo al passato impegnandosi nel contempo per un presente più umano. All'iniziativa partecipano circa 3 000 persone di cui tre quarti sono giovani. Ogni anno l'evento è dedicato ad un tema specifico. Per una delle ultime edizioni è stato scelto il tema dell'«Incontro con Sinti e Rom». Accanto a testimonianze personali, esposizioni e forum di discussione, vengono organizzate anche rappresentazioni teatrali, eventi sportivi e concerti di ogni genere di musica, dalla classica all'hip hop, per tutti i gusti e tutte le età.
 - «La pianta della città con l'indicazione dei diversi luoghi di culto». Uno dei progetti della «notte dei giovani» è oramai divenuto un'iniziativa a se stante: la pianta della città con l'indicazione dei diversi luoghi di culto dei giovani per i giovani. Il progetto è stato creato da giovani di Brema di diverse religioni per favorire uno scambio fra le diverse religioni e una migliore comprensione della propria fede. Offre ai giovani di tutti i gruppi religiosi di Brema un forum e l'opportunità di conoscersi meglio, di avere uno scambio e di festeggiare il fatto di essere insieme. I giovani hanno un portale Internet interattivo con una pianta della città sulla quale sono indicate, quartiere per quartiere, tutte le chiese, le moschee e gli altri luoghi di culto e di ritrovo della città. Su Internet vi è un forum di discussione nel quale i giovani possono veramente dibattere insieme di Dio e del mondo. Questa iniziativa ha dimostrato che fra i giovani è presente il desiderio di un dialogo interreligioso, che il corso di religione a scuola, impartito per confessione religiosa non riesce a soddisfare a sufficienza. I giovani vogliono conoscere la fede e la vita dei giovani di altre religioni e praticare un dialogo «da pari a pari» senza gerarchie o autorità.
 - «La settimana dell'Islam di Brema». A Brema viene dedicata una particolare attenzione all'integrazione dei concittadini musulmani. Durante la settimana dell'Islam ai musulmani viene data la possibilità di presentare pubblicamente la loro fede e la loro cultura. Nel corso della settimana ognuno può imparare a conoscere l'Islam praticato e vissuto a Brema: una serie di conferenze, dibattiti ed esposizioni è occasione di informazione, dialogo e incontro informale. Non si tratta di parlare dei musulmani, ma di parlare con i musulmani. In tale occasione uno spirito critico è non solo permesso, ma auspicato.
- Ricevimento al municipio di Brema in occasione della fine del Ramadan. Al termine del periodo di digiuno del Ramadan il senato della città anseatica di Brema invita i concittadini musulmani della città ad un ricevimento in municipio per festeggiare la fine del Ramadan con i fedeli di altre confessioni religiose. L'invito, accolto sempre con piacere dai musulmani, indica che i musulmani, il loro bagaglio culturale e le loro convinzioni sono riconosciuti dalla città.
- Il programma «Porto senza frontiere» (Portogallo) è una strategia per analizzare, riflettere sulla questione dell'immigrazione in città ed affrontarla. Il lavoro si svolge in collaborazione con 33 associazioni di immigrati che rappresentano le varie comunità di immigrati presenti a Porto. Le attività svolte nel quadro di tale programma perseguono una

⁽¹⁾ Fonti: informazioni raccolte dai membri del CdR; «Commento tematico n. 3: La protezione delle minoranze nell'Unione europea» della rete dell'UE di esperti indipendenti sui diritti fondamentali (2005); e la relazione annuale dell'Osservatorio dei fenomeni di razzismo e xenofobia (EUMC), parte II «Razzismo e xenofobia negli Stati membri dell'UE: tendenze, sviluppi e buona prassi» (2005).

serie di obiettivi, mirano allo sviluppo sociale partecipativo e integrato di tutti gli attori, in modo da promuovere e mantenere la coesione sociale. Evidenziamo due di queste attività per la cadenza regolare con cui si svolgono e per il coinvolgimento delle associazioni di immigrati nella loro pianificazione, sviluppo e valutazione:

- «Una storia da raccontare»: lo scopo dell'iniziativa è quello di individuare e raccogliere storie significative dal patrimonio culturale di queste comunità e di presentarle ad un pubblico più ampio nel corso di serate ricreative e rappresentazioni in prestigiosi luoghi della città.
- «Incontro fra comunità»: i principali obiettivi dell'iniziativa consistono nell'aiutare a cementare le relazioni fra le diverse comunità e a celebrare e promuovere la diversità culturale della città di Porto. Si organizzano eventi socioculturali e informativi che coinvolgono i cittadini residenti sia locali che stranieri in esposizioni e nella vendita di prodotti gastronomici e culturali. Si tratta di una manifestazione annuale che si svolge in un edificio noto della città e che attira centinaia di visitatori.
- In Vallonia (Belgio) il programma Inter-Nation è basato sull'interculturalità e l'acquisizione di una professionalità, per aiutare coloro che sono alla ricerca di un posto di lavoro, ma il cui profilo è ancora troppo spesso sottosfruttato sul mercato occupazionale. Si tratta in particolare di persone di origine straniera, i cui punti di forza interculturali possono essere valorizzati nelle professioni legate alla sfera internazionale. Allo stesso tempo Inter-Nation propone alle imprese delle risorse umane competenti pronte a sostenerle nelle loro attività.
- La città di Monaco ha sviluppato il progetto «Attivi insieme a Neuperlach» che ha trasformato i giardini dei residenti in luoghi di attività a livello comunale per tedeschi ed immigrati che vivono nella stessa zona. Il progetto favorisce la comunicazione e l'integrazione fra le persone di diversa origine culturale, etnica e razziale.
- Nei Paesi Bassi, la città di Amsterdam ha lanciato il progetto «La seconda guerra mondiale in prospettiva» volta a combattere la discriminazione e l'antisemitismo e ad aumentare la tolleranza e il rispetto.

2. Utilizzare e promuovere norme e piani per l'uguaglianza di trattamento

- In Spagna, la comunità di Madrid ha varato il Piano regionale di integrazione 2006-2008 elaborato con l'appoggio di tutti i settori sociali della comunità e con la partecipazione di oltre 100 rappresentanti ed esperti per garantire l'integrazione degli immigrati. È la prima volta che una comunità in Spagna destina oltre 4 400 milioni di EUR all'integrazione dei suoi immigrati. Ogni immigrato, indipendentemente dalla sua situazione amministrativa, ha accesso gratuito al sistema d'istruzione e al sistema sanitario della città di Madrid alle stesse condizioni degli altri madrileni. Sono stati creati anche dei Centri di attenzione sociale per gli immigrati (CASI) per rafforzare la rete di attenzione di base alla popolazione immigrata in situazione di particolare vulnerabilità e i Centri di partecipazione e integrazione degli immigrati (CEPIS) per promuovere, dinamizzare e rendere visibile la ricchezza culturale delle comunità degli immigrati.
- La città di Vienna ha creato uffici virtuali per la politica d'integrazione. È stato inoltre istituito uno speciale dipartimento «Integrazione e diversità» incaricato di sviluppare politiche per la gestione della «diversità» e organizzare ed estendere i servizi di consulenza per i nuovi immigrati che si sono stabiliti in città. Questo ufficio coopera con le organizzazioni degli immigrati e promuove misure e progetti relativi all'integrazione, come ad es. misure per l'apprendimento linguistico.
- In Italia, nella regione Emilia Romagna, sono stati introdotti organi consultivi antidiscriminazione e gli organismi locali hanno previsto consiglieri speciali con la facoltà di intervenire nei casi di discriminazione razziale e di genere.

3. Accesso all'apprendimento linguistico, all'istruzione e al mercato del lavoro

- In Francia, nell'area metropolitana di Rennes, vengono offerti diversi tipi di attività e di istruzione per garantire l'integrazione dei nuovi arrivati nella comunità locale. Vengono inoltre accantonati fondi per la creazione di centri di ritrovo.
- La città di Vienna offre ai nuovi immigrati corsi di alfabetizzazione e corsi di lingua tedesca rivolti in particolare alle donne, con la possibilità di affidare i bambini ad un apposito servizio di custodia.
- A Škocjan (Slovenia) è stata introdotta una politica d'integrazione mediante un programma volto a sensibilizzare i cittadini locali sul problema della xenofobia.
- Per combattere la discriminazione in campo occupazionale, la prefettura francese della regione Rhône-Alpes ha incoraggiato l'ufficio locale di collocamento ad inviare ai datori di lavoro dati «anonimi» relativi alle persone in cerca di occupazione, in cui venivano omissi i cognomi dei candidati.

4. Accesso agli alloggi e ai servizi pubblici

- A Vienna, in Austria, i servizi pubblici della città sono ugualmente accessibili e offrono pari qualità a tutti i membri della comunità, senza distinzione di nazionalità, genere, razza e religione. Inoltre, i comuni hanno sostenuto e finanziato progetti che promuovono e sviluppano politiche pluralistiche. La città promuove la diversità culturale, linguistica e comunitaria e ogni membro della comunità può avvalersi di un'assistenza giuridica sotto forma di consulenza sul suo status giuridico.

- Nella città di Barcellona i servizi pubblici sono accessibili ad ogni persona iscritta al comune, anche se non in possesso della residenza. Gli enti locali catalani cercano di adeguare i servizi locali esistenti ai bisogni e alle aspirazioni degli immigrati, in particolare mediante supporto tecnico all'accoglienza e all'insediamento degli stranieri, sostegno finanziario alle politiche sul tema «cittadinanza e diversità» e ai servizi d'informazione essenziali per prendere decisioni informate. Inoltre la Diputació de Barcelona ha istituito un programma e una rete locale su «Diversità e Cittadinanza».
- In Francia, nel quadro della politica della casa della Comunità di centri abitati di cui fa parte la città di Corps-Nuds sono assegnati alloggi popolari, indipendentemente dalla nazionalità, alle distinte popolazioni, Rom compresi.
- Il governo della Catalogna ha creato la *Red de Bolsa de Vivienda Social* allo scopo di migliorare l'accesso ad un alloggio decoroso da parte di tutti i gruppi sociali, fornire le garanzie tecniche e giuridiche, una polizza assicurativa e una garanzia per un massimo di sei mesi.
- In Austria, la città di Salisburgo e le città di Krems e di Guntramsdorf assegnano gli alloggi popolari agli immigrati e ai cittadini di paesi terzi. L'organizzazione di consulenza *Wohndrehscheibe*, che lavora per migliorare l'accesso agli alloggi da parte dei rifugiati e degli immigrati, è stata selezionata nel 2004 fra le 107 «migliori pratiche» dal *Dubai International Award* che premia le migliori pratiche per il miglioramento dell'ambiente di vita in tutto il mondo.
- Nella Repubblica ceca, il programma per la costruzione di alloggi «sovvenzionati» prevede che i comuni sovvenzionino la costruzione di nuove case e forniscano i relativi servizi sociali, aiutando così i gruppi a rischio di esclusione sociale.
- In Spagna, la Comunità di Madrid sviluppa dal 1994 un programma specifico di intermediazione nel settore degli alloggi che aiuta la popolazione immigrata a trovare un'abitazione nella regione. Agevola l'accesso degli immigrati ad un'abitazione decorosa e stabilisce molteplici sistemi di mediazione e garanzia per individuare alloggi del mercato immobiliare e offrirli alla popolazione immigrata. Il programma comprende anche formule di accesso all'alloggio in regime condiviso e facilita la formazione di gruppi di convivenza che possono accedere all'alloggio in regime di locazione o di coproprietà.
- In Slovenia, il «Programma per promuovere la locazione di alloggi senza scopo di lucro nei comuni per il 2005» invita i comuni a costruire e ristrutturare alloggi da affittare senza scopo di lucro.
- Nella città di Gand, una dichiarazione non discriminatoria sugli alloggi è stata firmata da partner pubblici e privati per eliminare e prevenire ogni tipo di discriminazione nel settore abitativo.
- Nella città di Verona, la cooperativa «La casa per gli extracomunitari» offre alloggi agli immigrati e assicura la loro partecipazione ai dibattiti pubblici in cui vengono discusse le politiche abitative.

5. Accesso attivo alla vita politica e civile

- In Italia, la città di Torino ha aperto le elezioni comunali a tutti gli stranieri regolarmente soggiornanti e residenti nella città da almeno 6 anni.
- In Danimarca, in base alla Legge danese per l'integrazione, i comuni hanno la possibilità di istituire delle consulte per l'integrazione incaricate di redigere relazioni consultive sulle iniziative e sui risultati raggiunti in materia di integrazione nel comune in generale o/e sui programmi introduttivi offerti dal comune. Le consulte per l'integrazione sono composte di almeno 7 membri che risiedono nel comune e sono nominati dal consiglio comunale (*kommunalbestyrelse*). I membri vengono scelti fra i membri delle associazioni locali di immigrati o rifugiati. Vengono inoltre nominati membri provenienti dai consigli scolastici e da altre associazioni locali. Creare delle consulte per l'integrazione viene visto come un primo passo per l'integrazione degli immigrati e dei rifugiati nel processo politico. Le esperienze maturate indicano che molti membri immigrati o rifugiati delle consulte per l'integrazione vengono successivamente coinvolti nel processo politico in senso più stretto, come per es. nel consiglio comunale. Circa 60 comuni danesi hanno scelto di creare questo tipo di consulte.
- La commissione municipale per le comunità a Porto (Portogallo) è un organo consultivo che fa capo al Consiglio comunale. Il suo ruolo consiste nel fornire una piattaforma interattiva per l'informazione e il dibattito fra le comunità straniere che vivono a Porto e fra di esse e la comunità locale. Mediante questi incontri, l'ente locale apprende le opinioni di queste associazioni su possibili progetti che sta prendendo in considerazione per facilitare l'integrazione delle comunità interessate. I partecipanti discutono anche di alcuni dei principali ostacoli che le associazioni affrontano nel realizzare i loro progetti. Le associazioni che rappresentano le comunità straniere di Porto hanno dimostrato un forte interesse per questa commissione municipale fin dall'inizio. Vi sono attualmente rappresentate 13 associazioni; si può pertanto affermare che l'ente locale sta lavorando attivamente con una parte piuttosto rappresentativa della comunità straniera a Porto. Questa commissione ha anche suscitato un notevole interesse istituzionale: l'alto commissario per l'integrazione e le minoranze etniche vi partecipa in veste di osservatore. Vi è pertanto una solida base dalla quale partire per i lavori futuri. Questo organo consultivo costituisce una parte essenziale della politica della città di Porto di avvicinamento ai cittadini e indica la priorità che la città riserva alla promozione della cittadinanza attiva e della democrazia partecipativa. Il suo scopo è quello di rendere questa commissione la più rappresentativa possibile delle diverse comunità straniere che vivono nella città. Altre associazioni sono invitate ad aderirvi e possono farlo inviando una richiesta al presidente del Consiglio comunale.

- In Spagna, il governo del Principato delle Asturie garantisce che le prestazioni sociali siano a disposizione di tutti gli individui che vivono nel suo territorio, fornisce l'appoggio tecnico ed economico per lo sviluppo di risorse umane e ha introdotto misure preventive per agevolare la partecipazione sociale di diversi gruppi che sono o possono essere oggetto di discriminazione. È stato elaborato un piano per l'inclusione sociale che prevede misure specifiche per promuovere l'integrazione sociale delle minoranze nei settori degli alloggi, dell'istruzione, della salute e dei servizi sociali.
- In Italia, alcuni rappresentanti di minoranze siedono nel consiglio comunale di Firenze, per es. il leader della comunità senegalese toscana.
- In Germania, per favorire l'integrazione, è stato introdotto a Berlino un sistema di regolare monitoraggio della situazione delle minoranze.

6. La protezione della minoranza Rom

Belgio

- In Belgio, il decreto del Consiglio fiammingo sulle pari opportunità nel settore dell'istruzione assegna fondi supplementari a determinate scuole in funzione del numero di studenti appartenenti a gruppi svantaggiati, compresi i Rom.
- Nel 1997, il governo fiammingo ha creato una Commissione fiamminga per il nomadismo incaricata di formulare proposte concrete per risolvere i problemi relativi agli alloggi e allo sviluppo di strutture per le popolazioni nomadi.
- Nelle Fiandre, conformemente al decreto sulla politica fiamminga verso le minoranze etniche e culturali, sono stati creati cinque uffici per i nomadi presso i centri di integrazione regionale con il compito di valutare e attuare la politica per le minoranze. In Vallonia nel 2001 è stato creato un centro per la mediazione con i nomadi della regione vallona per supervisionare tutti i progetti che li riguardano e svolgere funzioni di mediazione fra nomadi e pubbliche autorità.

Repubblica ceca

- Nella Repubblica ceca sono previsti coordinatori Rom sia a livello regionale che nella capitale, e a livello locale i Rom sono considerati una minoranza nazionale.
- Nella Repubblica ceca, nel 2004 l'ONG «Coesistenza reciproca» e le forze dell'ordine della regione di Ostrava hanno organizzato un campo estivo per bambini Rom allo scopo di migliorare la comunicazione e la collaborazione tra polizia e Rom.

Francia

- In Francia, in alcune scuole c'è un insegnante di sostegno, che facilita l'integrazione dei bambini Rom. Alcuni autobus scolastici sono stati destinati al trasporto degli studenti Rom, di cui viene monitorata l'effettiva partecipazione alle lezioni.

Germania

- In Germania, il Consiglio centrale dei Sinti e dei Rom tedeschi è un'organizzazione che raccoglie 9 associazioni a livello di Länder e parecchie associazioni regionali e locali e rappresenta e difende gli interessi dei consigli di comunità.

Grecia

- La città di Patros (Grecia) ha adottato importanti misure per proteggere la minoranza rom, quali l'introduzione di visite mediche periodiche e vaccinazioni, la creazione di programmi che facilitano l'accesso dei Rom locali al mercato del lavoro, l'elaborazione di una politica degli alloggi attiva che comprenda un sostegno pubblico per gli affitti.

Ungheria

- In Ungheria, il governo locale e il governo autonomo di minoranza di Ozd hanno lanciato un programma per risanare una zona di estremo degrado ed esclusione sociale.

Slovenia

- La costituzione della Repubblica slovena garantisce alle minoranze la possibilità di utilizzare la loro lingua quale lingua ufficiale nelle regioni dove abitano. Si tratta delle minoranze ungherese e italiana che dispongono tra l'altro entrambe di un rappresentante in Parlamento.

- Mediante l'Ufficio per le minoranze nazionali, il governo sta approntando misure giuridiche riguardanti lo status speciale, i diritti e la protezione speciali per la comunità Rom che vive nel paese. È probabilmente il primo Stato in Europa a farlo. Conformemente alla legge sull'autonomia locale e a quella sulle elezioni locali, i Rom nella Repubblica slovena, in occasione delle ultime votazioni, hanno potuto eleggere dei consiglieri che li rappresentano nei consigli comunali delle aree in cui vivono Rom autoctoni. Nel quadro del programma di misure di assistenza ai Rom elaborato dal governo, il comune di Rogasovci realizzerà un programma di iniziative pubbliche «sui ROM per i Rom» che comprenderà il finanziamento pubblico di progetti intesi a risolvere i problemi di infrastrutture di pubblico interesse, questioni educative, sociali e culturali e a fornire assistenza giuridica ai Rom.
- In Slovenia, l'Istituto di ricerca per l'istruzione, con sede a Lubiana, ha lanciato il progetto per l'integrazione dei bambini Rom nel sistema scolastico tradizionale in Slovenia. L'obiettivo del progetto è migliorare le prospettive di istruzione dei bambini Rom nelle scuole materne e primarie della regione Dolenjska.

Spagna

- In Spagna, il programma *Prologuer*, avviato dal governo della Catalogna, è destinato a sostenere i Rom e altri gruppi che subiscono discriminazioni. La logica del programma è alquanto semplice: si acquistano e ristrutturano appartamenti vuoti per affittarli agli immigrati e ai gruppi sociali svantaggiati.
- Nella Comunità di Madrid esiste dal 1999 il progetto «APOI» di intervento sociale a favore delle minoranze etniche dell'Europa dell'Est. Il percorso di inserimento prevede tre fasi di intervento: fase di accoglienza, fase di insediamento, ricerca attiva di occupazione e alloggio, e fase di monitoraggio. L'intervento avviene a quattro livelli: individuale, familiare, di gruppo e comunitario. La metodologia è attiva e partecipativa, coinvolge i beneficiari nel processo di inserimento e le problematiche individuate sono affrontate con un approccio personalizzato e in un'ottica globale.
- Il consiglio comunale di Barcellona ha creato il consiglio comunale della Comunità gitana a Barcellona, un organo consultivo con lo scopo di migliorare il benessere e la qualità di vita dei Rom che vivono in città.

Regno Unito

- Nel Regno Unito, è stato realizzato un progetto sui risultati scolastici della popolazione gitana/nomade «Gypsy/ Traveller Achievement» allo scopo di coinvolgere i genitori, intervistare i bambini e modificare o adeguare i programmi scolastici per aumentare il coinvolgimento degli studenti rom. La maggioranza degli enti locali dispone di un servizio specifico destinato ad incoraggiare l'istruzione dei rom. In particolare, una scuola ha lanciato un programma flessibile di alfabetizzazione e matematica al di fuori dalle aule scolastiche e di attività all'aperto e un ente locale ha approntato dei sussidi per agevolare il passaggio dalla scuola elementare alla scuola secondaria.
-

Parere del Comitato delle regioni in merito alla «Comunicazione della Commissione al Consiglio, al Parlamento europeo, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni — Il contributo della Commissione al periodo di riflessione e oltre: Un Piano D per la democrazia, il dialogo e il dibattito e al Libro bianco su una politica europea di comunicazione»

(2006/C 229/10)

IL COMITATO DELLE REGIONI,

vista la *Comunicazione della Commissione al Consiglio, al Parlamento europeo, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni — Il contributo della Commissione al periodo di riflessione e oltre: Un Piano D per la democrazia, il dialogo e il dibattito* (COM(2005) 494 def.) e il *Libro bianco su una politica europea di comunicazione* (COM(2006) 35 def.),

vista la decisione della Commissione europea del 13 ottobre 2005 di consultarlo sull'argomento, a norma dell'articolo 265, paragrafo 1, del Trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la decisione del proprio Ufficio di presidenza del 15 novembre 2005 di incaricare la commissione Affari costituzionali, *governance* europea, spazio di libertà, sicurezza e giustizia di elaborare un parere in materia,

visto il Trattato di Nizza (2001/C 80/01),

visto il Trattato che adotta una Costituzione per l'Europa, firmato dai capi di Stato e di governo il 29 ottobre 2004 (CIG 87/04 riv. 1, CIG 87/04 add. riv. 1, CIG 87/04 add. riv. 1),

vista la dichiarazione dei capi di Stato o di governo degli Stati membri dell'Unione europea sulla ratifica del Trattato che adotta una Costituzione per l'Europa (Consiglio europeo del 16 e 17 giugno 2005),

visto l'Accordo di cooperazione tra il Comitato delle regioni e la Commissione europea (CdR 197/2005, punto 11) firmato il 17 novembre 2005,

vista la *Risoluzione del Parlamento europeo sul periodo di riflessione: struttura, temi e contesto per una valutazione del dibattito sull'Unione europea* (A6-0414/2005),

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo in merito alla *Comunicazione della Commissione al Consiglio, al Parlamento europeo, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni — Il contributo della Commissione al periodo di riflessione e oltre: Un Piano D per la democrazia, il dialogo e il dibattito* (CESE 1390/2005 fin) ⁽¹⁾,

visto il proprio parere del 13 ottobre 2005 sul tema *Il periodo di riflessione: la struttura, gli argomenti e il quadro per una valutazione del dibattito sull'Unione europea* (CdR 250/2005 fin) ⁽²⁾,

visto il proprio parere del 17 dicembre 2002 in merito alla *Comunicazione della Commissione al Consiglio, al Parlamento europeo, al Comitato economico e sociale e al Comitato delle regioni — Una strategia di informazione e di comunicazione per l'Unione europea* (CdR 124/2002 fin) ⁽³⁾,

visto il progetto di parere (CdR 52/2006 riv. 1) adottato il 7 aprile 2006 dalla commissione Affari costituzionali, *governance* europea, spazio di libertà, sicurezza e giustizia (relatrice: Mercedes BRESSO, presidente della regione Piemonte (IT/PSE)),

considerando quanto segue:

- 1) Il difetto di comunicazione tra l'UE e i suoi cittadini denota l'esistenza di un deficit democratico nell'UE. Le grandi decisioni che influenzano la vita degli europei vengono prese tramite negoziati intergovernativi e interistituzionali complessi, rispetto ai quali i cittadini sono nella maggior parte dei casi spettatori passivi e intermittenti.

⁽¹⁾ GU C 65 del 17.3.2006, pagg. 92-93.

⁽²⁾ GU C 81 del 4.4.2006, pagg. 32-36.

⁽³⁾ GU C 73 del 26.3.2003 pagg. 46-52 .

- 2) Fino a quando, da una parte non verrà colmato il deficit democratico mediante riforme istituzionali, che il progetto di Trattato costituzionale per altro avvia, e dall'altra non verrà finalmente accettato il ruolo ed il lavoro degli organi democratici dell'Unione europea già esistenti, è compito primario delle istituzioni dell'Unione di contribuire a colmare con altri mezzi la sostanza del deficit democratico, dando così ai cittadini la possibilità di esprimersi sul futuro politico del progetto europeo.
- 3) È urgente stabilire non solo i mezzi di comunicazione efficaci ma anche e soprattutto i fini dell'azione e renderli pubblici. Analogamente, occorre da un lato ampliare gli spazi di partecipazione dei cittadini, e dall'altro integrare i fondamenti del progetto europeo nei programmi scolastici. L'obiettivo del processo è quello di colmare la sostanza del deficit democratico, di dare ai cittadini la possibilità di esprimersi sul futuro politico del progetto europeo, e in particolare sulla natura istituzionale e politica dell'Europa: se si intende estendere o restringere le politiche comuni o ancora se si sceglie di aumentare, mantenere o ridurre l'integrazione economica e politica.
- 4) La politica di comunicazione dell'UE deve essere orientata allo sviluppo di una più forte «coscienza europea», cosa possibile solo a condizione di gettare le fondamenta della cooperazione europea proprio al livello dei cittadini. A questo scopo si deve partire dai temi e dai dossier che incidono sulla vita quotidiana dei cittadini, e per i quali la cooperazione europea ha un evidente valore aggiunto. Ciascun cittadino deve rendersi conto che si tratta di un progetto di lungo termine.
- 5) Le autorità regionali e locali hanno un ruolo fondamentale da svolgere nel dibattito sul futuro dell'Unione, mobilitando i cittadini sui temi a loro più vicini e organizzando dibattiti strutturati tra i cittadini, gli eletti delle istituzioni locali e regionali e i parlamentari europei. Si auspica che da un lato il Comitato delle regioni, come rappresentante delle autorità locali e regionali, e dall'altra il Parlamento europeo, come espressione della cittadinanza sovranazionale, possano essere parte integrante di questo processo, espressione di una vera *multi level communication*.

ha adottato all'unanimità il seguente parere in data 15 giugno 2006, nel corso della 65ª sessione plenaria.

Punti di vista e raccomandazioni del Comitato delle regioni

1. Il Comitato delle regioni nei confronti del periodo di riflessione e del piano D

Il Comitato delle regioni

1.1 **riconosce** che il periodo di riflessione è un'opportunità per rilanciare la dinamica comunitaria e che la crisi della *governance* europea attuale non deve rimettere in causa la validità del progetto di integrazione europea. Tutte le politiche di comunicazione rimarranno sterili se non si fonderanno sulla rifondazione democratica del progetto europeo;

1.2 **rileva** che l'Unione non potrà realizzarsi come comunità di destini se non saprà radicare e diffondere tra i propri cittadini il senso di appartenenza ad un'unica identità nella diversità; se non saprà trasmettere i suoi valori costitutivi alle nuove generazioni; se non riuscirà ad esprimerli e a promuoverli nelle relazioni con il resto del mondo; se non riuscirà a far comprendere ai suoi cittadini i principali meccanismi di dialogo ed interazione possibili con le istituzioni e a trasmettere una conoscenza basilica dei principali aspetti dell'integrazione europea a livello economico, politico, storico e sociale e soprattutto a farli partecipare in modo attivo al processo di costruzione europea e all'attività decisionale;

1.3 **ribadisce** che il conseguimento del processo costituzionale resta uno dei suoi obiettivi; **si oppone** pertanto all'abbandono del Trattato costituzionale in favore del Trattato di Nizza e alle forme di selezione nella messa in opera delle norme (*cherry picking*); **auspica** l'adozione di un Trattato costituzionale atto a consolidare la costruzione di un'Europa politica, prospera, potente e vicina ai cittadini; **chiede** di giungere alla ratifica, di qui al 2009, di un Trattato costituzionale che tenga in considerazione sia le difficoltà incontrate in alcuni Stati membri che la posizione di chi ha già ratificato il Trattato; a tal fine mette in evidenza la necessità di prolungare il periodo di riflessione durante il quale non va ostacolata alcuna possibilità di progredire nella costruzione europea che migliori l'immagine dell'Europa agli occhi dei cittadini, sia mediante accordi parziali sia con accordi globali;

1.4 In proposito, in diversi paesi il Comitato ricorda la tendenza ai nazionalismi e ai protezionismi emersa nell'Unione europea. Questa tendenza mette a rischio l'ulteriore sviluppo dell'Unione;

1.5 **sottolinea** che la pausa di riflessione offre l'opportunità di mettere al centro del dibattito europeo i meriti della *multilevel governance* per rispondere all'ideale del progetto europeo sintetizzato nel motto del Trattato costituzionale «uniti nella diversità»;

1.6 **considera** che il metodo comunitario debba pienamente integrare il principio di sussidiarietà e di prossimità in una logica di efficacia e legittimità, sapendo che in questa fase si tratta di uno strumento necessario per riavvicinare i cittadini all'Unione europea;

1.7 **riconosce** che uno spazio pubblico europeo potrà nascere solo se l'Europa rilancerà una integrazione politica, in cui i cittadini potranno mobilitarsi per scegliere linee politiche chiare per il futuro del continente;

1.8 **afferma** che si deve fare tutto il possibile per sostenere lo sviluppo di uno spirito civico europeo che favorisca una partecipazione piena e consapevole dei cittadini alla costruzione del progetto europeo;

1.9 **afferma** che tutti gli eletti portano la responsabilità di rispondere a queste pressanti richieste; **invita** gli eletti locali, regionali, nazionali e europei a operare di concerto per stabilire un legame democratico con i cittadini; in questo contesto, **si augura** di intensificare la cooperazione interistituzionale con il Parlamento europeo e con le altre istituzioni, con il fine di rafforzare in modo sostanziale la consultazione territoriale all'interno dell'UE;

1.10 **è convinto** che il dialogo con i cittadini, le organizzazioni politiche e sindacali e le associazioni debba essere instaurato in maniera permanente e sulla base di un patto fiduciario e a questo proposito considera che il periodo di riflessione debba essere utilizzato per raccogliere le istanze dei cittadini. Ciò presuppone che le istituzioni dell'EU operino in uno spirito di apertura e di disponibilità tale da agevolare la partecipazione dei cittadini a dibattiti e discussioni. A questo fine, una cooperazione permanente e strutturata deve esistere tra le istituzioni che devono organizzare questo lavoro di ascolto;

1.11 **ritiene necessario** che l'UE, tutte le sue istituzioni e i suoi organi sottolineino in modo sistematico l'importanza che ha avuto, per il processo di integrazione europea, la forte dimensione locale e regionale esistente all'interno degli Stati membri. Tale dimensione territoriale è una caratteristica unica del nostro processo di integrazione: essa può contribuire a conferire una maggiore legittimità democratica all'insieme delle decisioni dell'UE. In tal senso, ai pareri del CdR dovrebbe essere data una considerazione molto maggiore se si vuole rafforzare la legittimità democratica dell'Unione;

1.12 **sottolinea** che nella linea difesa dal Libro bianco sulla *governance* e dal progetto costituzionale europeo, il CdR dovrebbe disporre di strumenti tali da permettergli, almeno nelle materie in cui la sua consultazione è obbligatoria, di controllare l'esecuzione, da parte della Commissione, delle misure approvate con il suo parere,

1.13 **considera** che le strategie di comunicazione decentralizzate debbano utilizzare il potenziale democratico dei membri del CdR e il loro mandato europeo. Questo implica che i piani nazionali previsti nel piano D, di cui alcuni sono già in fase di attuazione, li coinvolgano, che essi siano riconosciuti come

parti in causa dagli uffici di rappresentanza della Commissione negli Stati membri e partecipino alle iniziative comunitarie proposte nel piano D e alle azioni condotte dal Parlamento europeo. A questo scopo l'Unione europea deve mettere a disposizione mezzi finanziari sufficienti: in caso contrario il piano D resterà lettera morta;

1.14 **considera** necessario che si superi il periodo di riflessione e che le istituzioni europee e gli eletti si impegnino in un dibattito strutturato con i cittadini e le associazioni degli stessi, utilizzando il metodo promosso dalla Convenzione sul Trattato costituzionale. Il dibattito deve partire dall'elaborazione dei problemi concreti della vita dei cittadini europei, quali il livello di vita, l'occupazione, la tutela dell'ambiente e l'energia; esso deve affrontare, come proposto dal Parlamento europeo, un numero limitato di questioni prioritarie sul futuro dell'Europa, quali le seguenti:

- (i) Qual è l'obiettivo dell'integrazione europea?
- (ii) Quale ruolo dovrebbe svolgere l'Europa a livello mondiale?
- (iii) Alla luce della globalizzazione, qual è il futuro del modello economico e sociale europeo?
- (iv) Come definire i confini dell'Unione europea?
- (v) Come promuovere la libertà, la sicurezza e la giustizia?
- (vi) Come finanziare l'Unione?

1.15 per conquistare la fiducia degli europei il Comitato ritiene necessario fare ben di più che limitarsi a portare avanti il dialogo con i cittadini e ad elencarne le aspirazioni. Gli europei devono sapere che in ultima analisi sono essi stessi, quando eleggono i propri rappresentanti, a decidere del futuro dell'UE. Le questioni sollevate nel punto precedente devono quindi trovare una risposta nelle prese di posizione politiche possibilmente comuni a tutti i livelli, locale, regionale e nazionale;

1.16 **ritiene** che, oltre alle campagne di informazione e di comunicazione che possono essere organizzate dagli eletti locali, regionali, nazionali ed europei, gli stessi rappresentanti debbano adoperarsi affinché le loro istituzioni, enti o organismi si assumano, come parte del loro lavoro quotidiano, la responsabilità di informare i cittadini in merito alla dimensione europea del loro ambito d'azione; a tale proposito **sottolinea** che una pubblicazione sulle buone pratiche, in cui si raccolgono esempi delle azioni concrete realizzate a livello locale e regionale per l'attuazione del Piano D (democrazia, dialogo e dibattito), è in corso di preparazione come seguito al presente parere;

1.17 **ritiene** necessario integrare all'interno del piano D, accanto a democrazia, dialogo e dibattito, una quarta dimensione relativa al Decentramento, grazie al ricorso a vettori di comunicazione esterni come le autorità locali e regionali: queste, infatti, date le loro competenze, hanno un ruolo fondamentale da svolgere in questa materia attraverso forum, iniziative e dibattiti. Il dibattito deve avere come punti di partenza

questi forum locali e regionali e prevedere la presenza degli eletti (dal livello locale e regionale a quello nazionale e europeo), di esponenti della società civile e delle associazioni dei cittadini. A partire da questi forum, si arriverà a portare di fronte ai parlamenti nazionali e all'assise di Strasburgo i risultati del dibattito.

2. Il Comitato delle regioni e la politica europea di comunicazione

Il Comitato delle regioni

2.1 **auspica** il coordinamento con le realtà locali e regionali, in quanto la *multilevel governance* espressa dall'UE e dalle regioni può permettere anche una *multilevel communication*, con azioni mirate ad un reciproco riconoscimento, nella logica comune della sussidiarietà; il Comitato parte dal principio che gli enti locali e regionali partecipino attivamente alla politica di comunicazione dell'Unione europea. Vista l'eterogeneità dell'UE e tenendo conto del principio di sussidiarietà, gli enti locali e regionali, ossia i livelli di governo più vicini al cittadino, sono nella posizione migliore per far conoscere ai cittadini il progetto europeo;

2.2 **saluta** a questo riguardo la pubblicazione del Libro bianco su una politica di comunicazione europea basata sul dialogo rafforzato, la prossimità con i cittadini e una concezione decentralizzata, ma **lamenta** che questo documento non sia dotato di una visione politica e resti quindi valido solo strumentalmente; **rileva**, in particolare, l'assenza di una visione strategica sulla natura e sul ruolo dell'Unione europea nella protezione e nella promozione degli interessi e bisogni dei cittadini europei negli anni a venire;

2.3 **si compiace** che il Libro bianco riconosca il ruolo delle autorità locali e regionali, in particolare dei media locali e regionali, per stabilire un dialogo con i cittadini e per far partecipare attivamente le comunità territoriali alle tematiche europee; **invita** a stabilire, grazie a misure appropriate (seminari, inviti di giornalisti a Bruxelles), un migliore collegamento tra l'ampia rete dei corrispondenti dei media a Bruxelles e le redazioni regionali e locali; **ricorda** in questo ambito che per essere efficaci, le autorità locali e regionali hanno bisogno di risorse operative appropriate;

2.4 **sottolinea** che è anche grazie al suo proprio contributo e a quello degli eletti locali e regionali, che l'Unione europea dispone di un quadro democratico adeguato per ristabilire il dialogo con i cittadini, per sviluppare lo spirito civico europeo e rimodulare l'azione comunitaria secondo una vocazione alla prossimità; **ricorda** che la stampa locale e regionale rappresenta un mediatore fondamentale per comunicare con i cittadini;

2.5 **lamenta** il ruolo marginale attribuitogli nelle proposte del Libro bianco, ma è pronto ad assumere le proprie responsabilità di impulso e di coordinamento nei confronti delle autorità locali e regionali e della stampa locale e regionale e a contri-

buire in modo molto attivo a questa fase di riflessione nel quadro di una cooperazione con le altre istituzioni; **sottolinea** in questo contesto la necessità di assicurare un aumento delle risorse di cui dispone e chiede di attribuirgli il bilancio necessario per permettergli di contribuire ad una politica rinnovata di informazione e di comunicazione;

2.6 **accoglie con favore**, a questo proposito, l'avvio di negoziati con i servizi competenti della Commissione europea al fine di elaborare un addendum all'accordo di cooperazione tra il CdR e la Commissione europea, rinnovato nel novembre 2005, che riguardi la politica di informazione e comunicazione;

2.7 **desidera** apportare il proprio contributo alla Carta europea per un codice di condotta europeo sulla comunicazione e domanda alla Commissione di precisare il concetto, gli obiettivi e il valore aggiunto di questo documento;

2.8 **giudica** indispensabile legare la politica di comunicazione alla cittadinanza attiva attraverso azioni che sostengano eventi di grande visibilità, studi e strumenti di informazione, piattaforme di dialogo e di riflessione: in tale contesto ci si dovrà rivolgere ad un pubblico il più ampio possibile attraverso le frontiere e concentrarsi sugli argomenti che stanno a cuore ai cittadini, come ad esempio l'occupazione, lo sviluppo urbano e rurale, la sicurezza e l'immigrazione, la tutela dell'ambiente e l'energia, per i quali l'azione comunitaria presenta un valore aggiunto indiscutibile. Questi temi influiscono inoltre fortemente sulla politica delle collettività locali e regionali ed è grazie ad essi che l'Europa diventerà più concreta agli occhi dei cittadini;

2.9 **riconosce** che uno degli obiettivi del Libro bianco è quello di comprendere meglio l'opinione pubblica attraverso i sondaggi Eurobarometro; suggerisce pertanto che i sondaggi di opinione siano adattati meglio al livello locale e regionale e che lo strumento Eurobarometro sia collegato meglio al CdR e ai suoi membri; gli attori locali e regionali negli organismi pubblici sono essi stessi i recettori più immediati delle opinioni dei cittadini;

2.10 **incoraggia** l'introduzione nei programmi scolastici di corsi di educazione civica europea, per insegnare che cosa è il progetto europeo, i suoi valori costitutivi, la genesi, le finalità iniziali e le sfide per il futuro, predisponendo nei programmi scolastici ed universitari orari e un corpo docente dedicati alla materia;

2.11 **propone** una politica europea dell'informazione che permetta all'UE di dotarsi di strumenti mediatici indipendenti: in particolare auspica lo sviluppo, all'interno delle agenzie stampa regionali, di strumenti per comunicare l'Europa, l'avvio di programmi di formazione in comunicazione per i funzionari pubblici, il passaggio di EBS (*Europe by Satellite*) da strumento audiovisivo a vera e propria agenzia stampa europea;

2.12 **propone** di rafforzare mezzi di finanziamento semplici e decentralizzati per sostenere le azioni delle piccole ONG volte a informare direttamente i cittadini sull'UE, come ad esempio l'organizzazione di dibattiti, l'istituzione di corsi, la pubblicazione di opuscoli calibrati sulle esigenze regionali o l'organizzazione di visite a Bruxelles;

2.13 **raccomanda** che questa informazione venga concepita e diffusa attraverso le istituzioni regionali e locali e **auspica** di poter stabilire con le altre istituzioni europee una collabora-

zione stabile per poter elaborare congiuntamente i piani di comunicazione e informazione previsti.

2.14 **auspica** che l'informazione e la comunicazione sull'Unione europea vengano finalmente considerate come il fondamento logico su cui gli organismi, gli enti e le istituzioni operanti a livello locale, regionale o nazionale, nonché i mezzi di comunicazione, devono basarsi per poter fornire un'informazione corretta e completa.

Bruxelles, 15 giugno 2006

Il Presidente
del Comitato delle regioni
Michel DELEBARRE
